

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 29

mercoledì, 12 giugno 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI	4
Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).	4
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).	52
SEZIONE III	162
COMMISSARI REGIONALI	
- Ordinanze	163
ORDINANZA 5 giugno 2024, n. 53 D.C.M. 3 novembre 2023 - O.C.D.P.C. 1037 del 5 novembre 2023 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato nonché Massa Carrara e Lucca - Liquidazione benefici volontariato ex articoli 39 e 40 D.Lgs. 1/2018.	163
ORDINANZA 5 giugno 2024, n. 54 DCM 03/11/2023 - DCM 05/12/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Approvazione elenchi beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione e liquidazione ai soggetti attuatori (I e II tranche).	172

SEZIONE

I

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 3 giugno 2024, n. 19/R (Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003), pubblicato sul BURT n. 28 del 7 giugno 2024, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”) (144)

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell' articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce le regole di funzionamento del sistema integrato che garantisce il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

Art. 2 Sistema regionale delle competenze (49)

1. Nell' ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti formali, non formali e informali, come definiti dall'articolo 4, commi 52, 53 e 54 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

2. Nell'ambito del SRC la Regione garantisce altresì il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.

Art. 3 Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro (88)

1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi e professionali dei singoli individui, la Regione promuove l'integrazione e l'interoperabilità delle basi informative relative all'istruzione, alla formazione e al lavoro, per creare un sistema informativo integrato dell'istruzione, formazione e lavoro (SIIFOL) nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge

regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

2. Il raccordo tra le basi informative di cui al comma 1 garantisce l'interoperabilità dei dati per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 66 quater, e per l'integrazione con il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).

3. La Regione garantisce altresì la procedura informatizzata:

- a) dell'accREDITAMENTO degli organismi formativi;
- b) del catalogo dell'offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter;
- b bis) dell'attivazione e dello svolgimento dei tirocini non curricolari. (247)

4. Il sistema informativo regionale integrato si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

Art. 4

Semplificazione telematica

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità:

- a) efficiente gestione delle prassi procedurali;
- b) efficace e tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio;
- c) facilitazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi territoriali;
- d) costante monitoraggio dei flussi di utenza e delle richieste di servizio;
- e) documentazione del percorso individuale dell'utente all'interno del sistema generale di istruzione, formazione, lavoro e nell'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- f) registrazione delle competenze possedute o acquisite dall'individuo all'interno del sistema e nell'esercizio del diritto di cui alla lettera e).

Titolo II

IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

Capo I

Caratteristiche del sistema integrato

Art. 5

Soggetti del sistema integrato (89)

1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento permanente per tutto l'arco della vita.

2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 32/2002.

3. Il sistema per l'apprendimento permanente è definito ai sensi dell'articolo 4, commi da 51 a 56 della l. 92/2012.

Art. 6

Programmazione e gestione delle attività (200)

1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni annuali previste dal documento di economia e finanza (DEFER) in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

2. La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione e orientamento si svolge acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 5, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Le province e la città metropolitana esercitano le funzioni di programmazione previste dall'articolo 29 della l.r. 32/2002.

4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta negli ambiti di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002.

Art. 7

Regole generali di funzionamento del sistema integrato

1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:

- a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione;
- b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell'orientamento, della consulenza alla persona, della formazione degli operatori, dell'informazione e della documentazione sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la qualità dell'educazione e dell'istruzione realizzate a livello locale;
- c) l'integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti altresì alle finalità di cui alla lettera b).

2. La Regione supporta i processi organizzativi dei comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti di supporto educativo.
3. La Giunta regionale definisce un logo per contrassegnare le iniziative promosse dai soggetti del sistema integrato, e ne disciplina le modalità di utilizzo.
4. La Regione coordina la costituzione delle banche dati derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale.
5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regione per la loro diffusione anche per via telematica.

Capo I bis

Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione (90)

Art. 7 bis

Composizione della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione

1. La Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione, di cui all'articolo 6 ter 1 della l.r. 32/2002, è composta da:
 - a) assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente;
 - b) cinque rappresentanti degli enti locali, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto, in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
 - c) direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
 - d) tre rappresentanti delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, e relativi supplenti, designati in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
 - e) un rappresentante dei titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia maggiormente rappresentativo, e relativo supplente;
 - f) due rappresentanti delle associazioni delle scuole paritarie maggiormente rappresentative, e relativi supplenti, di cui uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione;
 - g) sei rappresentanti delle reti di scuola costituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59), presenti presso le conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, che garantiscono la rappresentanza delle componenti della comunità scolastica, di cui tre per il primo ciclo di istruzione e tre per il secondo ciclo di istruzione, e relativi supplenti;
 - h) un rappresentante designato congiuntamente dagli istituti tecnici superiori (ITS), e relativo supplente;
 - i) tre rappresentanti dei poli tecnico-professionali (PTP), e relativi supplenti;
 - j) un rappresentante designato congiuntamente dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), e relativo supplente, di cui al decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
 - k) un rappresentante designato congiuntamente dalle Università di Firenze, Pisa, Siena e l'Università per stranieri di Siena, e relativo supplente;
 - l) un rappresentante designato congiuntamente dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e dall'IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca, e relativo supplente;
 - m) il coordinatore del coordinamento regionale delle consulte provinciali, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), e relativo supplente;
 - n) tre rappresentanti delle organizzazioni rappresentative delle imprese designati dalle organizzazioni (171) presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
 - o) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
 - p) un rappresentante di Unioncamere Toscana, e relativo supplente.
2. Il grado di rappresentatività dei soggetti di cui al comma 1, lettere e) ed f), è definito dal numero di bambini o studenti iscritti.

Art. 7 ter

Nomina e durata in carica

1. La Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione da parte della Regione, la Conferenza può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.
3. La Conferenza dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 7 quater

Modalità di funzionamento

1. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Conferenza stessa.
2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno.

3. Ai componenti della Conferenza non spettano indennità o rimborsi spese.

Titolo III
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (86)

Abrogato.

Capo I
Caratteristiche dei servizi

Sezione I
Caratteristiche generali

Art. 8
Classificazione dei servizi

Abrogato.

Art. 9
Caratteristiche e destinazioni degli edifici

Abrogato.

Art. 10
Caratteristiche generali di qualità dei servizi

Abrogato.

Art. 11
Titoli per l'esercizio della funzione di educatore

Abrogato.

Art. 12
Requisiti di onorabilità del personale

Abrogato.

Sezione II
Nido d'infanzia

Art. 13
Caratteristiche funzionali generali

Abrogato.

Art. 14
Standard di base e funzionalità degli spazi

Abrogato.

Art. 15
Ricettività e dimensionamento

Abrogato.

Art. 16
Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

Abrogato.

Sezione III
Centro dei bambini e dei genitori

Art. 17
Caratteristiche funzionali generali

Abrogato.

Art. 18
Standard di base e funzionalità degli spazi

Abrogato.

	Art. 19
Abrogato.	
	Art. 20 Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi
Abrogato.	
	Sezione IV Centro gioco educativo
	Art. 21 Caratteristiche funzionali generali
Abrogato.	
	Art. 22 Standard di base e funzionalità degli spazi
Abrogato.	
	Art. 23 Ricettività e dimensionamento
Abrogato.	
	Art. 24 Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi
Abrogato.	
	Sezione V Nido domiciliare
	Art. 25 Caratteristiche generali
Abrogato.	
	Art. 26 Titoli per l'esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare
Abrogato.	
	Sezione V bis Nido aziendale
	Art. 26bis Standard di base e ricettività
Abrogato.	
	Art. 26ter Nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti
Abrogato.	
	Capo II Regime di autorizzazione e di accreditamento
	Sezione I Autorizzazione al funzionamento
	Art. 27 Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
Abrogato.	
	Art. 28 Procedimento di autorizzazione
Abrogato.	
	Art. 29 Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia
Abrogato.	
	Sezione II

Accreditamento

Art. 30

Requisiti per l'accreditamento

Abrogato.

Art. 31

Disciplina dell'accreditamento

Abrogato.

Sezione III

Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 32

Vigilanza e controllo dei comuni

Abrogato.

Sezione IV

Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia

Art. 33

Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia

Abrogato.

Art. 34

Deroghe

Abrogato.

Titolo IV

CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DELL'INFANZIA (73) DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI

Capo I

Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi

Art. 35

Reti locali dei soggetti educativi

1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all' articolo 30 della l. r. 32/2002 , organizzano il sistema locale di educazione non formale dell'infanzia (74) degli adolescenti, dei giovani e degli adulti mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotori delle iniziative, e stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività.
2. Le province svolgono le funzioni di programmazione e di coordinamento intermedio per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di cui all' articolo 29, comma 2 della l. r. 32/2002.
3. La Regione, attraverso gli atti della programmazione, definisce:
 - a) indirizzi per assicurare la coerenza e il raccordo fra le reti locali;
 - b) obiettivi educativi di carattere generale delle attività;
 - c) indirizzi per l'attuazione delle iniziative educative ed informative rivolte agli adolescenti ed ai giovani.

Art. 36

Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali (75)

1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:
 - a) svolgono le attività di cui articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;
 - b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:
 - 1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;
 - 2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale educativo in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;
 - 3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell'educazione degli adolescenti e dei giovani;
 - c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.
2. I comuni inseriscono altresì nel flusso informativo con il sistema informativo regionale, tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati a consuntivo relativi ai progetti ed alle attività di continuità educativa realizzati dai centri infanzia adolescenza e famiglia (CIAF) e i dati relativi ai servizi informagiovani situati nel loro territorio aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La Regione utilizza i dati, di cui al comma 2, per le proprie attività istituzionali di programmazione e valutazione degli interventi relativi all'educazione non formale, assicurando la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18 della l.r. 54/2009 e garantendo la pubblicità in via telematica delle informazioni la cui conoscenza sia utile ai cittadini, in osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).

4. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti al comma 2, comporta la sospensione del comune inadempiente dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore degli interventi di educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Titolo V

DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA (91)

Capo I

Soggetti e procedure per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica (92)

Art. 37

Istruzioni scolastiche (1)

1. Le istituzioni scolastiche autonome trasmettono alla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002, di seguito conferenza zonale, ovvero alla provincia e alla città metropolitana secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.

Art. 38

Comuni (2)

1. I comuni trasmettono alla conferenza zonale le proposte di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa relative alle istituzioni scolastiche autonome dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. La conferenza zonale, previa concertazione con i dirigenti delle istituzioni scolastiche, approva il piano annuale di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 39 bis.

3. Il piano di cui al comma 2:

- a) esplicita gli esiti della concertazione svolta e motiva le eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome;
- b) indica l'ordine di priorità delle proposte.

4. Il piano approvato dalla conferenza zonale è trasmesso alle province di riferimento e alla città metropolitana.

Art. 39

Province e città metropolitana (3)

1. Le province e la città metropolitana, previa concertazione con i dirigenti delle istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo di istruzione e le conferenze zonali, approvano i piani annuali di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 39 bis.

2. Alla concertazione di cui al comma 1 partecipano un rappresentante dei centri per l'impiego e un rappresentante delle camere di commercio, al fine di supportare gli enti locali nelle scelte relative alla programmazione dell'offerta formativa.

3. I piani di cui al comma 1:

- a) esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome;
- b) indicano l'ordine di priorità delle proposte.

4. Le province e la città metropolitana trasmettono alla Regione i piani di cui al comma 1 unitamente ai piani delle conferenze zonali, in merito ai quali evidenziano eventuali priorità.

Art. 39 bis

Regione (4)

1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa e per il dimensionamento della rete scolastica con modalità che garantiscano condizioni di efficacia, efficienza e qualità omogenea su tutto il territorio regionale.

2. La Giunta regionale approva il piano del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte contenute nei piani delle conferenze zonali e delle province e città metropolitana, verificando la conformità agli indirizzi di cui al comma 1.

3. Qualora dalle verifiche di cui al comma 2 emerga la non conformità di proposte agli indirizzi di cui al comma 1, ne è data comunicazione agli enti proponenti, che provvedono ai necessari adeguamenti.

4. Il mancato adeguamento da parte degli enti interessati comporta una riduzione dei contributi in materia di educazione e istruzione, secondo le modalità previste negli indirizzi di cui al comma 1.

Titolo VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (213) (5)

Capo I
Disposizioni generali (243)

Abrogato.

Art. 40
Formazione nell'apprendistato (243)

Abrogato.

Art. 41
Piano formativo individuale (243)

Abrogato.

Art. 42
Certificazione delle competenze in esito alle attività formative (243)

Abrogato.

Art. 43
Erogazione dell'offerta formativa (243)

Abrogato.

Art. 44
Compiti dei servizi per l'impiego (243)

Abrogato.

Art. 45
Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro (243)

Abrogato.

Capo II
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (244)

Abrogato.

Art. 46
Destinatari e durata del percorso formativo (246)

Abrogato.

Art. 47
Profili formativi (246)

Abrogato.

Art. 48
Contenuti, soggetti e strumenti dell'attività formativa (246)

Abrogato.

Art. 49
Formazione aziendale (246)

Abrogato.

Capo III
Modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante (214)

Art. 50
Standard per la realizzazione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali (215) (148)

1. La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è obbligatoria nei limiti delle risorse pubbliche disponibili e, nel caso di esaurimento delle risorse pubbliche, si applica la contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
2. La Regione invia al datore di lavoro l'informativa sull'offerta formativa pubblica disponibile sul territorio entro i termini stabiliti dall'articolo 44, comma 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). (216)
3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabiliti gli standard dell'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) erogazione in un contesto organizzato e attrezzato;
 - b) realizzazione mediante una specifica progettazione;
 - c) previsione delle modalità di verifica degli apprendimenti.
4. Le aziende che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, per svolgere le funzioni di soggetto formativo devono disporre di:
 - a) luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;

b) risorse umane con adeguate capacità e competenze.

Art. 51

Contenuti, durata e strumenti dell'offerta formativa pubblica (149)

1. La formazione è svolta, di regola, all'esterno dell'azienda dalle strutture formative accreditate dalla Regione. Può essere svolta all'interno dell'azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 50, comma 3. (150)
2. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione e sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, nel modo seguente:
 - a) centoventi ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;
 - b) ottanta ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 - c) quaranta ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente. (151)
3. Abrogato. (152)
4. Abrogato. (152)
5. L'attività formativa è erogata prioritariamente con assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate. Può altresì essere erogata con corsi di formazione professionale e con modalità di formazione a distanza.
6. Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale.
7. La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali ha per oggetto prioritariamente le seguenti materie:
 - a) sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando gli obblighi formativi dei datori di lavoro in materia di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti;
 - b) organizzazione e qualità aziendale;
 - c) disciplina del rapporto di lavoro;
 - d) competenze digitali;
 - e) relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;
 - f) pari opportunità. (151)

Art. 51.1

Erogazione dell'offerta formativa pubblica (217)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.
2. L'offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure di evidenza pubblica.

Art. 51.2

Compiti dei servizi per l'impiego (218)

1. Il servizio per l'impiego competente provvede:
 - a) a collaborare, ove richiesto, con l'azienda alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;
 - b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda, dell'attività svolta;
 - c) alla individuazione (266), validazione e certificazione delle competenze, di cui all'articolo 51.3, comma 2.

Art. 51.3

Individuazione (267), validazione e certificazione delle competenze (248) (219)

1. La Regione promuove i processi di individuazione (267), validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.
2. I procedimenti di individuazione e validazione (268) indicati al comma 1 sono realizzati dai centri per l'impiego. (249)
3. I procedimenti di individuazione (250), validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal repertorio nazionale delle professioni, di cui all'articolo 46, comma 3 del d.lgs. 81/2015 e dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.
4. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.

Art. 51.4

Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro (220)

1. Le competenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa con il contratto di apprendistato professionalizzante sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.

Capo IV

Abrogato. Apprendistato di alta formazione e di ricerca (245)

Titolo VII
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Capo I
Coordinamento degli interventi fra la regione e le università (34)

Art. 52
Conferenza Regione – Università

Abrogato.

Capo II
Azienda per il diritto allo studio universitario (35)

Sezione I
Organizzazione e funzionamento

Art. 53
Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda (36)

1. L'azienda, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della l.r. 32/2002, è organizzata in tre articolazioni organizzative territoriali con sede in Firenze, Pisa e Siena.

2. Abrogato. (221)

3. Il regolamento dell'azienda definisce le forme e le modalità di funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali al fine di una efficiente ed efficace gestione dei servizi. (222)

Art. 54
Criteri per l'organizzazione dei servizi agli studenti (37)

1. I servizi agli studenti sono erogati dalle articolazioni organizzative territoriali di Firenze, Pisa e Siena e devono tenere conto dell'organizzazione didattica universitaria.

2. I servizi sono organizzati ed erogati sul territorio ove ha sede l'Università.

3. I servizi di informazione, orientamento e a domanda individuale sono organizzati e resi dalle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'articolo 53.

4. L'azienda può prevedere che alcuni servizi generali siano ubicati presso le articolazioni organizzative territoriali di Pisa e Siena.

Art. 55
Consiglio di amministrazione

1. Abrogato. (38)

2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

a) l'approvazione del regolamento organizzativo dell'azienda e degli altri regolamenti interni;

b) la nomina del direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;

c) l'approvazione della carta dei servizi dell'azienda;

d) la determinazione della dotazione organica e le sue variazioni;

e) l'approvazione del piano annuale di attività entro il 30 novembre (223) di ogni anno;

f) l'adozione del bilancio previsionale economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;

g) l'adozione del bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

h) la determinazione delle tariffe dei servizi;

i) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

j) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

k) l'accensione ed estinzione di mutui.

3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che firma i relativi verbali.

Art. 56
Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.

2 bis. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato e nelle more della sua sostituzione le funzioni di presidente sono esercitate dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano d'età. (77)

Art. 57
Il Collegio dei revisori

1. Abrogato. (39)
2. Gli atti dell'azienda sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro tre giorni dalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni dalla ricezione, e le osservazioni del Collegio sono inviate, entro tre giorni, all'organo che ha approvato l'atto. (40)
3. Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro sette giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha approvato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori. (40)
4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.

Art. 58
Il direttore (224)

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;
 - b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;
 - c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi.
2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'articolo 60.
3. L'incarico del direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. La nomina del direttore è disposta dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla prima seduta consiliare. Fino alla nomina del nuovo direttore rimane in carica il precedente.
4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito sono a carico del bilancio dell'azienda.
6. La valutazione del direttore è effettuata dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.
7. L'incarico di direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per:
 - a) grave perdita del conto economico;
 - b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;
 - c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 6, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'articolo 60 ter.

Art. 59
Gettone di presenza (78)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura del gettone di presenza, in ogni caso non superiore a euro 30,00, ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell'azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all'articolo 10septies della l.r.32/2002.

Art. 60
Regolamento organizzativo

1. Il regolamento organizzativo dell'azienda, di cui all'articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2002, disciplina:
 - a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'azienda;
 - b) i requisiti tecnico - professionali per la nomina del direttore dell'azienda;
 - c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti osservate le disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell'informazione e della conoscenza, di semplificazione amministrativa e di privacy dei dati personali;
 - d) la struttura organizzativa dell'azienda e delle articolazioni territoriali, di cui all'articolo 53, in base alle vigenti norme in materia di organizzazione, personale, dirigenza e delle strutture operative;
 - e) le modalità di gestione ed erogazione dei servizi (225) nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, secondo criteri di flessibilità e razionalizzazione organizzativa e di semplificazione amministrativa;
 - f) le modalità del raccordo (226) tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 53 e 54;
 - g) le modalità del raccordo tra l'azienda e il Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di cui

all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002. (44) (227)

Art. 60 bis
Indirizzi regionali (228)

1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno approva specifici indirizzi per l'elaborazione del piano annuale di attività, sulla base delle risorse disponibili.

Art. 60 ter

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione (229)

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'azienda definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'azienda.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il piano di attività di cui all'articolo 55, comma 2, lettera e) ed è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.

Art. 61

Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio (230)

1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il bilancio preventivo economico è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell'azienda alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all'azienda, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'azienda trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell'azienda alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 62

Utilizzo di beni di altri enti

1. L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'azienda è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda. (45)

Sezione II

Carta dei servizi e controllo degli utenti

Art. 63

Carta dei servizi (46)

1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:

- a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;
- b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;
- c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;
- d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;
- e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.

2. L'azienda effettua periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi e le comunica ai Consigli territoriali degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.

3. L'azienda rende pubblici di preferenza tramite le tecnologie dell'informazione e della conoscenza i risultati delle *rilevazioni* di cui al comma 2.

Art. 64

Procedura di reclamo degli utenti dei servizi

1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati all'azienda nelle forme stabilite dalla medesima carta. (47)
2. La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.

Art. 65

Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti (48)

Abrogato.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DELLE COMPETENZE (51)

Capo I

Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze (52)

Sezione I

Principi generali

Art. 66

Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

1. Il sistema regionale delle competenze è l'insieme delle procedure e dei servizi finalizzati a individuare, validare e certificare le competenze acquisite nell'ambito formale, non formale e informale secondo standard definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Gli standard definiti ai sensi del comma 1 sono il riferimento per:
 - a) la programmazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché di quelli relativi all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
 - b) la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi descritti nel repertorio della formazione regolamentata, di cui all'articolo 66 ter, e in quello delle figure professionali, di cui all'articolo 66 quater;
 - c) le procedure e gli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

Art. 66 bis

Libretto formativo del cittadino

1. Il libretto formativo del cittadino è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto, quale base dati per il "fascicolo elettronico del lavoratore" di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. Il libretto formativo è compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l'impiego.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo.

Art. 66 ter

Repertorio regionale della formazione regolamentata

1. Il repertorio regionale della formazione regolamentata descrive i percorsi formativi per l'esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed è aggiornato secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per la realizzazione degli interventi formativi di cui al comma 1, la Giunta regionale attua le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione per definire, di volta in volta:
 - a) gli standard formativi per la progettazione ed erogazione dei percorsi;
 - b) la tipologia di attestazione finale;
 - c) le modalità per lo svolgimento dell'esame finale in esito al percorso formativo, se la normativa lo prevede, e la composizione della relativa commissione regionale.
3. I candidati possono accedere direttamente all'esame, senza la frequenza del percorso formativo, se tale possibilità di accesso è prevista dalla normativa di riferimento e comunque nel limite massimo di posti disponibili stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
4. Qualora il numero delle richieste di accesso diretto all'esame finale in esito ad un percorso formativo (269) sia superiore a quello dei posti disponibili, la Regione può organizzare, anche promuovendo accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, sessioni specifiche di esame per le quali può chiedere ai candidati un contributo alle spese di organizzazione nell'importo (270) stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite:
 - 1) le modalità per l'accesso diretto all'esame di cui al comma 3, il numero massimo di candidati esterni e il limite di costo per l'accesso; (271)
 - 2) le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle sessioni di esame di cui al comma 4 e l'importo dell'eventuale

contributo richiesto agli stessi, nei limiti di cui all'articolo 14 ter, comma 6 della l.r. 32/2002. (272)

6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le indennità dei componenti delle commissioni di esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4, tenendo conto del livello europeo di qualificazione e del numero di candidati.

7. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4 sono sostenuti:

- a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo, qualora l'esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo e candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi del comma 3;
- b) dalla Regione, per le sessioni di esame organizzate ai sensi del comma 4.

Sezione II

Repertorio regionale delle figure professionali. Riconoscimento e certificazione delle competenze

Art. 66 quater

Repertorio regionale delle figure professionali

1. Il repertorio regionale delle figure professionali contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") ed è aggiornato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, unità di competenze, intese come insieme di conoscenze e capacità, e descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell'attività.

3. Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell'ambito di altri sistemi e repertori descrittivi.

4. Le figure professionali e le unità di competenze costituiscono il riferimento minimo in termini di standard professionali per la definizione delle qualifiche professionali regionali.

5. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 4, sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) in coerenza con il quadro europeo e nazionale delle qualifiche per l'apprendimento permanente e con gli standard professionali contenuti nell'atlante del lavoro delle qualificazioni di cui al decreto 8 gennaio 2018 ("Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).

6. Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio e a tal fine può avvalersi del supporto di esperti di settore, individuati dallo stesso dirigente, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 66 decies, comma 5, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 32/2002.

7. Agli esperti indicati al comma 6 non spettano indennità né rimborsi spese.

Art. 66 quinques

Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze

1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti:

- a) individuazione e validazione delle competenze;
- b) dichiarazione degli apprendimenti;
- c) certificazione delle competenze.

2. Le attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, sono precedute da servizi di accoglienza, informazione e orientamento.

3. Per il procedimento di cui al comma 1, lettera a), con deliberazione della Giunta regionale sono previste le modalità di erogazione del servizio e l'importo dell'eventuale contributo richiesto per il servizio stesso, nei limiti di cui all'articolo 14 ter, comma 2 della l.r. 32/2002. (273)

3 bis. Per il procedimento di cui al comma 1, lettera c) si applica quanto previsto dall'articolo 66 nonies, comma 5. (274)

Art. 66 sexies

Individuazione e validazione delle competenze

1. Il procedimento di individuazione e validazione delle competenze è avviato dal centro per l'impiego competente su istanza dell'interessato ed è finalizzato al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale.

2. Il procedimento di cui al comma 1, nel rispetto dei livelli essenziali e degli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), si realizza attraverso:

- a) l'individuazione delle competenze, finalizzata a ricostruire e identificare le competenze che il soggetto ha acquisito attraverso il documento di supporto alla messa in trasparenza, di cui all'articolo 66 septies, comma 2;
- b) la validazione delle competenze, che consente al soggetto interessato di ottenere il riconoscimento delle competenze individuate attraverso il rilascio del documento di validazione, di cui all'articolo 66 septies, comma 3, sulla base del documento di cui alla lettera a), di altra documentazione presentata dal soggetto interessato e di un colloquio di valutazione tecnica.

3. Il centro per l'impiego, per l'erogazione dei servizi, di cui al comma 2, nomina il responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze e si avvale del supporto delle seguenti figure professionali:
 - a) per l'individuazione delle competenze, di operatori qualificati a svolgere la funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, che hanno i requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
 - b) per la validazione delle competenze, di un operatore qualificato a svolgere la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti procedurali e metodologici, inserito nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui all'articolo 66 decies, comma 7, e di un operatore qualificato a svolgere la funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, inserito nell'elenco degli esperti di settore di cui all'articolo 66 decies, comma 5.
4. L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale affinché i centri provinciali per l'educazione degli adulti supportino i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo.
5. L'ARTI può altresì promuovere accordi di collaborazione con gli enti bilaterali per supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai processi di individuazione e validazione delle competenze dei lavoratori dei settori economici di interesse degli stessi enti bilaterali.

Art. 66 septies

Esi del procedimento di individuazione e validazione delle competenze

1. L'esito del procedimento di individuazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all'articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi:
 - a) anagrafica del richiedente;
 - b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte;
 - c) competenze che possono essere oggetto di validazione e relative evidenze a supporto;
 - d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze.
2. La registrazione di cui al comma 1 ha valore di documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 13/2013.
3. L'esito del procedimento di validazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all'articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi:
 - a) caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;
 - b) unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;
 - c) modalità di valutazione;
 - d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze.
4. Al soggetto interessato è rilasciato un documento di validazione per accedere alla procedura di certificazione. Il documento di validazione riporta, oltre agli elementi registrati sul libretto formativo ai sensi del comma 3, gli ulteriori standard minimi di attestazione definiti dall'articolo 6 del d.lgs. 13/2013.

Art. 66 octies

Dichiarazione degli apprendimenti

1. Gli organismi formativi accreditati, su richiesta dell'interessato, rilasciano la dichiarazione degli apprendimenti a seguito di:
 - a) percorsi di formazione formale per i quali non è prevista l'attivazione di un processo di certificazione;
 - b) percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o di certificato di competenze, se il percorso non si conclude con il rilascio della certificazione prevista, ivi compresi i casi di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.
2. La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l'ingresso in altri percorsi formativi.

Art. 66 nonies

Certificazione delle competenze

1. Il procedimento di certificazione delle competenze è finalizzato al riconoscimento formale delle competenze ed è attivato:
 - a) su richiesta dell'organismo formativo, al termine di un percorso formativo;
 - b) dal soggetto interessato, in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze di cui all'articolo 66 sexies o, nei casi di cui all'articolo 66 ter comma 3, a seguito della richiesta di accesso diretto all'esame. (275)
2. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude con un esame, che comprende almeno una prova prestazionale e un colloquio tecnico davanti alla commissione di cui all'articolo 66 decies, per il rilascio da parte della Regione di uno dei seguenti certificati:
 - a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso delle conoscenze e abilità di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
 - b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute in una o più figure professionali.
3. Se la qualifica è conseguita in esito ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002, le prove di valutazione finale si articolano secondo le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione stabiliti dalla disciplina statale in materia.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale definisce con deliberazione appositi standard per la realizzazione dell'esame di certificazione delle competenze con riferimento:

- a) alla valutazione delle unità di competenze;
 - b) al rispetto delle regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;
 - c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.
5. Per la certificazione che fa seguito al percorso di individuazione e validazione delle competenze, la deliberazione di cui al comma 4 definisce anche:
- a) il numero massimo di candidati esterni che possono accedere all'esame previsto in esito ad un percorso formativo e il limite di costo per l'accesso all'esame; (276)
 - b) le modalità per la realizzazione e svolgimento di specifiche sessioni di esame che la Regione può organizzare, anche attraverso specifici accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, per i soggetti che non possono accedere all'esame ai sensi della lettera a), e l'importo dell'eventuale contributo richiesto agli stessi, nei limiti di cui all'articolo 14 ter, comma 6 della l.r. 32/2002. (277)

Art. 66 decies

Commissione d'esame per la certificazione delle competenze

1. Il direttore della competente struttura regionale o il dirigente da lui delegato (278) regionale nomina la commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale o del certificato di competenze.
2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:
- a) un presidente;
 - b) due componenti iscritti nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;
 - c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.
3. Per il rilascio del certificato di competenze, la commissione è composta da:
- a) un presidente;
 - b) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;
 - c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.
4. I presidenti delle commissioni, di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettera a) sono individuati, tra i dipendenti dell'amministrazione regionale, dal direttore o dal dirigente regionale che, ai sensi del comma 1, nomina la commissione. (278) I presidenti possono altresì essere individuati tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza da non più di cinque anni, oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, individuati ai sensi del comma 7.
5. I componenti di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) sono individuati dal dirigente della struttura regionale competente, in base al settore economico e alla figura professionale cui il certificato fa riferimento fra gli iscritti nell'elenco degli esperti di settore, istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Per l'accesso a tale elenco è necessaria l'esperienza professionale (279) maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente, negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali.
6. Nel caso di mancanza di disponibilità di nominativi iscritti negli elenchi di cui al comma 5, la designazione degli esperti è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
7. I componenti di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c) sono individuati tra gli iscritti nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale e sono designati dai seguenti soggetti:
- a) dall'organismo formativo, se la commissione d'esame è nominata in esito ad un percorso formativo;
 - b) dal dirigente della struttura regionale competente, se la commissione d'esame è nominata per le specifiche sessioni di esame di cui all'articolo 66 nonies, comma 5, lettera b).
8. Nel caso di motivata impossibilità da parte dell'organismo formativo a designare l'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze ai sensi del comma 7, lettera a), l'organismo formativo individua il componente della commissione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.
9. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c) questi ultimi limitatamente al ruolo di presidente di cui al comma 4: (280)
- a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione o di coordinamento nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo;
 - b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di individuazione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell'articolo 66 nonies.
10. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.
11. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
12. Nel caso in cui l'esame a conclusione del percorso formativo sia sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni, ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 5, lettera a), i candidati esterni sono esaminati dalla medesima commissione che esamina i candidati in esito al percorso formativo.

Art. 66 undecies

Oneri per lo svolgimento dell'esame

1. L'indennità da corrispondere ai componenti della commissione d'esame di cui all'articolo 66 decies è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a) numero dei candidati;
 - b) numero di unità di competenze da certificare;
 - c) livello della qualifica.
2. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 66 decies sono sostenuti:
 - a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l'esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo o candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 5, lettera a);
 - b) dalla Regione per le sessioni di esame organizzate ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 5, lettera b).

Sezione III

Dichiarazione di equipollenza

Art. 66 duodecies

Dichiarazione di equipollenza

1. Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013, i titoli rilasciati da altre regioni nell'ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale.
2. In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento.
3. Il dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l'equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.

Capo II

Accreditamento

Sezione I

Soggetti e tipologie di accreditamento (115)

Art. 67

Finalità dell'accREDITamento e soggetti accreditabili (14)

1. L'accREDITamento è il riconoscimento dell'idoneità di organismi pubblici o privati, aventi o meno scopo di lucro, che hanno tra le proprie finalità la formazione, ad erogare attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della l.r. 32/2002.
2. L'accREDITamento ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002.
3. L'accREDITamento permette all'organismo formativo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all'ingresso in formazione, e all'orientamento in uscita dal percorso formativo.

Art. 68

Istituzione dell'elenco degli organismi accreditati per la formazione (15)

1. E' istituito l'elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati alla formazione.
2. Il dirigente della competente struttura regionale che rilascia l'accREDITamento (116) provvede alla tenuta dell'elenco indicato al comma 1.

Art. 69

Soggetti non tenuti all'accREDITamento (117)

1. Non sono soggetti all'accREDITamento:
 - a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;
 - b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
 - c) le istituzioni scolastiche e le università, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti; (187)
 - d) le istituzioni scolastiche e le università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002;
 - e) abrogata; (188)
 - f) gli istituti tecnici superiori (ITS) per i percorsi (189), di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera b) della l.r. 32/2002;
 - g) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale;
 - g bis) gli istituti scolastici e i centri provinciali per l'educazione degli adulti che, previo accordo con la Regione, svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell'esame di certificazione delle competenze. (251)

Art. 70

Regimi particolari di accreditamento (17)

1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il rilascio di un accreditamento speciale agli organismi formativi che svolgono:
- formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);
 - formazione erogata da grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, ai propri dipendenti qualora l'accreditamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;
 - orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale.
- c bis) percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 14 della l.r. 32/2002, erogati dagli istituti professionali di stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107). (190)
2. I soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, ad esclusione delle grandi imprese di cui al comma 1, lettera b) (252), sono sottoposti al punteggio del monte crediti, di cui all'articolo 72 bis, e al sistema di valutazione, di cui all'articolo 73.
3. Gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 32/2002, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 71, comma 1, ulteriori requisiti definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2.

Art. 70 bis

Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione (117)

Abrogato.

Sezione II

Requisiti di accesso e di mantenimento dell'accreditamento (118)

Art. 71

Requisiti per l'accreditamento (18)

1. L'accreditamento è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, previa verifica del possesso dei requisiti riferiti:
- alla struttura organizzativa ed amministrativa;
 - alla struttura logistica;
 - al sistema di relazioni con il contesto locale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabilite le specifiche tecniche dei requisiti e le modalità e procedure per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento.

Art. 71 bis

Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa (119)

1. Con riferimento alla struttura organizzativa ed amministrativa di cui all'articolo 71, comma 1, lettera a), l'organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
- presenza nello statuto di finalità formative;
 - adeguata situazione economico-finanziaria;
 - adeguate risorse professionali con riferimento alle figure di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria e di coordinamento delle attività formative e alla figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze;
 - adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo le norme di riferimento relative ai sistemi di qualità in uso a livello nazionale e internazionale indicati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2. (281)
2. Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso della certificazione di qualità, di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti ad acquisirla entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, comunque non superiore ad un periodo di centottanta giorni dalla data dell'atto di accreditamento. (191)

Art. 71 ter

Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale (120)

1. Con riferimento alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale, di cui all'articolo 71, comma 1, lettere b) e c), l'organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
- disponibilità di locali, arredi ed attrezzature adeguati e coerenti alla realizzazione di attività formative e utilizzati in modo esclusivo per l'attività formativa;
 - prossimità tra uffici amministrativi e aule di formazione;
 - essere in regola con le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- c bis) rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali; (253)
- d) garantire un servizio minimo di accoglienza rivolto all'utenza;
- e) capacità di contribuire ad attività di indagine, finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale.

1 bis. Abrogato. (254)

Art. 71 quater

Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento (121)

1. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:
 - a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, (282) di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
 - c) che hanno commesso gravi (283) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
 - d) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
 - d bis) per i quali risultino misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); (284)
 - d ter) il cui legale rappresentante abbia ricoperto il medesimo ruolo in un altro organismo formativo che sia stato soggetto a revoca dell'accREDITAMENTO, nei cinque anni precedenti la domanda, per i casi indicati nell'articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o), e nei due anni precedenti la domanda per gli altri casi indicati nello stesso comma 1. (284)
 - e) il cui legale rappresentante o le cui figure di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa e finanziaria abbiano ricoperto una di tali funzioni (192) (285) in organismi formativi che siano stati soggetti a revoca dell'accREDITAMENTO nei cinque anni precedenti la domanda per grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle attività di formazione professionale, sempre che tale negligenza, malafede o errore sia stata ad essi attribuita.
2. Non possono altresì presentare domanda di accREDITAMENTO gli organismi formativi se nei confronti del legale rappresentante e delle altre figure di presidio:
 - a) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
 - b) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; (255)
 - c) Abrogata. (286)

Art. 71 quinquies

Mantenimento e verifica dell'accREDITAMENTO (122)

1. Ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO gli organismi formativi sono tenuti a:
 - a) conservare i requisiti previsti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
 - a bis) non incorrere in una delle cause di cui all'articolo 71 quater; (287)
 - b) avere una soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione, definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2;
 - c) adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate;
 - d) garantire l'aggiornamento professionale delle figure di presidio;
 - e) garantire l'efficienza e l'efficacia delle attività formative realizzate.
2. La verifica del mantenimento dei requisiti per l'accREDITAMENTO è effettuata dalla Regione.

Art. 72

Efficienza ed efficacia delle attività formative (19)

1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, sono definiti i requisiti di efficienza e di efficacia delle attività formative realizzate, di cui all'articolo 71 quinquies, comma 1, lettera e) con riferimento:
 - a) al rispetto dei livelli minimi di efficienza, ivi compreso il livello di capacità progettuale e il livello di abbandono;
 - b) al rispetto dei livelli minimi di efficacia ivi compreso:
 - 1) il livello di successo formativo;
 - 2) la soddisfazione dell'utenza, misurata con riferimento ad almeno i seguenti elementi di valutazione:
 - 2.1. modalità di pubblicizzazione e selezione del corso;
 - 2.2. qualità della docenza e dello stage, se previsto;
 - 2.3. qualità del tutoraggio;
 - 2.4. adeguatezza del materiale didattico, dei locali e delle attrezzature;
 - 2.5. qualità delle misure di accompagnamento;

3) la valutazione degli esiti occupazionali a conclusione delle attività formative, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato, tenendo conto della profilazione degli utenti ovvero del loro inserimento in gruppi omogenei sulla base del titolo di studio, dello stato occupazionale, dell'età, del genere e dello stato di disabilità. La valutazione degli esiti occupazionali non deve superare il 18 per cento dei crediti massimi ottenibili, di cui all'articolo 72 bis.

Art. 72 bis

Crediti e debiti del sistema di accreditamento (20)

1. A seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti definiti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter e della verifica dell'assenza delle cause ostative di cui all'articolo 71 quater (288), agli organismi formativi che conseguono l'accreditamento è assegnato un punteggio iniziale di monte crediti.
2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell'erogazione dei servizi, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 71, comma 2, stabilisce gli indicatori per l'attribuzione di crediti aggiuntivi o debiti in diminuzione in relazione al mantenimento dei requisiti per l'accreditamento stabiliti dall'articolo 71 quinquies. Sono inoltre stabiliti debiti in caso di irregolarità accertate nell'ambito della gestione delle attività formative e nell'uso improprio dell'accreditamento nella fase di pubblicizzazione delle attività formative (256).
3. Abrogato. (193)
4. I crediti e i debiti sono attribuiti con un criterio di proporzionalità con riferimento alle attività oggetto di valutazione.

Art. 73

Valutazione degli organismi formativi (21)

1. Al fine di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi e fornire all'utenza elementi utili alla scelta delle attività formative, con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato il sistema di valutazione degli organismi formativi.
2. La performance è la misurazione del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi mediante un indice di valutazione risultante dalla media ponderata di:
 - a) un indice sintetico di accreditamento, calcolato in riferimento ai requisiti di cui agli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
 - b) un indice sintetico di valutazione, calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 72, con particolare attenzione agli esiti occupazionali conseguiti.
3. Gli organismi formativi, valutati secondo la performance indicata al comma 2, sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito informativo della Giunta regionale in ordine decrescente di indice di valutazione.
4. L'indice di valutazione di cui al comma 2 e tutte le informazioni che vi concorrono sono rese disponibili nel catalogo regionale dell'offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter, mediante il sito informativo della Giunta regionale.
5. Abrogato. (194)
6. Abrogato. (194)
7. Abrogato. (194)

Art. 73 bis

Monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) (195)

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione tecnica superiore, realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) nell'ambito dei piani territoriali adottati ogni triennio dalla Regione, si attua tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento dell'autorizzazione e per l'accesso al finanziamento del fondo nazionale ITS, di cui all'Allegato A, punto 5, lettera b), del decreto ministeriale 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori - ITS).

Sezione III

Procedura di accreditamento, sospensione, revoca e rinuncia (123)

Art. 74

Procedura di accreditamento

1. L'organismo che intende richiedere l'accreditamento presenta la domanda alla competente struttura regionale. (22)
2. Entro centoventi (196) giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, (257) adotta il relativo provvedimento.
- 2 bis. In caso di inammissibilità della domanda per due volte consecutive l'organismo non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento di inammissibilità. (258)
3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.
- 3 bis. In caso di rigetto della domanda per due volte consecutive (259), l'organismo non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto. (23)
4. Gli organismi (24) già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo 71 bis, comma 1, lettera d), sono soggetti (124), ai fini dell'accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.

4 bis. L'organismo formativo è tenuto a comunicare alla competente struttura regionale le eventuali variazioni inerenti i requisiti per il mantenimento di cui all'articolo 71 quinquies intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento. (260) (289)

4 ter. Il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il permanere dei requisiti. (290)

4 quater. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2 sono individuate in particolare:

- a) le cause di inammissibilità, di rigetto della domanda e le ipotesi di rinuncia dell'accreditamento;
- b) le variazioni che devono essere comunicate al settore regionale competente, intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento e le modalità di comunicazione delle stesse;
- c) le ipotesi e le modalità di passaggio dell'accreditamento da un soggetto ad un altro. (290)

Art. 75

Revoca dell'accreditamento (25)

1. La Regione procede alla revoca dell'accreditamento:

- a) nel caso di condanna con sentenza definitiva del legale rappresentante dell'organismo per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1, della dir. 2014/24/UE; (291)
- b) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
- c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento, di quella per l'assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;
- d) in caso di mancato ottenimento della certificazione di qualità entro i termini di cui all'articolo 71 bis, comma 2 e, comunque, in assenza di una certificazione valida (125); (292)
- e) nel caso di cancellazione dell'organismo dal registro delle imprese;
- f) nel caso di mancato adeguamento, entro dodici mesi, a quanto richiesto con il provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 76;
- g) nel caso di mancato svolgimento per due anni consecutivi di attività formative riconosciute o finanziate ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 32/2002, finanziate da altri fondi pubblici o da fondi interprofessionali; (261)
- h) nel caso di applicazione di debiti sino all'esaurimento del monte crediti di cui all'articolo 72 bis; (126)
- i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
- l) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- m) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
- m bis) nel caso di violazione del rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); (262)
- n) nel caso di stato di liquidazione giudiziale (293) dell'organismo o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- o) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale;
- o bis) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; (263)
- o ter) nel caso in cui l'organismo non mantenga il requisito di cui all'articolo 71 quinquies, comma 1, lettera b). (263)

2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, (127) della l.r. 32/2002.

3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.

4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o) non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati al comma 1 il suddetto termine è ridotto a due anni. (198)

5. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.

Art. 76

Sospensione dell'accreditamento (26)

1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71 quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento. (128)

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:

- a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all'efficacia o efficienza;
- b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accreditamento;
- c) che l'organismo è in stato di liquidazione volontaria. (294)

4. L'accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio

di un non corretto uso delle risorse pubbliche.

5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, (129) della l. r. 32/2002.

6. La sospensione dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.

7. La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell'accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza. (162)

Art. 76 bis

Rinuncia all'accreditamento (27)

1. L'organismo formativo accreditato che rinuncia all'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.
2. L'organismo formativo accreditato che rinuncia all'accreditamento è comunque tenuto al completamento delle attività formative in corso.
3. L'organismo che ha rinunciato all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni (199) dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.
- 3 bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica agli organismi formativi sottoposti al regime particolare di accreditamento di cui all'articolo 70, comma 1, lettere c) e c bis), i quali non possono presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati. (295)
4. Abrogato. (264)

Capo III

Attività formative

Sezione I

Progettazione e realizzazione di percorsi formativi (53)

Art. 76 ter

Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica (131)

1. Il catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica è lo strumento di raccolta delle opportunità formative esistenti sul territorio regionale ed è organizzato secondo i seguenti criteri:
 - a) completezza delle informazioni relative all'intervento formativo;
 - b) riconoscibilità dell'offerta formativa finanziata e riconosciuta mediante l'utilizzo di un logo unico regionale;
 - c) certezza dei tempi di erogazione dell'offerta formativa;
 - d) territorialità, con riferimento alla distribuzione dell'offerta sul territorio;
 - e) tempestività nell'alimentazione delle informazioni;
 - f) trasparenza delle opportunità formative mediante la pubblicizzazione sul sito informativo della Giunta regionale e presso i centri per l'impiego.
2. Il catalogo riporta le informazioni sui destinatari, la fonte di finanziamento, la tipologia di attività formativa, i titoli in esito ai percorsi, l'area territoriale, la tempistica di realizzazione e i soggetti che realizzano l'intervento con la valutazione di cui all'articolo 73 e ogni altra informazione sull'offerta formativa.
3. Sono tenuti ad alimentare il catalogo i soggetti del sistema della formazione professionale di cui all'articolo 16 bis della l.r. 32/2002.
4. Il catalogo regionale è utilizzato dai centri per l'impiego al fine di informare e orientare gli utenti rispetto all'offerta formativa programmata.

Art. 77

Standard dei percorsi formativi (54)

1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:
 - a) alle diverse tipologie di percorsi;
 - b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;
 - c) all'articolazione ed all'attività dei percorsi;
 - d) alla verifica dei requisiti di ingresso.
2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti.

Art. 77 bis

Tipologie di percorsi formativi (55)

1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati.
2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la Giunta regionale definisce:
 - a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi;
 - b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza;

- c) la durata minima dei percorsi;
- d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;
- e) i livelli professionali degli operatori;
- f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito del percorso formativo;
- g) la quota di formazione a distanza;
- h) le tipologie di qualifiche conseguibili.

Art. 77 ter
Obiettivi di apprendimento

1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l'occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.
2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere:
 - a) con quelle di un'intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;
 - b) con una o più unità di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica.
3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze tecnico professionali connesse ad attività professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli standard definiti (265) dalle normative stesse.

Art. 77 quater
Articolazione e attività dei percorsi

1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.
2. Ciascuna unità formativa è identificata:
 - a) dall'insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;
 - b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
 - c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.
3. Ogni percorso formativo prevede attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell'utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività.

Art. 77 quinquies
Verifica dei requisiti di ingresso

1. Prima dell'inizio di ogni percorso l'organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalità di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all'attività formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all'attività formativa.

Art. 77 sexies
Riconoscimento delle attività formative (55) (132)

1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali e le attività formative rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, è effettuato dalla Regione. (163)
2. Abrogato.(164)
3. I controlli sulle attività riconosciute sono finalizzati a:
 - a) accertare la conformità delle attività formative ai progetti riconosciuti;
 - b) verificare il regolare svolgimento dei corsi;
 - c) verificare la soddisfazione dell'utenza.

Art. 78
Interventi formativi

Abrogato. (56)

Art. 79
Finanziamenti a domanda individuale

1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo, salvo i casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. (133)

Art. 80
Percorsi formativi e crediti

Abrogato. (56)

Art. 81
Conclusione delle attività formative

Abrogato. (56)

Art. 82

Criteri di composizione della commissione d'esame

Abrogato. (56)

Art. 83

Modalità di lavoro della commissione d'esame

Abrogato. (56)

Art. 84

Indennità per i componenti della commissione d'esame

Abrogato. (56)

Art. 85

Moduli professionalizzanti

Abrogato. (56)

Art. 86

Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

Abrogato. (56)

Sezione I bis

Tirocini non curricolari (79)

Art. 86 bis

Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore garantisce la qualità e l'efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione. In particolare è tenuto a:

- a) fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio;
- b) supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative;
- c) nominare un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative fra i soggetti indicati all'articolo 86 sexies, comma 1;
- d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 17 ter, comma 7, della l.r. 32/2002;
- e) predisporre e inviare alla Regione la convenzione e il progetto formativo entro il giorno antecedente a quello di inizio del tirocinio;
- f) predisporre con il soggetto ospitante il dossier individuale e la relazione finale;
- g) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto della normativa regionale, degli obblighi previsti nella convenzione e degli obiettivi e modalità attuative indicate nel piano formativo individuale del tirocinante.

2. Il soggetto promotore è tenuto a comunicare:

- a) alla Regione i casi in cui il soggetto ospitante non ha adottato le misure necessarie per superare le criticità segnalate ai sensi del comma 1, lettera g);
- b) alla Regione e alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente i casi di violazione non sanabile da parte del soggetto ospitante, di cui all'articolo 86 quater decies.

Art. 86 ter

Requisiti e obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla l. 68/1999;
- c) non avere effettuato licenziamenti, nella medesima unità operativa in cui si attiva il tirocinio, (296) per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
- d) non avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti dal soggetto ospitante durante tutta la durata del tirocinio.

3. Il soggetto ospitante è tenuto a:

- a) garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE) e a garantire altresì, se prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del citato d.lgs. 81/2008;
- b) mettere a disposizione del tirocinante tutta la strumentazione e le attrezzature necessarie per l'attività da svolgere durante il tirocinio;
- c) effettuare la comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 17 ter, comma 6, della l.r. 32/2002 e a trasmetterla al **soggetto**

promotore, se diverso dal centro per l'impiego;

d) comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio verificatesi per i casi indicati all'articolo 86 quater, comma 3;

e) nominare il tutore del tirocinante fra i soggetti indicati all'articolo 86 septies, comma 1.

4. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito, comunicandolo formalmente al tirocinante e al soggetto promotore.

5. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo, non può utilizzare il tirocinio in alternativa a contratti di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai periodi di picco delle attività, né impiegare il tirocinante per sostituire il personale dipendente nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.

6. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini in favore di professionisti iscritti ad ordini o collegi per attività tipiche oppure riservate alle professioni ordinistiche.

6 bis. Il soggetto ospitante con sedi in più regioni può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, comma 5 ter del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, indicando tale scelta nella convenzione di cui all'articolo 86 octies, comma 1. (297)

Art. 86 quater

Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;

b) seguire le indicazioni del tutore nominato dal soggetto promotore e di quello nominato dal soggetto ospitante facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

f) partecipare agli incontri concordati con il tutore nominato dal soggetto promotore per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

2. Il tirocinante, se previsto nel progetto formativo, può beneficiare dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

3. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio:

a) per i periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità;

b) per malattia o impedimenti gravi e documentati che abbiano reso impossibile lo svolgimento del tirocinio, se l'assenza è pari o superiore a trenta giorni solari;

c) per i periodi di chiusura della sede operativa dove si svolge il tirocinio e per le eventuali sospensioni programmate all'interno del progetto formativo. (298)

3 bis. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio. (299)

4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutore nominato dal soggetto ospitante e al tutore nominato dal soggetto promotore.

Art. 86 quinquies

Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso

1. L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 600,00 euro (311) mensili lordi. Il rimborso è corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70 per cento delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Qualora la partecipazione sia inferiore al 70 per cento il rimborso forfetario può essere ridotto fino a 400,00 euro (311) mensili. (300)

2. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o nel caso di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.

Art. 86 sexies

Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto promotore

1. Il tutore nominato dal soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.

2. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) concorre all'elaborazione del progetto formativo, d'intesa con il tutore nominato dal soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio;

b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;

c) monitora il buon andamento del percorso di tirocinio e il rispetto del progetto formativo, anche attraverso incontri con il

firocinante e con il tutore nominato dal soggetto ospitante da svolgersi almeno a metà del tirocinio e in prossimità della sua conclusione;

d) elabora il dossier individuale e la relazione finale di cui all'articolo 86 octies, commi 4 e 5, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante.

3. Il tutore di cui al comma 1 non può seguire contemporaneamente più di quaranta tirocinanti.

Art. 86 septies

Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante

1. Il tutore nominato dal soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro ed è individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo e adeguate a garantirne il raggiungimento degli obiettivi. (301)

2. Per i soggetti ospitanti elencati all'articolo 86 nonies, comma 1, lettera a) il tutore è il legale rappresentante o il libero professionista.

3. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o per altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;

b) vigila sulla regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;

c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze;

d) collabora attivamente con il tutore nominato dal soggetto promotore all'elaborazione del progetto formativo, alla progressiva composizione del dossier individuale e alla predisposizione della relazione finale di cui all'articolo 86 octies, commi 4 e 5.

d bis) promuove e supporta lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo anche coordinandosi con gli altri dipendenti del soggetto ospitante. (302)

4. Il tutore di cui al comma 1 non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. Nel limite sono ricomprese anche altre forme di tirocinio o di esperienza formativa svolta sul luogo di lavoro che prevedano la presenza di un tutore del soggetto ospitante.

Art. 86 octies

Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale

1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo.

2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all'articolo 86 nonies.

3. Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e contiene:

a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;

c) la durata e l'orario di svolgimento giornaliero e settimanale (303) del tirocinio, comunque inferiore all'orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante;

d) gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio in relazione agli standard dei repertori regionali;

e) le modalità di svolgimento del tirocinio;

f) gli estremi identificativi delle assicurazioni;

g) la sede di svolgimento e il settore di attività;

h) l'entità dell'importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.

4. Il dossier individuale è compilato durante lo svolgimento del tirocinio e riporta la descrizione delle attività effettivamente svolte dal tirocinante, in relazione agli standard dei repertori regionali, e le evidenze documentate che comprovano i risultati raggiunti. Il modello di dossier individuale è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.

5. Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale, al tirocinante è rilasciata una relazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte, con riferimento agli standard dei repertori regionali. La relazione, redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura regionale, è composta da una sezione descrittiva e da un'attestazione finale. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto formativo.

6. Il dossier individuale e la relazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66 quinquies a 66 nonies.

7. I documenti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono redatti attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b bis), che assicura altresì la trasmissione alla Regione dei documenti di cui ai commi 1 e 3.

8. La convenzione e il progetto formativo sono messi a disposizione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente.

Art. 86 nonies

Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti

1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente attivi, con riferimento all'unità operativa dove è attivato il tirocinio,(304) è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:

a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:

1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato");

2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

3) per le imprese "start-up innovative" di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012;

4) per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni professionali, (304) iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;

b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;

c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;

d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'articolo 86 decies per i soggetti ospitanti privati, con arrotondamento all'unità superiore. (305)

2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato con arrotondamento all'unità superiore. (305)

3. Ai fini del computo del numero di dipendenti di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) non sono ricompresi i lavoratori apprendisti;

b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato. (306)

3 bis. Ai fini del computo del numero massimo di tirocini contemporaneamente attivi, non sono considerati i tirocini promossi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002 e i tirocini di inclusione sociale. (307)

Art. 86 decies

Deroga al limite dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti privati

1. I soggetti ospitanti privati di cui all'articolo 86 nonies, comma 1, lettera d), possono attivare ulteriori tirocini in deroga ai limiti ivi indicati, qualora nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione degli stessi, abbiano assunto uno o più tirocinanti a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno sei mesi, con orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento di quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) un tirocinio se è stato assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti ospitati;

b) due tirocini se sono stati assunti almeno il 50 per cento dei tirocinanti ospitati;

c) tre tirocini se sono stati assunti almeno il 75 per cento dei tirocinanti;

d) quattro tirocini se sono stati assunti il 100 per cento dei tirocinanti ospitati.

Art. 86 undecies

Registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino

1. Al termine del tirocinio il tirocinante può chiedere al centro per l'impiego la registrazione dell'esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 66 bis. A tal fine, se il tirocinio non è stato promosso dal centro per l'impiego, il tirocinante presenta la relazione finale.

Art. 86 duodecies

Informazione e monitoraggio

1. L'ARTI, anche attraverso i centri per l'impiego, esercita le funzioni di gestione degli interventi di politica attiva nei confronti dei potenziali utenti informandoli sulle possibilità di utilizzo dei tirocini e, per quanto di propria competenza, esercita la funzione di supporto alla struttura regionale competente in materia di controlli sui tirocini.

2. La Regione, anche attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) bis, effettua il monitoraggio sull'andamento dei tirocini, con particolare riferimento agli esiti occupazionali.

3. Con cadenza almeno annuale, il report di monitoraggio è trasmesso alla Commissione consiliare competente, alla Commissione regionale permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale.

Art. 86 terdecies

Interruzione del tirocinio

1. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore possono interrompere il tirocinio in caso di inadempienze gravi da parte di uno dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo.

2. L'interruzione del tirocinio e le sue motivazioni devono essere comunicate alla Regione, che effettua le dovute verifiche al

fine di adottare i provvedimenti conseguenti.

Art. 86 quaterdecies Violazioni sanabili e non sanabili

1. In attuazione dell'articolo 17 quater 2 della l.r. 32/2002, il dirigente della struttura regionale competente accerta se la violazione rilevata in sede di attivazione e svolgimento del tirocinio è di natura sanabile o non sanabile al fine di applicare le misure correttive di cui al medesimo articolo.
2. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 sulle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini, le violazioni non sanabili si riferiscono:
 - a) al tirocinio attivato da un soggetto non titolato alla promozione del tirocinio;
 - b) alla mancanza della convenzione e del progetto formativo;
 - c) alla coincidenza tra soggetto ospitante privato e soggetto promotore privato;
 - d) alla mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi;
 - e) alla mancata individuazione del tutore da parte del soggetto promotore o da parte del soggetto ospitante;
 - f) alla violazione dei limiti di durata minima e massima come risultanti dal progetto formativo. La violazione è sanabile se al momento dell'accertamento, la durata prevista dalla normativa regionale può essere ancora ripristinata;
 - g) agli obblighi relativi all'erogazione del rimborso spese forfettario;
 - h) alla mancata redazione della relazione finale di cui all'articolo 86 octies comma 5.
3. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 17 quater della l.r. 32/2002 sull'ammissibilità dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, fatti salvi i tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato rispetto:
 - a) del limite dell'età minima del tirocinante;
 - b) del divieto di attivare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale;
 - c) del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
 - d) del divieto di ospitare un tirocinante con il quale c'è già stato un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.
4. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli da 86 bis a 86 quater sui requisiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato possesso o alla perdita dei requisiti richiesti al soggetto ospitante.
5. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 86 nonies e 86 decies sul numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, le violazioni non sanabili si riferiscono alla violazione del limite relativo al numero dei tirocini contemporaneamente attivabili dal soggetto ospitante.
6. Nel caso in cui il dirigente della struttura regionale competente accerti una delle violazioni non sanabili i tirocini sono interrotti a partire dalla data di accertamento, fatti salvi gli effetti progressi. Spettano al tirocinante i rimborsi spese non percepiti spettanti fino alla data di interruzione del tirocinio.
7. Le violazioni non ricomprese nei commi da 2 a 5 sono sanabili se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate.

Sezione II

Istruzione e formazione tecnica superiore (134)

Art. 87

Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (135)

1. Nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 23 della l.r. 32/2002, la Commissione regionale permanente tripartita è sentita per: (239)
 - a) l'individuazione dei settori, delle qualifiche e delle specializzazioni, finalizzata al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
 - b) l'analisi degli esiti occupazionali.

Art. 87 bis

Commissione d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore (240)

1. La commissione d'esame per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002 è nominata dalla Regione ed è costituita da:
 - a) un presidente, individuato dalla Regione;
 - b) un rappresentante dell'istituto scolastico, uno dell'università e uno dell'organismo formativo, designati dal soggetto attuatore, di cui due individuati tra i docenti del corso;
 - c) due esperti in ambiti attinenti al profilo del corso, designati dalle associazioni di categoria, ordini, collegi ed enti rappresentativi del settore economico di riferimento.
2. Il presidente, di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi di cui all'articolo 66 decies, comma 4.
3. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione individua anche i relativi supplenti.
4. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

5. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Art. 88

Funzioni del Comitato regionale (136)

Abrogato.

Capo IV

PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA (85)

Sezione I

Rendicontazione delle spese

Art. 89

Sistema di riconoscimento delle spese (137)

1. Per gli interventi formativi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della l.r. 32/2002 realizzati dagli organismi attuatori, l'amministrazione competente indica una delle seguenti modalità per il riconoscimento delle spese:

- a) sistema di rendicontazione a costi reali;
- b) sistema di rendicontazione per finanziamenti a tasso forfetario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
- c) sistema dei costi unitari standard.

2. I sistemi di cui al comma 1, lettere b) e c), in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti in materia, trovano applicazione di norma negli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo. Tali sistemi possono essere applicati anche agli interventi formativi finanziati con altri fondi qualora espressamente previsto dal soggetto che ne ha la titolarità.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il Fondo sociale europeo nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e proporzionalità a tutela degli interessi dell'utenza e del buon utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 90

Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e b), comunicano alla Regione (165), mediante il sistema informativo regionale, le spese effettivamente sostenute, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.

2. Relativamente al sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per le categorie di costo definite. (138)

3. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all'articolo 89, comma 1, lettera c), comunicano alla Regione (165) le ore di attività di formazione svolte, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.

Art. 91

Verifica dei rendiconti di spesa

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della definizione del saldo, presentano alla Regione (166) il rendiconto finale di spesa.

2. La Regione (166) effettua la verifica dei rendiconti di spesa.

3. La deliberazione di cui all'articolo 89 comma 3, stabilisce le condizioni per l'ammissibilità e finanziabilità della spesa sulla base dei seguenti criteri:

- a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;
- b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;
- c) comprovabilità;
- d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.

4. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) la comprovabilità e la verificabilità delle spese è richiesta esclusivamente per le categorie di costo definite (139).

5. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Art. 92

Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all'articolo 89, comma 1, lettera c), al fine della definizione del saldo trasmettono alla Regione (167) la documentazione comprovante le attività svolte e gli esiti delle stesse. Non sono richiesti giustificativi di spesa.

2. L'amministrazione effettua la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione di chiusura secondo quanto previsto nella deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.

3. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Art. 93

Bilancio consuntivo

1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.

Art. 94

Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei seguenti casi:
- mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall'amministrazione;
 - grave inadempimento degli obblighi posti dall'amministrazione;
 - non conformità della tipologia di destinatari dell'intervento formativo, delle finalità ed obiettivi di competenze da acquisire, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l'intervento stesso;
 - rifiuto o grave impedimento opposti dall'organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.
2. La Regione (168), in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni non inferiore a dieci giorni.
3. Nel caso in cui l'organismo attuatore non opponga le proprie controdeduzioni nel termine indicato al comma 2, o queste non siano accolte, la Regione (168) revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

Sezione II

Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica

Art. 95

Monitoraggio e valutazione degli interventi (140)

1. La Regione cura (169) il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.
2. Abrogato. (170)
3. I dati del monitoraggio sulle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute, sono utilizzati per la valutazione degli esiti occupazionali, come previsto dall'articolo 15, comma 4, lettera b) della l.r. 32/2002.
4. La valutazione degli esiti occupazionali è utilizzata nell'ambito delle attività di programmazione come previsto all'articolo 15, commi 4 e 7 della l.r. 32/2002.
5. Gli esiti della valutazione sono resi disponibili mediante il sito informativo della Giunta regionale.
6. Le università ed i centri di ricerca pubblici possono utilizzare i dati di monitoraggio per effettuare proprie valutazioni sul sistema della formazione nel suo complesso o su singoli aspetti dello stesso.
7. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio, di cui al comma 1, e gli esiti della valutazione, di cui al comma 4, concorrono al monitoraggio e valutazione delle politiche settoriali della Regione, di cui all'articolo 22, comma 1 della l.r. 1/2015. (241)

Art. 95 bis

Verifiche degli interventi

1. Tutti gli interventi formativi sono sottoposti ad un sistema di gestione e controllo dei finanziamenti concessi nell'ambito del fondo sociale europeo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali.
2. Nell'ambito del sistema indicato al comma 1 sono previsti controlli nel corso dell'intervento formativo, da effettuarsi anche presso il luogo di svolgimento delle attività, per accertarne la regolarità.

Titolo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO (6)

Capo I

Organismi istituzionali

Sezione I

Commissione regionale permanente tripartita

Art. 96

Composizione della Commissione regionale permanente tripartita

1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:
- assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione; (141)
 - sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni più rappresentative delle imprese a livello regionale negli ambiti economici indicati dall'articolo 98, comma 1, (172) firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

- c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246);
- e) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato. (28)

2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall' articolo 23, comma 4, della l.r. 32/2002, la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento.

Art. 97

Nomina e durata in carica

1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (173) e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.

1 bis. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all'articolo 96, comma 1, lettera a), il presidente della Commissione e il vicepresidente. (142)

2. Decorso trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.

3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 98

Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese (174)

1. I sei componenti della Commissione regionale permanente tripartita designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese (175) sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti ambiti economici:

- a) agricoltura;
- b) artigianato;
- c) commercio;
- d) cooperazione;
- e) industria;
- f) turismo.

Art. 99

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese (176)

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione rappresentativa delle imprese è definito dal maggior numero di imprese iscritte alla medesima organizzazione in ciascun ambito economico indicato dall' articolo 98. (177)

2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.

3. Alla stessa organizzazione (178), anche se presente in più ambiti economici indicati dall' articolo 98, non può essere attribuito più di un componente effettivo e relativo supplente.

Art. 100

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all' articolo 98, è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.

2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:

- a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;
- b) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;
- c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore.

Art. 101

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.

2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio

regionale.

Art. 102

Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei disabili (179)

1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Art. 103

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative della imprese (180)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102, le organizzazioni rappresentative delle imprese, (181) tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente: (186)

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
- b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102.

Art. 104

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
- b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102;
- c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all' articolo 98.

Art. 105

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102, le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;
- b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102.

Art. 106

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese (182)

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione rappresentativa delle imprese (183) in ciascun ambito economico indicato dall' articolo 98;
- b) individua per ogni ambito economico l'organizzazione (184) maggiormente rappresentativa alla quale spetta designare il componente effettivo e il relativo supplente nella Commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 103, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 107

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell' articolo 100;
- b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 104, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 108

Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' articolo 105, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
- b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 105, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 109

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni sindacali dei lavoratori (185) e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80.

Sezione II

Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 110

Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale (29)

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:
 - a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;
 - b) presidenti delle amministrazioni provinciali e sindaco della città metropolitana o loro delegati;
 - c) dieci presidenti delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002, o loro delegati, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto;
 - d) Abrogata; (308)
 - e) Abrogata; (308)
 - f) Abrogata; (308)
 - g) Abrogata; (308)
 - h) Abrogata; (308)
 - i) Abrogata; (308)
2. Abrogato; (309)

Art. 111

Nomina e durata in carica (242)

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all'articolo 110, comma 1, lettera a), il presidente del Comitato e il vicepresidente.
3. Le designazioni dei componenti di cui all'articolo 110, comma 1, lettera c) (310) devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Comitato può essere nominato in presenza della metà dei componenti effettivi.
5. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Sezione III

Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 112

Composizione del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili (30)

1. Il comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della l.r. 32/2002, è costituito da:
 - a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
 - b) un componente, e relativo supplente, designato dal CAL;
 - c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.

Art. 113

Nomina e durata in carica

1. Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili

maggiormente rappresentative, nonché dell'URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall' articolo 112.

3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 114

Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

1. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112, comma 1, lettera c), (31) è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 e all' articolo 103.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;
- b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;
- c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 102 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 115

Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

1. L'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112, comma 1, lettera d), (32) è individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.

2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 ed all' articolo 104.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;
- b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;
- c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 116

Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

1. L'associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112 , comma 1, lettera e), (33) è individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale.

2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 ed all' articolo 105.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
- b) invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;
- c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Capo II

Servizi per l'impiego

Art. 117

Sistema regionale e provinciale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.

2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per l'impiego.

3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego sono:

- a) il centro per l'impiego;
- b) il servizio territoriale;
- c) lo sportello di prima accoglienza.

4. I servizi per l'impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all' articolo 119, svolgono nell'ambito del territorio di propria

competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province.

5. Le province promuovono e favoriscono l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente e nei limiti previsti dai commi 2 e 3.

Art. 118

Tipologie dei servizi per l'impiego

1. Le tipologie dei servizi per l'impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali:

- a) accoglienza;
- b) consulenza e servizi per l'occupabilità;
- c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione;
- d) servizi amministrativi per l'occupabilità;
- e) incontro domanda e offerta di lavoro;
- f) gestione del sistema informativo;
- g) gestione della struttura.

Art. 119

Standard minimi di funzionamento dei servizi

1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell'ambito delle aree funzionali individuate nell' articolo 118 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono:

- a) centro per l'impiego:
 - 1) accoglienza:
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 prima iscrizione e certificazioni;
 - 1.3 autoconsultazione;
 - 2) consulenza e servizi per l' occupabilità:
 - 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
 - 2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa;
 - 2.3 informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo;
 - 2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale;
 - 3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
 - 3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
 - 3.2 consulenza e procedure amministrative di secondo livello;
 - 4) servizi amministrativi per l' occupabilità:
 - 4.1 attività amministrative consulenziali;
 - 4.2 attività amministrative;
 - 4.3 avviamenti al lavoro con procedure predeterminate;
 - 5) gestione del sistema informativo:
 - 5.1 servizi informativi ed informatici interni ed esterni;
 - 5.2 gestione reti;
 - 6) incontro domanda e offerta di lavoro:
 - 6.1 preselezione e selezione del personale;
 - 7) gestione della struttura:
 - 7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure;
 - 7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;
 - 7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane;
 - 7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;
- b) servizio territoriale:
 - 1) accoglienza:
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 prima iscrizione e certificazioni;
 - 1.3 autoconsultazione;
 - 2) consulenza e servizi per l' occupabilità:
 - 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;

- 3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
 - 3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
 - 4) servizi amministrativi per l' occupabilità:
 - 4.1 attività amministrative consulenziali;
 - c) sportello di prima accoglienza:
 - 1) accoglienza:
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 autoconsultazione.
2. L'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e la misurazione della loro efficienza ed efficacia sono definite con le forme le modalità di cui all' articolo 121.

Art. 120

Qualità e omogeneità delle prestazioni

1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale.
2. Le strutture territoriali dei servizi per l'impiego sono contrassegnate da un logo unico approvato dalla Giunta regionale, sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza ed hanno una dimensione proporzionale all'utenza prevista.
3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area funzionale di cui all' articolo 118.
4. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego devono ottenere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la certificazione di qualità dei servizi erogati.

Art. 121

Masterplan regionale dei servizi per l'impiego

1. Per l'individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, la Giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazione dell'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego già sancito dalla Conferenza unificata, procede annualmente alla ricognizione e alla valutazione del funzionamento e dell'efficacia dei servizi per l'impiego e approva il masterplan regionale dei servizi per l'impiego, con il quale individua e definisce:
 - a) le attività in cui devono articolarsi i servizi di cui all' articolo 119;
 - b) gli indicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto, di risultato minimi che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi stessi;
 - c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all' articolo 120;
 - d) il monitoraggio e la valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni.

Capo III

Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati

Sezione I

Albo regionale delle agenzie per il lavoro

Art. 122

Articolazione e tenuta dell'albo

1. L'albo di cui all' articolo 20 bis della l.r. 32/2002 è articolato in tre sub-sezioni regionali corrispondenti alle sezioni dell'albo nazionale:
 - a) sub-sezione III "agenzie di intermediazione";
 - b) sub-sezione IV "agenzie di ricerca e selezione del personale";
 - c) sub-sezione V "agenzie di supporto alla ricollocazione professionale".
2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'albo, all'acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.

Art. 123

Soggetti autorizzati con provvedimento regionale

1. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti privati che svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione:
 - a) le agenzie di intermediazione;
 - b) le agenzie di ricerca e selezione del personale;
 - c) le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti che svolgono la predetta attività sul territorio della Regione:
 - a) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche attraverso i propri servizi costituiti in forma societaria, ad esclusione del consorzio;

- b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;
 - c) gli enti bilaterali qualora nei rispettivi statuti siano previste le attività oggetto di autorizzazione.
3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza altresì allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti pubblici che svolgono attività sul territorio della Regione, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro:
- a) i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
 - b) le camere di commercio;
 - c) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.
4. Per i soggetti di cui al comma 3, l'autorizzazione è individuale e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 124

Regime particolare di autorizzazione

1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all' articolo 6, comma 1, del d.lgs. 276/2003, non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l'attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro.
2. L'autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni.
3. L'autorizzazione per i soggetti di cui al comma 1, non comportando l'iscrizione all'albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale per le quali si applicano le procedure previste per le autorizzazioni dal presente regolamento.
4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale.

Art. 125

Requisiti per l'autorizzazione regionale

1. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione sono quelli previsti dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 1 e comma 4, lettere a) e c), del d.lgs. 276/2003.
2. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 5, del d. lgs. 276/2003.
3. I requisiti per le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 6 del d. lgs. 276/2003.
4. I requisiti per l'attività di intermediazione svolta dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro, dei lavoratori, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del d.lgs. 276/2003.
5. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei comuni, delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g) del d.lgs. 276/2003.

Art. 126

Iscrizione all'albo

1. L'iscrizione all'albo delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'iscrizione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all' articolo 125. In attesa della definitiva messa a regime del sistema, l'iscrizione all'albo, con riferimento al requisito di cui all' articolo 5, comma 1, lettera f) del d.lgs. 276/2003 è subordinata alla dichiarazione del rappresentante legale che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza l'iscrizione all'albo, che è ordinato secondo una progressione alfabetica.
4. L'iscrizione alla sub-sezione III dell'albo regionale comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alla sub-sezione IV e sub-sezione V.

Art. 127

Autorizzazione provvisoria

1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti interessati richiedono l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evince che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.

3. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.

Art. 128

Autorizzazione a tempo indeterminato

1. Decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi il dirigente della competente struttura regionale rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta. In attesa del rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.
3. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario predisposto dal dirigente della competente struttura regionale e presentano la documentazione idonea allo scopo.
4. Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività, va inteso in senso quantitativo, nel senso che l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.
5. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, è effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica desumibili da ogni unità operativa, ai sensi del comma 3.
6. L'autorizzazione definitiva non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l'attività o le attività per le quali sono direttamente autorizzati.
7. Decorsi i termini previsti dal comma 1 senza l'adozione di alcun provvedimento, la domanda si intende accettata.

Art. 129

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il dirigente della competente struttura regionale sospende, dandone comunicazione all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
2. Il dirigente della competente struttura regionale informa l'agenzia interessata delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'agenzia medesima provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.
3. Ove l'agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, il dirigente della competente struttura regionale dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione.

Art. 130

Competenze professionali

1. Le agenzie di intermediazione devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:
 - a) almeno quattro unità nella sede principale;
 - b) almeno due unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
 - c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.
2. Le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:
 - a) almeno due unità nella sede principale;
 - b) almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
 - c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
4. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 3, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione e di durata non inferiore ad un anno.
5. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

Art. 131

Locali

1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all' articolo 123.

2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell' articolo 6 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

Art. 132

Pubblicità e trasparenza

1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative sono indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, ed è affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito. E' altresì indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.

2. Le agenzie per il lavoro comunicano alla Regione l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. Tale organigramma è accessibile per consultazione da quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie.

Art. 133

Comunicazioni

1. Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente agli interessati l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle attività e l'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.

2. Il dirigente della competente struttura regionale comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i provvedimenti di autorizzazione rilasciati al fine dell'iscrizione delle agenzie nelle sub-sezioni regionali dell'albo nazionale e gli altri provvedimenti che incidono sul regime autorizzatorio.

3. Le agenzie autorizzate comunicano alla Regione gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni richieste dalla Regione.

4. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'autorizzazione è revocata.

Art. 134

Divieto di transazione commerciale

1. L'autorizzazione a tempo indeterminato o provvisoria non può essere oggetto di transazione commerciale.

2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto di autorizzazione, o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.

3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.

Sezione II

Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro

Art. 135

Definizione di servizi al lavoro

1. Ai fini del presente regolamento, sono definiti servizi al lavoro:

- a) orientamento;
- b) servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- c) monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
- d) sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
- e) ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici.

Art. 136

Forme di affidamento dei servizi al lavoro

1. La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all' articolo 135, mediante la sottoscrizione di una convenzione, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina i reciproci impegni delle parti e le modalità con cui il soggetto accreditato trasferisce alla Regione o alle province le buone pratiche realizzate nel corso dell'espletamento dell'attività.

3. I soggetti che ottengono l'affidamento di servizi al lavoro devono essere iscritti all'elenco nel momento della sottoscrizione della convenzione.

4. La procedura di accreditamento per l'affidamento di servizi al lavoro deve essere conclusa entro il termine previsto per la sottoscrizione della convenzione.

Art. 137

Articolazione e tenuta dell'elenco

1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.
2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti alla sezione regionale.
3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti alla sezione provinciale corrispondente.
4. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell'elenco e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'elenco.

Art. 138

Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati

1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
 - b) sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione;
 - c) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall' articolo 140;
 - d) l'indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro indicati all' articolo 135;
 - e) assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di:
 - 1) condanne penali, anche non definitive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
 - 2) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
 - f) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quanto previsto dall' articolo 141;
 - g) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;
 - h) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.

Art. 139

Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici

1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sede situata nel territorio della Regione;
 - b) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall' articolo 140;
 - c) disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall' articolo 141 ;
 - d) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;
 - e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.

Art. 140

Locali

1. I soggetti accreditati devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all' articolo 135.
2. I locali nei quali i soggetti accreditati svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
3. I locali adibiti allo svolgimento delle attività accreditate, ai sensi dell' articolo 7 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

Art. 141

Competenze professionali

1. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, in uno o più dei servizi al lavoro indicati all' articolo 135 o della formazione professionale o dell'orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
2. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di servizi al lavoro e di durata non inferiore ad un anno.

Art. 142

Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro

1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di una sola provincia sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla provincia medesima.
2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di due o più province sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla Regione.

Art. 143

Domanda di accreditamento

1. I soggetti che intendono essere iscritti nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nella domanda deve essere indicato il servizio o i servizi al lavoro per i quali il soggetto chiede l'accreditamento.
3. La domanda deve contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, compreso un documento analitico dal quale si evinca che il soggetto dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento di servizi al lavoro, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.
4. Sino alla definitiva implementazione della borsa continua nazionale del lavoro, il requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) del d.lgs. 276/2003 è sostituito dalla dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente provvederà, entro sessanta giorni dalla data dell'accreditamento, alla interconnessione con la borsa nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 144

Iscrizione nell'elenco

1. La Regione, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139, accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente e lo iscrive nell'elenco, dandone comunicazione allo stesso.
2. La provincia competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139, accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente, dandone comunicazione allo stesso.
3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.
4. La provincia competente comunica alla Regione il nominativo e i servizi al lavoro per i quali il soggetto pubblico o privato è stato accreditato con proprio provvedimento, per l'iscrizione dello stesso nella sezione provinciale.

Art. 145

Durata dell'iscrizione e rinnovo

1. Il soggetto accreditato resta iscritto nell'elenco per due anni dalla data di comunicazione dell'accettazione o del decorso del termine di cui all'articolo 144, comma 2.
2. Sino a sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può proporre domanda di rinnovo dell'iscrizione, allegando idonea documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti prescritti.

Art. 146

Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. La Regione o la provincia competente sospendono, dandone comunicazione all'interessato, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
2. La Regione o la provincia competente informano il soggetto interessato delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegnano un termine non inferiore a trenta giorni affinché il medesimo provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.
3. Ove il soggetto accreditato non dimostri di essersi adeguato a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, la Regione o la provincia competente dispongono la revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco.

Art. 147

Comunicazioni

1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
2. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.
3. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'accreditamento è revocato.

Art. 148

Divieto di transazione commerciale

1. L'accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto dell'accreditamento, o concessione dell'accreditamento ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell'accreditamento e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 149

Divieto di oneri in capo ai lavoratori

1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzate e agli operatori pubblici e privati accreditati di esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.

Art. 150

Tutela dei dati personali

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 151

Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati hanno l'obbligo di connettersi alla borsa continua nazionale del lavoro, di cui all' articolo 15 del d.lgs. 276/2003, attraverso il nodo regionale, per il conferimento dei dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese e nel rispetto degli standard tecnici e dei contenuti informativi definiti dalla Giunta regionale.

Art. 152

Monitoraggio statistico e valutazione

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti ad inviare alla Regione ogni informazione richiesta relativamente al funzionamento del mercato del lavoro, al fine del monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro.

Capo IV

Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

Art. 153

Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono svolgere le attività previste dall' articolo 13 del d.lgs. 276/2003 operano ai sensi degli articoli 154 e seguenti.
2. Le offerte di lavoro indicate dall' articolo 13, comma 1 del d.lgs. 276/2003 devono essere compatibili con la condizione di svantaggio e con lo stato di salute del lavoratore svantaggiato.

Art. 154

Procedura per il raccordo pubblico e privato

1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di manodopera possono operare, ai sensi dell' articolo 153, comma 1, a condizione che stipulino una convenzione con ciascuna provincia interessata.
2. La convenzione quadro è approvata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale permanente tripartita.
3. La province stipulano le convenzioni, sentite le Commissioni provinciali tripartite che individuano le categorie dei soggetti svantaggiati in conformità con le esigenze del mercato del lavoro locale.

Art. 155

Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato

1. La convenzione quadro di cui all' articolo 154, comma 2 prevede:
 - a) l'assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione di durata non inferiore a sei mesi, nel caso previsto dall' articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003;
 - b) l'assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione non inferiore a nove mesi, nel caso previsto dall' articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003;
 - c) un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, da sottoscrivere da parte del lavoratore, che comprende interventi formativi valutati e concordati con i servizi per l'impiego;
 - d) la presenza di un tutore, individuato dal servizio per l'impiego, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - 1) laurea in scienze della formazione;
 - 2) idonea qualifica professionale;
 - 3) documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutore o di funzioni affini;
 - e) gli oneri per il tutore a carico dell'agenzia di somministrazione;
 - f) l'integrale rispetto da parte dell'agenzia di somministrazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in vigore presso l'impresa utilizzatrice;
 - g) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro.

Art. 156

Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio

1. I lavoratori svantaggiati, assunti con contratto di somministrazione a norma dell' articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003, decadono dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione qualora:

- a) rifiutino, senza giustificato motivo, di essere avviati ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione e il servizio per l'impiego;
- b) rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione professionale corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione o non frequentino regolarmente il corso di formazione suddetto, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;
- c) rifiutino di sottoscrivere il piano di cui all' articolo 155, comma 1, lettera c).

2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.

Art. 157

Decadenza dallo stato di disoccupazione

1. Gli altri lavoratori svantaggiati decadono dallo stato di disoccupazione:

- a) nei casi di rifiuto indicati all' articolo 156, comma 1, lettere a), b) e c);
- b) nei casi di rifiuto relativi a una sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 chilometri dal domicilio del lavoratore e comunque raggiungibile con i mezzi pubblici in sessanta minuti.

2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.

Art. 158

Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione

1. Al verificarsi dei casi di decadenza, indicati dagli articoli 156 e 157, l'agenzia di somministrazione provvede a segnalare il nominativo del lavoratore al servizio per l'impiego competente al fine della dichiarazione di decadenza e della conseguente cancellazione dalla lista di mobilità e della perdita dello stato di disoccupazione da parte della provincia con atto motivato.

2. Contro il provvedimento di dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione della provincia è ammessa istanza di riesame entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

3. La provincia provvede a segnalare il nominativo del lavoratore, dichiarato decaduto dallo stato di disoccupazione con proprio provvedimento, all'ufficio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio per gli atti relativi alla decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all' articolo 156.

Art. 159

Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell' articolo 14 del d.lgs. 276/2003, le province stipulano una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all' articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

2. Lo schema di convenzione quadro è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale ed è adottato dalla provincia, sentita la Commissione provinciale tripartita.

3. La convenzione di cui al comma 1 ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate.

4. I lavoratori svantaggiati o i lavoratori disabili da inserire in cooperativa sono individuati dalla provincia, sentita la Commissione provinciale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità che rendono più difficoltoso l'inserimento nel lavoro.

5. La provincia provvede al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi e alle comunicazioni alla Regione.

Art. 160

Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

1. Per stipulare con le province convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, le cooperative sociali indicate all' articolo 159 e i loro consorzi devono:

- a) essere iscritte nell'albo regionale delle cooperative sociali previsto dall' articolo 3 della l.r. 87/1997 nelle sezioni b) e c);
- b) avere almeno una unità locale situata nel territorio della provincia;
- c) non avere in corso procedure concorsuali;
- d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;
- e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale o del settore in cui operano;
- f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali.

2. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguardi lavoratori disabili, l'applicazione delle disposizioni previste dall' articolo 14, comma 3 del d.lgs. 276/2003 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata

ai sensi dell'articolo 3 della legge. 68/1999.

Art. 161

Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

1. La convenzione quadro di cui all' articolo 159, comma 2 deve indicare:
 - a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
 - b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro in cooperativa, applicando per i disabili quanto disposto dall' articolo 159 comma 4;
 - c) un periodo di prova per il lavoratore svantaggiato o disabile comunque non superiore a quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ;
 - d) la durata delle commesse, che non può essere inferiore a due anni;
 - e) le modalità per la presentazione dell'attestazione del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dalla cooperativa o dal consorzio e dall'impresa conferente;
 - f) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative e i loro consorzi al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;
 - g) per i lavoratori disabili la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini della copertura della quota di riserva;
 - h) il limite di percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per l'impresa conferente riconosciuta con la convenzione, pari al 20 per cento;
 - i) la riduzione della quota d'obbligo per l'impresa conferente corrispondente al periodo di durata delle commesse;
 - l) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.
2. La determinazione del coefficiente di calcolo di cui al comma 1, lettera g) viene effettuata dividendo l'importo complessivo di ciascuna commessa per il costo mensile/annuale del lavoro di un addetto calcolato sulla base del contratto collettivo di lavoro di categoria applicato dalle cooperative sociali, maggiorato del 30 per cento per i costi generali d'impresa. Su richiesta delle parti la provincia può aumentare tale maggiorazione, in relazione ai costi caratteristici dei beni e servizi oggetto della commessa.

Note

1. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 1.
2. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 2.
3. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 3.
4. Articolo prima introdotto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, art. 4, poi sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 4.
5. Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R, art. 1.
6. Titolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, art. 2.
7. Parola soppressa con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 1.
8. Nota soppressa.
9. Parole inserite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 2.
- 10-12. Note sopresse.
13. Nota soppressa.
14. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 26.
15. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 7.
16. Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 8.
17. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 9, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 29.
18. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 10, ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 32.
19. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 11, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 37.
20. Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 12, , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 38.
21. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 13, , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 39.
22. Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.
23. Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.
24. Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.
25. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 15.
26. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 16.
27. Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 17.
28. Comma sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 18.
29. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 19, poi sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 56, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 33.
30. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 20.

31. Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 21.
32. Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 22.
33. Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 23.
34. Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 1.
35. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 2.
36. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 3.
37. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 4.
38. Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 5.
39. Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 6.
40. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 6.
- 41-43. Note soppresse.
44. Comma sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 8.
45. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 10.
46. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 11.
47. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 12.
48. Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 13.
49. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 1.
50. Nota soppressa.
51. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 3.
52. Capo prima sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 4; poi il capo è così sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 3.
53. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 5.
54. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 6.
55. Articoli inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 7.
56. Articolo abrogato con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 8.
- 57-72. Note soppresse.
73. Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, art. 15.
74. Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, art. 16.
75. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, art. 17.
76. Nota soppressa.
77. Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R, art. 1.
78. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R, art. 2.
79. Sezione prima inserita con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R, art. 1; poi la sezione è così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 14.
- 80-81. Note soppresse.
82. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R, art. 2.
- 83-84. Note soppresse.
85. Capo così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R, art. 5.
86. Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 33) è stato abrogato con d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R, art. 58.
87. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 1.
88. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 2.
89. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 1.
90. Capo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 4.
91. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 5.
92. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 6.
93. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 7.
94. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 8.
95. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 9.
- 96-114. Note soppresse.
115. Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 25.
116. Parole inserite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 27.
117. Articolo prima inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 30; poi l'articolo è abrogato con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 6.
118. Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 31.
119. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 33.
120. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 34.
121. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 35.
122. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 36.
123. Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 40.
124. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 41.
125. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.
126. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.
127. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.
128. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
129. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
130. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
131. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 44.
132. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 45.
133. Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 46.

134. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 47.
135. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 48.
136. Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 49.
137. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 50.
138. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 51.
139. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 52.
140. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 53.
141. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 54.
142. Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 55.
143. Nota soppressa.
144. Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 58 (Norme transitorie e finali).
- 145-147. Note soppresse.
148. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 4.
149. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.
150. Parole aggiunte con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.
151. Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.
152. Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.
- 153-161. Note soppresse.
162. Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 2.
163. Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 3.
164. Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 3.
165. Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 4.
166. Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 5.
167. Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 6.
168. Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 7.
169. Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 8.
170. Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 8.
171. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 1.
172. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 2.
173. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 3.
174. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 4.
175. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 4.
176. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 5.
177. Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 5.
178. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 5.
179. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 6.
180. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 7.
181. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 7.
182. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 8.
183. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 8.
184. Parole soppresse con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 8.
185. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 9.
186. Si veda l'art. 10 del d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R.
187. Lettera sostituita con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 1.
188. Lettera abrogata con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 1.
189. Parole aggiunte con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 1.
190. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 2.
191. Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 3.
192. Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 4.
193. Comma abrogato con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 5.
194. Comma abrogato con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 6.
195. Articolo inserito con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 7.
196. Parola così sostituita con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 8.
197. Nota soppressa.
198. Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 9.
199. Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 10.
200. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 2.
201. Parole soppresse con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 3.
202. Parola così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 3.
203. Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 3.
204. Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 3.
205. Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 4.
206. Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 4.
207. Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 5.
208. Parola così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 5.
209. Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 5.
210. Parola così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 5.
211. Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 5.
212. Parola così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 5.
213. Parola aggiunta con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 7.

214. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 8.
215. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9.
216. Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9.
217. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 10.
218. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 11.
219. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 12.
220. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 13.
221. Comma abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 14.
222. Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 14.
223. Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 15.
224. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 16.
225. Parole soppresse con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 17.
226. Parole soppresse con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 17.
227. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 17.
228. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 18.
229. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 19.
230. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 20.
- 231-238. Note soppresse.
239. Alinea così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 30.
240. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 31.
241. Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 32.
242. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 34.
243. Capo abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 35.
244. Capo abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 35.
245. Capo abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 35.
246. Nota soppressa.
247. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 1.
248. Parole soppresse con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 2.
249. Comma così sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 2.
250. Parole così sostituite con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 2.
251. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 4.
252. Parole soppresse con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 5.
253. Lettera inserita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 7.
254. Comma prima inserito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 7, ed ora abrogato con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 8.
255. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 8.
256. Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 9.
257. Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 10.
258. Comma inserito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 10.
259. Parola aggiunta con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 10.
260. Comma aggiunto con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 10.
261. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 11.
262. Lettera inserita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 11.
263. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 11.
264. Comma abrogato con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 12.
265. Parole così sostituite con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 13.
266. Parola così sostituita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 1.
267. Parola così sostituita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 2.
268. Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 2.
269. Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 3.
270. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 3.
271. Numero così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 3.
272. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 3.
273. Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 4.
274. Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 4.
275. Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 5.
276. Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 5.
277. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 5.
278. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 6.
279. Parola inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 6.
280. Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 6.
281. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 7.
282. Parola così sostituita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.
283. Parola inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.
284. Lettera inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.
285. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.
286. Lettera abrogata con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.
287. Lettera inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 10.
288. Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 11.
289. Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 12.
290. Comma inserito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 12.

291. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 13.
292. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 13.
293. Parola così sostituita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 13.
294. Parola aggiunta con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 14.
295. Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 15.
296. Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 16.
297. Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 16.
298. Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 17.
299. Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 17.
300. Periodo così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 18.
301. Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 19.
302. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 19.
303. Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 20.
304. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.
305. Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.
306. Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.
307. Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.
308. Lettera abrogata con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 22.
309. Comma abrogato con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 22.
310. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 23.
311. *Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 giugno 2024, n. 19/R, art. 1.*

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 4 giugno 2024, n. 20/R (Disposizioni per la definizione delle condizioni per l'autorizzazione agli scarichi con limiti di emissione diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte III, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del d. lgs. 152/2006 e dell'articolo 21, comma 2 della l.r. 20/2006. Modifiche al regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”), pubblicato sul BURT n. 28 del 7 giugno 2024, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

INDICE

TITOLO I - Norme generali

CAPO I - Norme generali, monitoraggio e flusso dati

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 -Attività di controllo delle acque reflue

Art. 4 -Sistema informativo e flusso dati

TITOLO II -Acque reflue e meteoriche

CAPO I - Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue e meteoriche

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l' autorizzazione

Art. 6 -Ricezione e trasmissione delle domande

Art. 7 -Modalità di presentazione delle domande

Art. 8 - Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate

Art. 9 - Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali

Art. 10 - Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune

Art. 11 -Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate

Art. 12 -Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue

CAPO II - Disposizioni per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura

Art. 13 -Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue
Art. 14 -Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA
CAPO III -Autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione
Art. 15 -Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura
Art. 16 -Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura
Capo III bis Disposizioni per la definizione di limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del medesimo decreto (232)
Art.16 bis Ambito di applicazione
Art.16 ter Disposizioni procedurali
TITOLO III -Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati
CAPO I -Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati
Art. 17 -Campo di applicazione
Art. 18 -Acque reflue domestiche assimilate e loro trattamenti
Art. 19 -Disposizioni generali sui trattamenti appropriati
Art. 19 bis - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore a 200 AE
Art. 19 ter - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE
Art. 20 -Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali
TITOLO IV -Utilizzazione agronomica
CAPO I -Ambito di applicazione
Art. 21 -Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati
CAPO II -Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato
Art. 22 -Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato
Art. 23 -Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato
Art. 24 -Divieti di utilizzazione agronomica dei letami
Art. 24 bis - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami
Art. 25 -Trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato
Art. 26 - Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo degli effluenti di allevamento e del digestato
Art. 27 - Accumulo temporaneo di letami
Art. 28 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari
Art. 29 - Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato
CAPO III - Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e lo spandimento delle sanse umide
Art. 30 - Ambito di applicazione
Art. 31 - Comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
Art. 32 - Modalità e tempi di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
Art. 33 - Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
Art. 34 - Modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide
Art. 35 - Modalità di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide
Art. 36 - Controlli e relazioni periodiche relativi alle acque di vegetazione e delle sanse umide
TITOLO IV bis - Zone vulnerabili da nitrati - Programma d'azione obbligatorio
CAPO I - Ambito di applicazione
Art. 36 bis - Ambito di applicazione

CAPO II - Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari nelle zone vulnerabili da nitrati

Art. 36 ter - Disposizioni di rinvio

Art. 36 quater - Criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici

Art. 36 quinquies - Divieti relativi all'utilizzazione agronomica dei letami e all'utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici

Art. 36 sexies - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami

Art. 36 septies - Norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi

Art. 36 octies - Adeguamento dei contenitori dello stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato

Art. 36 nonies - Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari

Art. 36 decies - Controlli e monitoraggio

TITOLO V - Acque meteoriche dilavanti

CAPO I - Ambito di applicazione

Art. 37 - Ambito di applicazione

CAPO II - Disciplina delle acque meteoriche dilavanti

Art. 38 - Norme generali

Art. 39 - Acque meteoriche contaminate (AMC)

Art. 40 - Disposizioni sulle cave

Art. 40 bis - Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie

Art. 40 ter - Disposizioni sui cantieri

Art. 41 - Indicazioni per il recapito delle AMPP di cui all'articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale

Art. 42 - Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all'articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale

Art. 43 - Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5

Art. 44 - Indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena

Art. 45 - Norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche

TITOLO VI - Scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale

CAPO I - Disciplina degli scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale

Art. 46 - Ambito di applicazione

Art. 47 - Criteri generali

TITOLO VII - Acque di restituzione

CAPO I - Ambito di applicazione

Art. 48 - Ambito di applicazione

CAPO II - Disciplina delle acque di restituzione

Art. 49 - Norme generali

Art. 50 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti di potabilizzazione

Art. 51 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica

Art. 52 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale

Art. 52 bis - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 2 della legge regionale

Art. 52 ter - Acque da sondaggi e perforazioni escluse dalla disciplina delle acque di restituzione

Art. 53 - Criteri tecnici per l'identificazione di corpi idrici superficiali

TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali

CAPO I - Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

- Art. 54 - Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle acque reflue
CAPO I bis - Norme finali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari
Art. 54 bis - Norme finali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari
CAPO II - Ulteriori norme transitorie
Art. 55 - Norma transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche ed urbane
Art. 55 bis - Norma transitoria in materia di classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali
Art. 55 ter - Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche nei cantieri
Art. 55 quater - Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche delle miniere coltivate in superficie
Art. 55 quinquies - Disposizioni transitorie per le attività di cui al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5
Art. 55 sexies Disposizioni finali
CAPO III - Cessazione di efficacia, abrogazione e entrata in vigore
Art. 56 - Cessazione di efficacia
Art. 57 - Abrogazioni
Art. 58 - Entrata in vigore

TITOLO I Norme generali

CAPO I Norme generali, monitoraggio e flusso dati

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) di seguito denominata "legge regionale".

Art. 2 Definizioni

1. Fatte salve le definizioni della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato "decreto legislativo", e della legge regionale ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:
- a) accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall'articolo 27;
 - b) acque di vegetazione: le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;
 - b bis) acque reflue agroalimentari: le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo e le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo; (4)
 - b ter) ammendante: materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009); (4)
 - c) area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
 - c bis) autocontrollo: l'insieme delle verifiche effettuate dal gestore sullo scarico e sull'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, con le frequenze minime previste in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1. della parte III al decreto legislativo, con lo scopo di monitorare l'efficacia del processo depurativo; (5)

- d) aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso;
- d bis) codice di buona pratica agricola (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole;
- (4)
- d ter) concime: prodotto la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante come definito dal d.lgs 75/2010; (4)
- d quater) controllo di conformità: l'insieme degli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane costituito dai controlli dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e dai controlli delegati, utilizzati per la verifica di conformità tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo; (4)
- d quinquies) controlli ARPAT: gli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane da ARPAT ai fini della verifica di conformità alle tabelle 1 e 2, e per i restanti parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo e ad altri limiti definiti in sede locale o negli atti autorizzativi; (4)
- d sexties) controlli delegati: l'insieme delle verifiche, sullo scarico e sull'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, che in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, sono effettuate dal gestore, su delega dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto nei protocolli di controllo di cui alla lettera p bis); (4)
- e) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare (128);
- f) destinatario: il soggetto che riceve i materiali e le sostanze (129) per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso;
- g) abrogata; (6)
- h) abrogata; (6)
- i) effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura da impianti di acqua dolce; (130)
- i bis) fanghi di depurazione: i residui derivanti dai processi di depurazione come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); (4)
- i ter) fertilizzante: qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi o per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle specie vegetali coltivate a un loro migliore sviluppo come definito dal d.lgs 75/2010; (4)
- j) abrogata; (7)
- k) abrogata; (7)
- l) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dalle attività di allevamento (129) :
- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti di allevamento (129);
 - 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- m) liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti dall'attività di allevamento (129) :
- 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame;
 - 2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera se non incluse nella lettera l) punto 2;
 - 3) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento (129);
 - 4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - 5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose (128), se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera qualora destinate ad utilizzo agronomico;
- 5 bis) eventuali residui di alimenti zootecnici. (131)
- m bis) digestione anaerobica (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato; (132)
- m ter) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra loro. A seconda dei materiali e sostanze da cui deriva il digestato è distinto in:
- agrozootecnico e agroindustriale; (132)
- m quater) impianto di digestione anaerobica: l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore – alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti e attrezzature per la produzione di biometano; (132)
- m quinquies) impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima; (132)
- m sexties) impianto interaziendale: l'impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale; (132)

- n) nuovi contenitori di stoccaggio ai fini dell'utilizzazione agronomica: i contenitori posti in esercizio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o) piano di emergenza: piano delle attività e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali o ad eventi programmati straordinari connessi all'esercizio degli impianti e delle reti; (8)
- p) primo spandimento: si considerano primi spandimenti gli spandimenti di acque di vegetazione effettuati dopo il 21 ottobre 2006 in conformità con la normativa vigente;
- p bis) protocolli di controllo: i protocolli che disciplinano l'effettuazione del controllo di conformità e dell'autocontrollo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, sottoscritti da ARPAT e dal gestore dell'impianto, in attuazione delle disposizioni di cui all' allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all' allegato 1, capo 3, punto 3.1, al presente regolamento; (5)
- q) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;
- r) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
- s) sondaggio: perforazioni, di diametro relativamente piccolo, per l'effettuazione di indagini sulle caratteristiche del suolo e sottosuolo;
- t) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo al primo spandimento;
- u) stallatico: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi da pesci d'allevamento, con o senza lettiera così come definito dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); (8)
- u bis) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, di digestato, di acque di vegetazione e di acque reflue agroalimentari;". (5)
- v) abrogata (133)
- w) titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;
- x) trattamento: qualsiasi operazione, effettuata su materiali e sostanze disciplinate dal presente regolamento da soli o in miscela tra loro, compreso lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui o riducendo i rischi igienico sanitari e ambientali connessi all'autorizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee; (130)
- z) zone vulnerabili: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.

Art. 3

Attività di controllo delle acque reflue

1. La struttura regionale competente e i comuni elaborano il programma di monitoraggio degli scarichi, avvalendosi di ARPAT in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT), ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale. (9) (134)
2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.
3. La struttura regionale competente (135), per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce i criteri da inserire nei protocolli di controllo eventualmente sottoscritti da ARPAT e dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in attuazione delle disposizioni di cui all' allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo. (9)
4. L' ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia ai gestori del servizio idrico integrato, di seguito (SII) (135), agli enti competenti al controllo ed alla Giunta regionale.

Art. 4

Sistema informativo e flusso dati

1. Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, fatte salve le norme di cui alla decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rendono disponibile ed aggiornano annualmente, sui loro siti internet, l'elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, contenente le sintetiche informazioni descrittive definite all' allegato 1, capo 1 al presente regolamento.
2. L'ARPAT trasmette alla Regione le risultanze del monitoraggio delle acque effettuato ai sensi di quanto previsto dagli allegati alla parte III del decreto legislativo secondo le modalità definite all' allegato 1, capi 2 e 3 al presente regolamento.
3. Le informazioni dovute alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale sono trasmesse ad ARPAT secondo le scadenze e le modalità previste all' allegato 1, capo 4, al presente regolamento.
4. L' ARPAT, ricevute le informazioni di cui al comma 3, provvede alla loro elaborazione ai fini della predisposizione dei rapporti, nelle forme previste dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le trasmette alla Regione Toscana che successivamente ne autorizza la trasmissione, da parte dell'ARPAT stessa, all'ISPRA ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (10)
5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono trasmesse alla Regione anche ai fini degli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale.

5 bis. La struttura regionale competente ed i comuni rendono disponibili i dati e le informazioni relativi alle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA). (136)

TITOLO II

Acque reflue e meteoriche (11)

CAPO I

Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue e meteoriche (137)

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l'autorizzazione (138)

1. Le domande di autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura e fuori dalla pubblica fognatura sono presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35), ad eccezione:
 - a) delle autorizzazioni comunali allo scarico di acque domestiche di cui all'articolo 10;
 - b) delle autorizzazioni provvisorie di cui all'articolo 15.
2. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico ricadenti in AUA sono determinati secondo le modalità di cui all'articolo 72 novies della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).
3. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura di cui al comma 1, lettera a) sono determinati dai comuni nella misura massima non superiore a 100 euro.

Art. 6

Ricezione e trasmissione delle domande (231)

Abrogato.

Art. 7

Modalità di presentazione delle domande (231)

Abrogato.

Art. 8

Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate (139)

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi, la struttura regionale competente si avvale, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT salvo quanto previsto al comma 2.
2. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la struttura regionale competente si avvale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori, se presenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale e per la prima autorizzazione anche del supporto tecnico scientifico dell'ARPAT.
3. Il supporto tecnico di cui ai commi 1 e 2 è garantito anche attraverso la partecipazione di ARPAT e dei gestori ai tavoli di coordinamento tecnico di cui articolo 4, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"; dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"; dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"; dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente". Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati").

Art. 9

Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali (140)

1. La struttura regionale competente, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalità di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'articolo 99 del decreto legislativo. La struttura regionale competente nell'atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire che l'impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale. (141)
2. I riusi delle acque attuati attraverso il riciclo interno agli impianti di depurazione non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 10

Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune (142)

1. Il comune provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 in quanto provenienti da edifici o insediamenti residenziali. Per il rilascio dell'autorizzazione il comune si avvale, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 abitanti equivalenti (AE).
2. I comuni competenti trasmettono ad ARPAT, per via telematica o mediante sistemi di interoperabilità, copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nella banca dati del SIRA.

Art. 11

Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate (231)

Abrogato.

Art. 12

Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue (143)

1. I titolari degli scarichi di acque reflue comunicano all'ente competente eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
2. Abrogato. (24)
3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali con oltre 100 AE, in riferimento allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività, installano uno strumento di misurazione (144) delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni. (25)
- 3 bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l'installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta alla struttura regionale competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili delle acque utilizzate e comunque prelevate, fatti salvi i casi in cui l'obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell'ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata. La struttura regionale competente, previo parere del gestore del SII, si pronuncia in ordine alla richiesta di autocertificazione, in luogo dell'installazione degli strumenti di misurazione, nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico e, per gli scarichi già autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. L'autocertificazione è sempre ammessa per gli stabilimenti che dispongono di contatori installati su tutte le fonti di prelievo ad uso esclusivamente industriale, con registrazione mensile delle misurazioni che vengono comunicate periodicamente ai gestori della fognatura o del depuratore a servizio della stessa. Nel caso di fonte di prelievo ad uso plurimo, l'installazione dello strumento di registrazione è comunque obbligatoria, fatta salva l'impossibilità di installazione per oggettive condizioni tecniche e logistiche accertate dal gestore. Nei casi di impossibilità di installazione, l'intero quantitativo di acqua è considerato industriale ed interamente fatturato come tale nella misura del cento per cento dell'acqua scaricata, al netto dell'eventuale percentuale di calo idrico e di utilizzo non industriale dimostrata con modalità definite d'intesa col gestore del SII. (26 bis)
- 3 ter. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali inferiori a 100 AE sono comunque tenuti a comunicare al gestore del SII, mediante una autocertificazione mensile dei prelievi (144), il volume delle acque utilizzate e comunque prelevate, nei casi in cui il gestore medesimo ne faccia richiesta per le necessità di controllo e monitoraggio ai fini della migliore gestione del sistema di raccolta e depurazione. (26)
4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti:
 - a) ad installare uno strumento di misura del volume prelevato;
 - b) a comunicare annualmente i consumi medi mensili risultanti dagli strumenti di registrazione dei prelievi al gestore del SII nel caso lo scarico sia in pubblica fognatura.
5. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai duemila AE sono tenuti:
 - a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;
 - b) a registrare sul registro d'impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
 - c) a garantire che, al fine del contenimento della formazione di sostanze pericolose nelle acque superficiali, la disinfezione, con sostanze a base di composti del cloro, delle acque di scarico sia attuata solo nei casi specificatamente previsti e con le modalità definite nell'autorizzazione allo scarico ai soli fini della tutela della salute. In caso di necessità il gestore può eseguire, per i tempi strettamente necessari disinfezioni di emergenza con composti del cloro informandone tempestivamente l'ARPAT. Restano fatte salve le disposizioni a tutela della salute disposte dalle autorità sanitarie.
6. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai quindicimila AE, sono tenuti:
 - a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;
 - b) ad installare uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo;
 - c) a registrare sul registro d'impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
 - d) al rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, lettera c).
- 6 bis. Per l'attuazione da parte del gestore del SII dell'obbligo di controllo di cui all'articolo 128, comma 2 del decreto legislativo, il titolare dello scarico in pubblica fognatura è tenuto a consentire al gestore del SII l'accesso al proprio stabilimento. (26)

7. La struttura regionale competente ed i comuni (144) inseriscono in tutte le autorizzazioni di cui alla legge regionale le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis, adattandole ai casi specifici come indicato al comma 8. (25)
8. Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis sono adattate (145) ai casi specifici tenendo conto:
- della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;
 - della necessità che le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che gli stessi siano correttamente mantenuti;
 - della necessità che gli strumenti di misura siano resi facilmente accessibili alla verifica del gestore del SII o di qualsiasi altro soggetto deputato al controllo dell'adempimento delle prescrizioni. (25)
9. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane presentano congiuntamente alla domanda di autorizzazione allo scarico il piano di emergenza di cui all' articolo 2, comma 1, lettera o).
10. La struttura regionale competente (147), nella definizione delle autorizzazioni relative allo scarico di acque reflue urbane, tiene conto delle previsioni contenute negli accordi di programma eventualmente sottoscritti ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale disponendo le apposite prescrizioni.
11. Per gli scarichi di cui all'articolo 124, comma 9, del decreto legislativo il comune o la struttura regionale competente, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell'atto autorizzativo eventuali prescrizioni circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile che si trovano nelle zone di salvaguardia normate dall'articolo 94 del decreto legislativo. (146)
- 11 bis. La struttura regionale competente (147), nel caso di scarichi di acque reflue urbane con oltre 2000 AE se recapitanti in acque superficiali interne o di transizione e oltre 10.000 AE se recapitanti in acque marine, in sede di autorizzazione:
- specifica, in considerazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi industriali allacciati alla pubblica fognatura, quali parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III al decreto legislativo, non ricompresi nelle tabelle 1 e 2 dello stesso, devono soddisfare i limiti allo scarico disposti dall' autorizzazione stessa;
 - fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l' attività di controllo indicando per i parametri della tabella 1 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate o, in alternativa, la percentuale minima di riduzione del carico in ingresso all'impianto. (26)
- 11 ter. La struttura regionale competente (147), sulla base delle disposizioni attuative dell'articolo 21 ter, della legge regionale, in sede di autorizzazione, fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l'attività di controllo relativamente ai composti dell'azoto e del fosforo indicando o la percentuale di riduzione del carico in ingresso all'impianto di trattamento o la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate. (26)

CAPO II

Disposizioni per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura (148)

Art. 13

Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue (231)

Abrogato.

Art. 14

Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA (149)

- Ai sensi dell'articolo 124, comma 8 del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, di cui all'articolo 10 (150) e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o in base a quanto disposto dall'articolo 10, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.
- Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all' ARPAT che provvede per quanto di competenza.

CAPO III

Autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione

Art. 15

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura

- L'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura è rilasciata dall'ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell'impianto.
- Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, sulla base della documentazione tecnica fornita dal titolare dello scarico per l'autorizzazione dell'impianto, l'ente competente, d'intesa con l'ARPAT, può provvedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria ove determina:
 - i tempi necessari per il raggiungimento dell'efficacia prevista nelle diverse sezioni dell'impianto in seguito al primo avviamento;
 - il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;

- c) le modalità di monitoraggio della funzionalità complessiva dell'impianto in fase di attivazione;
 - d) le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. L'autorizzazione allo scarico in via provvisoria è rilasciata per una durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni e alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superiore ai limiti temporali previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale. (151)
 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis, (152) la procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori o da una dichiarazione del titolare dello scarico.
 - 4 bis. Limitatamente agli impianti al servizio di pubbliche fognature, la procedura di rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui al presente articolo può essere attivata dal titolare dello scarico anche prima del completamento dei lavori, sulla base degli elaborati progettuali. L'efficacia dell'autorizzazione provvisoria è subordinata al completamento delle opere relative all'impianto di depurazione come descritte nel progetto, attestata dalla comunicazione di fine lavori del direttore dei lavori o da dichiarazione del titolare dello scarico. (153)
 - 4 ter. Nei casi di cui al comma 4 bis, costituiscono modifica sostanziale del progetto le modifiche al processo di trattamento descritto nella documentazione allegata all'istanza, approvate dall'AIT, nel periodo intercorrente tra la richiesta di autorizzazione provvisoria ed il termine dei lavori. In tal caso, il titolare dello scarico è tenuto ad integrare la documentazione presentata ai fini dell'aggiornamento della autorizzazione provvisoria. (153)
 5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l'autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da relativa dichiarazione del titolare dello scarico.
 6. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e fatte salve, per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter, la struttura regionale competente (154) può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione:
 - a) di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a duemila AE;
 - b) di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a cento AE.
 7. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 10 con potenzialità inferiore ai duemila abitanti equivalenti, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva. (151)
 8. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di seguito "SUAP", sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Regione. (154) Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio.

Art. 16

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura è rilasciata dalla struttura regionale competente, (27) sentiti il gestore del SII ed gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa.
2. L'autorizzazione provvisoria determina:
 - a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto coinvolte in ciascuna fase;
 - b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
 - c) le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti temporali previsti all'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura.
5. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità di cui all'articolo 15, comma 8 (155). Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio.

Capo III bis

Disposizioni per la definizione di limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del medesimo decreto (232)

Art.16 bis

Ambito di applicazione

1. *In attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera o ter), della legge regionale, il presente capo disciplina le condizioni e le modalità per la determinazione, nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico, di limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del medesimo decreto.*

2. Le presenti disposizioni non si applicano alle acque di restituzione come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 20/2006 ed agli scaricatori di piena come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera v), della l.r. 20/2006.

Art.16 ter

Disposizioni procedurali

1. L'individuazione di valori limite diversi ai sensi dell'articolo 16 bis è richiesta dal proponente con apposita istanza ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della l.r. 20/2006, la quale è corredata dalla documentazione indicata dall'allegato 7 bis (233) del presente regolamento recante «Indicazioni operative, finalizzate alla individuazione di limiti di emissione diversi, ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del d.lgs. 152/2006».
2. Ai fini della valutazione della richiesta, la struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della l. 241/1990, la quale, tenuto conto della situazione ambientale attuale e pregressa del corpo recettore, si esprime sulla concessione di limiti diversi, con facoltà di individuare valori dei limiti di emissione inferiori a quelli risultanti dalla proposta del richiedente, al fine di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli standard di qualità ambientali previsti dalla normativa di settore ed il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 17 e 21, comma 3, della l.r. 20/2006.
3. L'applicazione di limiti diversi ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006 riguarda periodi temporalmente definiti in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, non può estendersi alla conduzione a regime dell'impianto ed è periodicamente rivalutata sulla base degli esiti del piano di monitoraggio di cui al paragrafo 7 dell'allegato 7 bis del presente regolamento.
4. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente articolo restano in vigore fino alla loro revisione.

TITOLO III

Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati

CAPO I

Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati

Art. 17

Campo di applicazione

1. Il presente titolo in attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale disciplina in particolare:
 - a) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo;
 - b) i trattamenti di cui all'articolo 100, comma 3, e all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo.

Art. 18

Acque reflue domestiche assimilate e loro trattamenti

1. Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche semprechè rispettino tutte le condizioni stabilite nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del decreto legislativo è data dal rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienicosanitaria;
 - b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni dell'allegato 2, capo 2, nel caso di scarico sul suolo, e dell'allegato 3, capo 1 al presente regolamento nel caso di scarico in corpi idrici superficiali;
 - c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
 - d) garantire, per gli impianti con oltre cento AE, il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo 2 al presente regolamento.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.
4. Da reti fognarie private a servizio di stabilimenti o insediamenti (91) derivano di norma acque reflue industriali, domestiche o AMD.
5. Sono assimilate ad acque reflue domestiche le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici.

Art. 19

Disposizioni generali sui trattamenti appropriati (28)

1. I trattamenti depurativi di cui all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo, di seguito denominati trattamenti appropriati, possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:
 - a) agglomerati o insediamenti fino a 2000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione;
 - b) agglomerati o insediamenti fino a 10.000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marine costiere.

2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 2, del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell'articolo 21 bis della legge regionale.
3. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 3, del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell'articolo 21 bis della legge regionale.
4. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione.
5. La scelta dei trattamenti appropriati deve inoltre perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;
 - b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico;
 - c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;
 - d) favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui depurati a valle degli impianti in presenza di utenze già esistenti o potenziali ed in accordo con i requisiti previsti all'articolo 99 del decreto legislativo;
 - e) minimizzare l'impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato;
 - f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati.
6. Per gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare, tra i trattamenti individuati nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, le tipologie impiantistiche che:
 - a) riducono al minor livello possibile le risorse energetiche necessarie al funzionamento dell'impianto;
 - b) presentano il minor impatto paesaggistico ed eventualmente riqualificano aree degradate;
 - c) offrono prestazioni depurative utili ad un eventuale riuso delle acque;
 - d) contribuiscono, nel caso di scarico in acque interne, al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore.
7. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.
8. L'ente che autorizza lo scarico definisce nel provvedimento di autorizzazione:
 - a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo del processo o sistema di smaltimento che comunque, se previste, devono rispettare le disposizioni del programma di manutenzione e gestione del processo o sistema di smaltimento per il trattamento appropriato di cui al comma 9.
 - b) la conservazione, se possibile presso l'impianto, della documentazione che attesta l'effettuazione, ove previste, delle operazioni indicate nel programma di manutenzione e gestione di cui al comma 9;
 - c) i limiti allo scarico sulla base dell'allegato 5, tabella 3 della parte III del decreto legislativo qualora nell'impianto di depurazione ancorché rientrante come tipologia in quelli indicati ai commi 2 e 3 sia effettuato a qualsiasi titolo trattamento di rifiuti.
9. Il programma di manutenzione e gestione di cui all'articolo 21 bis, comma 2, lettera c) della legge regionale, di seguito denominato PMG, è definito all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento. In particolare per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre 2000 AE scaricanti in acque destinate alla balneazione almeno un controllo è effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno e almeno due terzi dei controlli sono effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno. L'effettuazione dei suddetti controlli deve risultare dalla documentazione di cui all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento.
10. I trattamenti primari costituiti da fosse bicamerali, tricamerali o Imhof in essere, a monte del punto di consegna dell'utenza alla pubblica fognatura, sono considerati nella composizione dei trattamenti appropriati come definiti agli articoli 19 bis e 19 ter.
11. Nel caso di nuove urbanizzazioni o di trasformazioni e modificazioni urbanistiche che interessano agglomerati o insediamenti per i quali possono essere adottati trattamenti appropriati, la realizzazione o l'adeguamento degli stessi è definita nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti).

Art. 19 bis

Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore a 200 AE (29)

1. Per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a 200, sono ritenuti appropriati i trattamenti in essere anteriormente alla data del 29 maggio 2003, anche se diversi da quelli di cui all'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, a condizione che non compromettano il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006. (92)
2. Ai fini di cui al comma 1, l'atto autorizzativo prescrive:
 - a) che il carico complessivo collettato non superi il valore di 200 AE, salvo quanto previsto al comma 3;
 - b) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l'attuazione del PMG, relativo al (92) processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;

- c) al di fuori dei casi di cui alla lettera b), (92) che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.
3. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono essere ammessi solo nei seguenti casi:
- in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;
 - bis) per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE;(93)
 - per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d'uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
 - per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
 - per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.

Art. 19 ter

Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE (30)

- Gli accordi e i contratti di programma di cui all'articolo 26 della legge regionale, nella definizione del cronoprogramma per l'adeguamento dei trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE in essere anteriormente al 29 maggio 2003, si attengono, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo o del piano di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x quater), della l.r. 20/2006, (94) ai seguenti criteri temporali:
 - entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati :
 - gli interventi sugli scarichi situati a monte dei punti di prelievo e derivazione per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato, necessari a garantire la qualità e la destinazione delle acque alla produzione di acqua potabile;
 - gli interventi sugli scarichi per i quali si ritiene possa sussistere un effettivo rischio di natura igienico-sanitaria;
 - gli interventi sugli scarichi direttamente adducenti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione; (95)
 - entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli interventi sugli scarichi con oltre 1000 AE che adducono, direttamente o attraverso altro corpo recettore, ad un corpo idrico tipizzato che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q), del medesimo decreto, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis; (95)
 - abrogata. (96)
 - abrogata. (96)
- bis. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1 contengono altresì l'elenco degli interventi, non ricompresi tra quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, per i quali l'AIT provvede, entro il 31 dicembre 2017, all'approvazione di un apposito programma contenente tempi e modalità di attuazione dei lavori. Il termine di conclusione dei lavori non può superare la data prevista dall'articolo 26, comma 3, della l.r. 20/2006 per gli interventi che possono essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2015 senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. (97)
- Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, le priorità di adeguamento sono definite tenendo conto anche dei seguenti criteri:
 - potenzialità dell'impianto;
 - presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell'agglomerato;
 - complessità dell'intervento di adeguamento e sua tempistica;
 - contributo al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore;
 - effettivo impatto sul corpo idrico tipizzato relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.
- Successivamente all'approvazione degli accordi e dei contratti di programma di cui all'articolo 26 della legge regionale, e fino al termine dei lavori in essi contenuti, gli scarichi di cui al presente articolo sono autorizzati in via transitoria dalla struttura regionale competente (156) alle condizioni e con le modalità previste nei medesimi accordi e contratti di programma.

3 bis. Nei casi di cui al comma 1 bis, gli scarichi sono autorizzati in via transitoria dalla struttura regionale competente (156) fino alla data del 31 dicembre 2017 e, successivamente, fino al termine di ultimazione dei lavori indicato nel programma di cui al medesimo comma, a condizione che:

 - gli interventi di adeguamento siano elencati negli accordi o contratti di programma di cui al comma 1;
 - siano rispettate le condizioni e le modalità previste negli accordi e contratti di programma di cui alla lettera a).(97)
- L'atto autorizzativo di cui al comma 3 prescrive: (157)
 - qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l'attuazione del PMG, relativo al (98) processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;
 - al di fuori dei casi di cui alla lettera a),(98) che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nell'immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.
- Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3 bis (98), possono essere ammessi solo nei seguenti casi:
 - in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti;
 - per i soli scarichi di acque reflue domestiche e di AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d'uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;

- c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
 - d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.
 - d bis) per scarichi di acque reflue domestiche dotati almeno di fosse bicamerali, tricamerali o Imhoff e derivanti da nuove edificazioni o da ristrutturazioni di edifici già esistenti, fino ad un massimo del 10 per cento della potenzialità già autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3 bis e a condizione che non sia superata la soglia dei 2000 AE e non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità. (99)
6. I trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE, in essere anteriormente al 29 maggio 2003, il cui adeguamento non è previsto negli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 26 della legge regionale, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 19.

Art. 20

Treatments appropriati recapitanti in acque superficiali (31)

Abrogato.

TITOLO IV

Utilizzazione agronomica

CAPO I

Ambito di applicazione

Art. 21

Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati (32)

1. Il presente titolo, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo e dell'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale, disciplina le modalità per l'utilizzazione agronomica:
 - a) degli effluenti di allevamento;
 - b) delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
 - c) delle acque reflue agroalimentari;
 - c bis) del digestato. (158)
2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato disciplinata dal presente titolo è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute, al fine di realizzare un effetto concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica. (159)
3. La mancata applicazione delle norme di cui al presente titolo determina l'obbligo di smaltimento secondo le norme previste per lo scarico di acque reflue o per lo smaltimento dei rifiuti.
4. Abrogato. (160)

CAPO II

Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato (161)

Art. 22

Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato (162)

1. Il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato destinati all'utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall'azienda da cui origina. (163)
2. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti di allevamento, le acque reflue agroalimentari e il digestato, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante; (164)
 - b) la natura e la quantità del materiale trasportato; (164)
 - c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
 - d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
 - e) gli estremi della comunicazione, se prevista, (165) effettuata allo SUAP (166) ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale.
3. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti di allevamento, (166) le acque reflue agroalimentari e il digestato (165) siano trasportate all'interno dell'azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa.
- 3 bis. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009. (167)
- 3 ter. Al trasporto del digestato tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di digestato all'interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009 se proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi dello stesso regolamento. (167)

4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti di allevamento, (168) o le acque reflue agroalimentari sono conferite a un contenitore di stoccaggio, al di fuori dell'azienda che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi delle aziende, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso l'azienda di origine e l'altra accompagna il trasporto.
5. I documenti del presente articolo sono conservati per tre anni presso l'unità locale dell'azienda che le ha generate, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.
6. Il trasporto delle acque reflue agroalimentari e dei liquami (169) è effettuato in contenitori chiusi.
7. Nel caso in cui il trasporto di letame avvenga con l'attraversamento di centri abitati è necessario, onde evitare la diffusione di odori sgradevoli, che il letame stesso sia adeguatamente coperto. Questa disposizione non si applica alla frazione solida del digestato. (165)

Art. 23

Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (33) (170)

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (170) è consentita a condizione che:
 - a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
 - b) sia prodotto un effetto concimante o ammendante del terreno;
 - c) sia assicurata l'adeguatezza ai fabbisogni della coltura dei quantitativi di azoto;
 - d) siano rispettati i tempi di distribuzione;
 - e) siano rispettate le norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche;
 - e bis) siano rispettati i valori limite relativi al digestato di cui all'allegato 4 del presente regolamento, verificati mediante l'effettuazione di analisi del digestato in uscita all'impianto. (171)
- 1 bis. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e del digestato agroindustriale è consentita nel rispetto delle disposizioni del titolo IV del d.m. 25 febbraio 2016. (172)
2. La distribuzione degli effluenti di allevamento e del digestato (170) deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza (173).
3. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
 - b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;
 - c) del tipo di materiale (174);
 - d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
4. Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e del digestato (170) devono:
 - a) contenere la formazione e la diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
 - b) favorire l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e dei loro assimilati simultaneamente allo spandimento e comunque entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;
 - c) assicurare l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) assicurare lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
 - e) garantire l'uniformità di applicazione del materiale (175);
 - f) prevenire la percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
5. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (170) dal di fuori del periodo di durata della coltura principale, la fertirrigazione può essere effettuata ove è garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.
6. L'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato (170) deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell'azoto delle colture e dei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le quantità impiegate devono tenere conto:
 - a) del reale fabbisogno delle colture;
 - b) della disponibilità di azoto nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica; (176)
 - c) degli apporti naturali (175).
7. La quantità di azoto totale al campo apportata dagli effluenti di allevamento e dal digestato non deve superare il limite di 340 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamento è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto. (177)
8. La quantità di cui al comma 7 deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all'allegato 4, tabella 2 del presente regolamento, comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al d.lgs.75/2010.

9. Per le aziende di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), le dosi di effluente di allevamento e di digestato (170) applicate e l'eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal piano di utilizzazione agronomica (PUA), da compilare secondo le modalità previste dall'allegato 4, capo 1 del presente regolamento.
10. Il PUA si basa sull'equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell'elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione.

Art. 24

Divieti di utilizzazione agronomica dei letami (34)

1. L'utilizzo dei letami e della frazione palabile del digestato (178) è vietato nelle seguenti situazioni:
- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
 - nei boschi, a esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; (106)
 - in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede a emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
 - nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione;
 - nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo, nelle more della disciplina regionale di cui all'articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.
2. L'utilizzo dei letami è inoltre vietato entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni locali.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
- per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
 - per le acque marine – costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.
5. L'utilizzo dei letami è altresì vietato dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno, da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento (178).

Art. 24 bis

Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami (35)

1. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 24, comma 1, l'utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179) è vietato:
- su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo quanto disposto dal comma 6;
 - nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici o campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere a uso pubblico;
 - con un interrimento oltre i 40 centimetri di terreno, al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera.
2. L'utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179) è altresì vietato:
- entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter), della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
 - entro 50 metri in prossimità delle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all'azienda agricola e eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone, qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
- per i corsi d'acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
 - per le acque marine – costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.
5. L'utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato è vietato inoltre:
- dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno, da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento;
 - su colture foraggere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. (180)

6. La distribuzione del liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179) nell'ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino a un massimo del 25 per cento, in presenza di sistemazioni idrauliche agrarie, rispettando almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179) in almeno due volte con un intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di acqua, utilizzando bassa pressione e interrimento entro le dodici ore dalla distribuzione;
- b) il liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179) è distribuito in almeno due volte su terreni non saturi di acqua, a raso in bande o superficiale a bassa pressione con un intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative;
- c) presenza di terreno inerbato artificialmente o naturalmente e l'assenza di fenomeni di ruscellamento.

Art. 25

Trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato (181)

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e del digestato (181) e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a garantire la protezione dell'ambiente, la sicurezza igienico sanitaria e la corretta gestione agronomica dei materiali (182) rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni più adatte per l'utilizzazione.
2. L'elenco indicativo dei trattamenti degli effluenti di allevamento (182) è riportato nell'allegato 4, tabella 1, del presente regolamento. E' consentito l'utilizzo di tipologie di trattamento diverse da quelle indicate nella citata tabella a condizione di garantire prestazioni non inferiori a quelle dei trattamenti di cui alla tabella stessa. (36)
3. I trattamenti non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di allevamento di sostanze che, in ragione della loro natura o concentrazione, possono potenzialmente essere dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo. (36)

Art. 26

Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo degli effluenti di allevamento e del digestato (183)

1. Gli effluenti di allevamento e il digestato (184) destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo i parametri indicati nell'allegato 4, capi 3 e 4, del presente regolamento, al fine di garantire una capacità sufficiente a raccogliere e conservare gli effluenti di allevamento e il digestato (184) prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. (37)
2. Lo stoccaggio dei materiali di cui al comma 1 (183) deve avvenire secondo le modalità e i criteri di cui all'allegato 4, capi 2 e 4, del presente regolamento. (37)
3. Abrogato. (185)
4. Nelle aziende con produzione inferiore a 600 chilogrammi di azoto al campo, gli effluenti di allevamento (184) devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia. Ove non presenti vige l'obbligo del rispetto dei parametri indicati nell'allegato 4, capi 3 e 4, del presente regolamento. (107)
- 4 bis. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4, capi 2 e 3, del presente regolamento. (38)
5. I contenitori esistenti per i materiali palabili e non palabili devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2011. (1)

Art. 27

Accumulo temporaneo di letami

1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera l), è praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti oggetto di spandimento. (186). (39)
2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:
 - a) 5 metri dalle scoline;
 - b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni;
 - c) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231. (39)
3. L'accumulo temporaneo non è ammesso nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18 della l.r. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo.
4. Abrogato. (187)
5. L'accumulo temporaneo è ammesso per un periodo non superiore a novanta giorni e solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni. (39)
6. Abrogato. (188)
7. L'accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

8. L'accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa, (189) e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Art. 28

Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari (40)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) è consentita se sono garantiti:
 - a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
 - b) l'effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
 - c) il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.
2. E' esclusa l'utilizzazione agronomica:
 - a) delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
 - b) per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati;
 - c) abrogata (190)
3. (191) Per le aziende che trasformano quantitativi superiori a 100.000 litri l'anno, l'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, è consentita solo su terreni agricoli con le seguenti caratteristiche:
 - a) pH superiore a 8.0;
 - b) calcare totale non inferiore al 20 per mille;
 - c) buona aerazione;
 - d) falda al di sotto dei 20 metri;
 - e) tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da evitare il ruscellamento, anche in considerazione della presenza di copertura vegetale, del tipo di coltura e delle modalità di distribuzione delle acque reflue. Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o con professionalità equipollente. (192)
4. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di acqua, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare:
 - a) il contenimento della formazione e della diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) la prevenzione del rischio di ruscellamento, di lisciviazione e di percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;
 - c) la formazione di odori sgradevoli;
 - d) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - e) l'uniformità di applicazione delle acque.
5. La distribuzione delle acque reflue agroalimentari deve essere realizzata ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati.
6. Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari al di fuori del periodo di durata della coltura principale, nei suoli soggetti a forte erosione, la fertirrigazione può essere effettuata solo ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, coltura intercalare o di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.
7. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture.
8. Le dosi di applicazione non devono essere comunque superiori a un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, indicate nella tabella dell'allegato 4, capo 6, comma 5 del presente regolamento.
9. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire con metodi irrigui che assicurano un'elevata efficienza distributiva delle acque, applicando per ogni intervento volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo - pianta.
10. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire previa verifica del livello di salinità delle stesse, in particolare, di quelle prodotte da caseifici e stabilimenti per la lavorazione di carne essiccata, affumicata, salata e insaccati il cui livello di salinità espressa come rapporto di adsorbimento di sodio (sodium adsorption ratio - SAR) è inferiore a 10.
11. Alle acque reflue agroalimentari si applicano i divieti e le disposizioni di utilizzazione già previsti per i liquami all'articolo 24 bis.
12. Per i contenitori ove avvengono lo stoccaggio e il trattamento delle acque reflue agroalimentari devono essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato 4, capo 6 del presente regolamento.
13. Per le acque reflue possono essere previste forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle considerate, quali la veicolazione dei prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

Art. 29

Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato (41) (193)

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (194) deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del (108) comune nel quale ricade il centro aziendale, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività, (108) secondo le seguenti modalità:
 - a) le imprese con produzione o (195) utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194) devono presentare la comunicazione, avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1, del presente regolamento, unitamente al PUA di cui all'articolo 23, commi 9 e 10;
 - b) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 41.500 chilogrammi e superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194), devono presentare solo (196) la comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1, del presente regolamento;
 - c) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 6.000 chilogrammi e uguale o superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194), devono presentare la comunicazione semplificata avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 2 del presente regolamento;
 - d) le imprese di produzione o utilizzazione inferiori a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194), sono esonerate dalla presentazione della comunicazione e del PUA.
2. La comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o del digestato (194) ha validità per un periodo non superiore a cinque anni. E' fatto (195) salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). (109)
- 2 bis. Durante il periodo di validità della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di spandimento, il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP le (197) variazioni intervenute negli elementi di cui all'allegato 4, capo 5. (110)
3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è effettuata:
 - a) dall'utilizzatore allo SUAP del (108) comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell'effluente di allevamento utilizzato;
 - b) dal produttore allo SUAP del (108) comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.
4. Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all'allegato 4, tabella 3 del presente regolamento. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall'attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.
5. La comunicazione semplificata per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, di cui all'allegato 4, capo 5, comma 3, del presente regolamento, deve essere presentata (198) allo SUAP del (108) comune nel quale ricade il centro aziendale, dal legale rappresentante dell'azienda che le produce e intende utilizzarle, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione.

CAPO III

Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e lo spandimento delle sanse umide

Art. 30

Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina in particolare le procedure e le modalità per:
 - a) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione sulla base di quanto previsto all'articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
 - b) lo spandimento delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base delle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) e dal decreto ministeriale 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art 38 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152).

Art. 31

Comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. La comunicazione di cui all'articolo 3 della l. 574/1996 deve essere presentata allo SUAP del (111) comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che le produce e intende avviare allo spandimento, sul terreno ad uso agricolo, le acque di vegetazione e/o le sanse umide.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata ogni anno almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del d.p.r. 59/2013. (111)

3. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell'allegato 4, capo 7, sezione 7.1 e la relazione tecnica con i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.2 del presente regolamento.
4. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:
 - a) i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.1, lettere A e B e i dati di cui alla lettera C solo nel caso in cui siano intervenute variazioni;
 - b) i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.2 solo nel caso in cui siano intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma.
5. Per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.1 escluse quelle al punto D, lettera a), n. 4 e al punto D, lettera b) e lettera c). La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contengono i dati di cui al comma 4, lettera a).
6. Lo SUAP (112) entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione trasmette una copia della stessa all' ARPAT per la verifica periodica delle operazioni di spandimento di cui dell'articolo 9 della l. 574/1996.
7. Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo come previsti dall'articolo 2 della l. 574/1996.

Art. 32

Modalità e tempi di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di migliore utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenuta tenuto conto delle caratteristiche pedo-geomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da non mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico. In particolare, lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto solo nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.
3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroga concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga può essere concessa su richiesta motivata del legale rappresentante del frantoio. Il comune può concedere la deroga disponendo che il periodo massimo per lo spandimento non può superare la data del 30 giugno e dando eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e della salute. In caso di deroga le acque di vegetazione e le sanse umide devono essere interrate immediatamente. (2)

Art. 33

Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Fatti salvi i divieti previsti dalla l. 574/96 è vietato lo spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, delle acque di vegetazione e delle sanse umide:
 - a) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale e dagli inghiottitoi e doline ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione; (42)
 - b) entro 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque);
 - c) entro 20 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - d) entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - e) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico-agraria;
 - f) nei boschi;
 - g) nei giardini ed aree di uso pubblico;
 - h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18 della l.r. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo nelle more della disciplina di cui all'articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso; (42)
 - i) nelle aree di cava;
 - j) nei terreni investiti da colture orticole in atto;
 - k) nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque nei terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;
 - l) nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
2. La distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide è consentita su terreni con pendenza compresa tra il 15 per cento al 25 per cento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide;
 - b) vi sia la presenza di terreno inerbato artificialmente o naturalmente;
 - c) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie;

d) non dia origine a fenomeni di ruscellamento.

Art. 34

Modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue agroalimentari o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo.
2. Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche.
3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione è calcolata in base ai seguenti parametri:
 - a) volume delle acque di vegetazione e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
 - b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
 - c) franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.
5. L'eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive, non ricomprese nella determinazione della capacità di stoccaggio, è regolamentato dalla vigente normativa sullo scarico di acque reflue.
6. Le acque di vegetazione e le sanse umide, prima dell'utilizzazione agronomica, possono essere conferite anche ad un contenitore di stoccaggio ubicato fuori del frantoio. In tal caso, presso il frantoio, devono essere conservati i contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide oppure i documenti che dimostrino l'effettivo trasferimento ad altri soggetti e la capacità dei contenitori presenti nel frantoio è ridotta in proporzione al volume trasferito. (113)
7. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità K inferiore a $1 \cdot 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
8. E' obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati.

Art. 35

Modalità di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Il trasporto delle acque di vegetazione o delle sanse umide è effettuato in contenitori chiusi.
2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, per il trasporto di acque di vegetazione o delle sanse umide è predisposto dal legale rappresentante del frantoio, da cui si originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate, un documento di accompagnamento numerato progressivamente datato e redatto in triplice copia.
3. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale o unità locale dello stabilimento, e i dati identificativi del legale rappresentante;
 - b) la quantità delle acque di vegetazione o delle sanse trasportate espressa in metri cubi;
 - c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
 - d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
 - e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate.
4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono trasportate all'interno dell'azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati l'individuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantità in metri cubi delle acque di vegetazione o delle sanse umide utilizzate.
5. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono conferite in un contenitore di stoccaggio, al di fuori del frantoio che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi del frantoio, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità di acque trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso il frantoio e l'altra accompagna il trasporto delle acque di vegetazioni o delle sanse umide.
6. I documenti del presente articolo sono conservati, per almeno due campagne olearie di riferimento, dal legale rappresentante del frantoio, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.

Art. 36

Controlli e relazioni periodiche relativi alle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Il controllo su campo dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è definito nei programmi annuali delle attività dell' ARPAT.
2. I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al comune. Il comune sulla base dei suddetti controlli può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l. 574/96.

3. L'ARPAT entro il 15 marzo (43) dell'anno successivo comunica alla Regione una relazione sull'applicazione del presente capo. La relazione contiene, in particolare, i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché le informazioni sulle sanzioni amministrative e i procedimenti penali avviati.

TITOLO IV bis

Zone vulnerabili da nitrati Programma d'azione obbligatorio (44)

CAPO I

Ambito di applicazione (45)

Art. 36 bis

Ambito di applicazione (46)

1. Il presente titolo definisce il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dai nitrati di origine agricola e si applica alle zone vulnerabili perimetrate.
2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari, nonché delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dal presente titolo è finalizzata all'utilizzo delle acque a fini irrigui per il recupero delle sostanze nutritive e ammendanti. (199)

CAPO II

Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari nelle zone vulnerabili da nitrati (47) (200)

Art. 36 ter

Disposizioni di rinvio (48)

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano:
 - a) i criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato (201) e degli ammendanti organici di cui all'articolo 23, commi da 1 a 5;
 - b) le disposizioni relative alle modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, del digestato (201) e delle acque reflue agroalimentari di cui all'articolo 22;
 - c) i criteri generali per l'utilizzazione delle acque reflue agroalimentari di cui all'articolo 28;
 - d) le disposizioni relative ai trattamenti degli effluenti di allevamento e del digestato (201) di cui all'articolo 25;
 - e) le disposizioni relative all'accumulo temporaneo di letami di cui all'articolo 27;
 - f) le disposizioni relative alle caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili di cui all'articolo 26, commi 1, 2, (202) 4 e 4 bis.

Art. 36 quater

Criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato (203) e l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici (49)

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano i criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (203) di cui all'articolo 23, commi da 1 a 5.
2. L'utilizzazione degli effluenti d'allevamento, del digestato (203) e l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell'azoto delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le quantità impiegate devono tenere conto:
 - a) del reale fabbisogno delle colture;
 - b) della disponibilità di azoto nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica; (204)
 - c) degli apporti naturali (205).
3. Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare:
 - a) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e di ammendanti organici di cui al dlgs 75/2010, sia di effluenti di allevamento che di digestato, in coerenza anche con il CBPA; (204)
 - b) l'utilizzazione degli elementi nutritivi in misura elevata, ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprendono la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno e il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
 - c) abrogata (206).
4. La quantità di effluente di allevamento o di digestato non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamenti è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto. (207)
5. Le quantità di cui al comma 4 devono essere determinate come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all'allegato 4 del presente regolamento, comprensive delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al d.lgs.75/2010.
6. Per le aziende di cui all'articolo 36 nonies, comma 2, lettera a), le dosi di effluente di allevamento o di digestato (203) applicate e l'eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal PUA, da compilare secondo le modalità previste dall'allegato 4 del presente regolamento

7. Il PUA si basa sull'equazione di bilancio fra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell'elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione.
8. Oltre alla redazione del PUA, l'impresa deve provvedere alla registrazione delle date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Art. 36 quinquies

Divieti relativi all'utilizzazione agronomica dei letami e all'utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici (50)

1. L'utilizzazione agronomica dei letami è vietata nei casi di cui all'articolo 24, comma 1.
2. L'utilizzazione agronomica dei letami è altresì vietata su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25 per cento.
3. L'utilizzazione agronomica dei letami e l'utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici è vietata entro:
 - a) 10 metri dalle sponde dei corpi idrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale;
 - b) 25 metri di distanza:
 - 1) dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino – costiere e di transizione, risultanti come corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale;
 - 2) nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231.
4. Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch – crops, sovescio, prato, prato – pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali arginati.
6. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
 - a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
 - b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.
7. L'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010 è vietato nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
8. L'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati e l'utilizzo dei concimi azotati, degli ammendanti organici, di cui al d.lgs. 75/2010 sono vietati nella stagione autunno – invernale:
 - a) a partire dal 1° dicembre per novanta giorni;
 - b) a partire dal 1° novembre per centoventi giorni, per le deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65 per cento.
9. L'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati è altresì vietata dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salva tempestiva lavorazione meccanica del terreno da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento (208).
10. Per le coltivazioni annuali che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno – invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente per i seminativi vernini il periodo di divieto di cui al comma 8, può essere anticipato o ritardato fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione di cui all'articolo 36 septies, comma 1, o nel PUA, di cui all'articolo 23, commi 9 e 10.
11. In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno – invernale, è possibile interrompere il divieto di utilizzo dei concimi azotati, di cui al comma 8, nel periodo 1° - 15 dicembre e 15 - 30 gennaio. In tal caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto.
12. Per le coltivazioni protette il periodo di divieto di cui al comma 8 non si applica qualora la somministrazione di letami e dei materiali a essi assimilati, di concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010 è strettamente correlata al loro fabbisogno.

Art. 36 sexies

Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami (51)

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è vietato nei casi di cui all'articolo 24 bis, commi 1 e 5.
2. L'utilizzazione agronomica dei liquami è altresì vietata:
 - a) su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 10 per cento, salvo quanto previsto al comma 6; (114)
 - b) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter), della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
 - c) entro 30 metri di distanza:
 - 1) dall'inizio dell'arenile delle acque marino – costiere, lacuali e di transizione risultanti come corpi idrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;

- 2) nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalle deliberazioni della Giunta regionale 15 marzo 2004, n. 231;
- d) entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali e dalle abitazioni esterne all'azienda agricola, a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.
3. Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch – crops, sovescio, prato, prato – pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate.
4. Le disposizioni del comma 2, lettera b) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
5. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
- a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
 - b) per le acque marino-costiere e quelle lacuali dall' inizio dell'arenile.
6. La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 20 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni:
- a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interrimento entro le dodici ore dalla distribuzione; questa pratica eseguita generalmente in presemina. Ogni volta non può essere superata la quantità di liquame corrispondente a 100 chilogrammi di azoto per ettaro di superficie interessata dalla distribuzione;
 - b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminatrici, di secondo raccolto, permanenti o prative; questa pratica è generalmente eseguita in copertura;
 - c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l'assenza di fenomeni di ruscellamento;
 - d) presenza di sistemazioni idraulico – agrarie e l'assenza di fenomeni di ruscellamento.
7. La distribuzione di liquami tramite mezzi che contemporaneamente li distribuiscono e li interrano permette di utilizzare terreni con pendenze fino al 25 per cento, se sono rispettate almeno una delle condizioni di cui al comma 6, e quando il quantitativo di azoto annuale, comunque non superiore a 170 chilogrammi di azoto per gli effluenti di allevamento, non supera i 210 chilogrammi per ettaro.
8. L'utilizzo dei liquami è altresì vietato nei seguenti periodi:
- a) dal 1° dicembre alla fine di febbraio nei terreni con prati, cereali autunno – vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente;
 - b) dal 1° novembre alla fine di febbraio nei terreni destinati ad altre colture.
9. Per le coltivazioni annuali, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno – invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e per i seminativi vernini, il periodo di divieto di cui al comma 8 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, se è rispettato un tempo complessivo di sospensione pari, rispettivamente, a novanta e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione di cui all'articolo 36 septies, comma 1, o nel PUA di cui all'articolo 23, commi 9 e 10.
10. Per le coltivazioni protette, qualora la somministrazione di liquami è strettamente correlata al loro fabbisogno, il periodo di divieto di cui al comma 8 non si applica.

Art. 36 septies

Norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi (52)

1. Le imprese agricole che non devono presentare il PUA, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture praticate in azienda elaborando, secondo le modalità di cui all'allegato 4, capo 1, del presente regolamento, un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda. Oltre al piano di concimazione l'impresa deve registrare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione, le quantità distribuite e la tipologia di fertilizzante utilizzata per ciascun intervento (209), al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
2. La predisposizione del piano di concimazione è obbligatoria per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta, anche nel caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento. Il piano di concimazione non deve essere predisposto se la coltura in campo non prevede l'esecuzione di alcuna concimazione. (210)
3. Per ridurre al minimo le perdite d'azoto per lisciviazione e ottimizzare l'efficienza della concimazione, è necessario distribuire l'azoto nelle fasi di maggiore necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo totale in più distribuzioni.
4. Le concimazioni azotate devono essere eseguite in generale in presenza della coltura; possono essere eseguite in presemina o al momento delle semina purché:
- a) sia limitato al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
 - b) la somministrazione di azoto eseguita per le colture autunno – vernine non è superiore al 30 per cento del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura.
5. Non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori al 60 per cento del quantitativo di azoto necessario alla coltura, calcolati secondo le modalità previste nell'allegato 4, capo 1 del presente regolamento. E' consentita la somministrazione in un'unica

soluzione delle quantità di azoto necessarie alla coltura, calcolate secondo le modalità previste all'allegato 4, capo 1 del presente regolamento, quando queste risultano inferiori a 50 chilogrammi di azoto per ettaro.

6. Per le colture primaverili – estive non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori a 100 chilogrammi di azoto per ettaro. Il presente comma non si applica alle colture che presentano fabbisogni in azoto per ettaro superiori a 170 chilogrammi.

Art. 36 octies

Adeguamento dei contenitori dello stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato (211) (53)

1. Nelle zone vulnerabili di nuova perimetrazione l'adeguamento dei contenitori dello stoccaggio deve essere effettuato entro due anni dalla data di perimetrazione.

Art. 36 nonies

Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato (212) e delle acque reflue agroalimentari (54)

1. All'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (212) si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 4.

2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (212) deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore allo SUAP del (115) comune nel quale ricade il centro aziendale, secondo le seguenti modalità:

- a) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1, del presente regolamento unitamente al PUA di cui all'articolo 36 quater, commi 6 e 7;
- b) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore o uguale a 600 chilogrammi e inferiore o uguale a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione semplificata avente il contenuto rispettivamente di cui all'allegato 4, capo 5, comma 2 o 3 del presente regolamento;
- c) le imprese con produzione o utilizzazione inferiore a 600 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento sono esonerate dalla presentazione della comunicazione.

3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento e del digestato (212) sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b) è effettuata:

- a) dall'utilizzatore al comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell'effluente di allevamento utilizzato;
- b) dal produttore al comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.

4. Per la comunicazione relativa all'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 5.

Art. 36 decies

Controlli e monitoraggio (55)

1. La Regione predispose un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato (213) e dei concimi azotati e degli ammendanti organici.

2. Il piano di controllo prevede sopralluoghi nelle imprese che sono tenute alla presentazione del PUA o della comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione indicata nel PUA;
- b) presenza delle colture indicate;
- c) rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.

3. L'attività di controllo, in base al piano predisposto dalla Regione, deve tenere conto di tutte le tipologie di impresa presenti all'interno delle zone vulnerabili individuate dalla Regione, indipendentemente dalla tipologia di azoto utilizzato.

4. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino – costiere, la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.

5. La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati sufficienti a evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili, contenuto nelle disposizioni del presente regolamento.

6. Le informazioni sullo stato di attuazione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili contenuto nelle disposizioni del presente regolamento sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalità e le scadenze temporali di cui alle schede 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto ministeriale 18 settembre 2002 (Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152).

TITOLO V

Acque meteoriche dilavanti

CAPO I

Ambito di applicazione

Art. 37

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente titolo hanno come oggetto la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) relativamente:
 - a) agli indirizzi tecnici generali per la gestione delle acque meteoriche;
 - b) alla determinazione dell'elenco delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale;
 - c) al trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) prima dello scarico ai sensi dell'articolo 8, comma 5 legge regionale;
 - d) agli indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale;
 - e) alle norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena di cui all'articolo 15, comma 4 della legge regionale;
 - f) al contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all'articolo 10, comma 8 della legge regionale;
 - g) alle modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di piena di classe A1, A2, B1 di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale.

CAPO II

Disciplina delle acque meteoriche dilavanti

Art. 38

Norme generali

1. La gestione delle AMD deve perseguire:
 - a) la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti, con particolare riferimento alle sostanze di cui all'allegato 1, tabella 1/A al decreto legislativo;
 - b) il riutilizzo, nella massima misura tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche delle stesse acque ed alle necessità dello stabilimento e/o insediamento ove si generano. A tal fine le opere e gli impianti degli stabilimenti e/o insediamenti sono predisposte e gestite in modo da minimizzare il dilavamento da parte delle acque meteoriche di superfici potenzialmente inquinanti.
2. Le AMD devono essere in via prioritaria avviate nella massima misura tecnicamente possibile, se necessario dopo idoneo trattamento, al riutilizzo nello stabilimento od insediamento all'interno del quale si sono prodotte. E' ammessa la distribuzione tramite condotta di dette acque tra stabilimenti o insediamenti.
- 2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono considerate già soddisfatte negli stabilimenti dove sia presente un sistema di riutilizzo, anche consortile, delle acque reflue o meteoriche. (56)
3. Fatta salva la priorità del riuso, ove possibile è da prevedere la separazione delle AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, ed il loro convogliamento entro reti esclusivamente pluviali aventi a recapito nei corpi recettori.
4. In ogni caso non sono ammessi: trattamenti delle AMD con capacità di rimozione degli inquinanti inferiore a quella assicurata alla data del 18 marzo 2011 (57) e, ai sensi dell'articolo 113 comma 4 del decreto legislativo, lo scarico o l'immissione diretta in acque sotterranee.

Art. 39

Acque meteoriche contaminate (AMC) (58)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale, le attività che presentano oggettivo rischio di trascinalamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali sono:
 - a) le attività produttive indicate nell'allegato 5, tabella 5 del presente regolamento, disciplinate dall'articolo 43, salvo che sia dimostrata l'esistenza di una delle seguenti condizioni:
 - 1) le lavorazioni caratterizzanti il ciclo produttivo sono svolte completamente sotto coperture e le altre attività connesse al ciclo produttivo effettuate sui piazzali si svolgono in modo tale da non dar luogo a dilavamento di sostanze pericolose;
 - 2) le attività sono dotate di sistemi di raccolta delle AMC atti a non generare scarichi;
 - b) le aree di cava, le miniere ed i cantieri di cui all'allegato 5, tabella 6 del presente regolamento, rispettivamente disciplinati dagli articoli 40, 40 bis e 40 ter.
2. Il calcolo delle superfici scolanti avviene, con le modalità previste dall'allegato 5, capo 1, del presente regolamento.

Art. 40

Disposizioni sulle cave (59)

1. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 2, del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell'autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore. (214)
2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all'articolo 17 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).

L'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste al capo II della l.r. 35/2015. (214)

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, all'interno delle aree di cava si identificano i seguenti ambiti principali:
 - a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;
 - b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l'area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla cava, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;
 - c) area adibita all'accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).
4. Ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs.117/2008, nelle cave:
 - a) devono essere approntati gli opportuni interventi per evitare che le AMD, derivanti dall'area esterna all'area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all'interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;
 - b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo, come necessità primaria, tecniche di ripristino delle aree non più soggette all'attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione;
 - c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;
 - d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il progetto di risistemazione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), della l.r. 78/1998 deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell'inerbimento efficace del suolo e successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;
 - e) all'interno dell'area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all'interno della cava.
5. Per le cave di materiali da taglio le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate, per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali, ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) l'effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della cava ed allo stato delle loro superfici;
 - b) l'oggettiva realizzabilità delle opere anche in relazione alla posizione dell'area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);
 - c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisori in relazioni alle condizioni di coltivazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.

Art. 40 bis

Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie (60)

1. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di miniere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 3 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell'autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore. (215)

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del programma dei lavori di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale). L'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli articoli 13 e 14 del d.p.r. 382/1994.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, all'interno delle aree soggette a concessione mineraria, sono identificati i seguenti ambiti:

- a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;
 - b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l'area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla miniera, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;
 - c) area adibita all'accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del d.lgs. 117/2008.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs.117/2008, nelle miniere di cui al presente articolo:
- a) devono essere approntati gli opportuni interventi di regimazione per evitare che le AMD, derivanti dalle aree di miniera soggette a concessione ed esterne all'area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all'interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;
 - b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile, in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo come necessità primaria tecniche di ripristino delle aree non più soggette all'attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione;

- c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;
 - d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il programma di ripristino delle aree coltivate previsto nel decreto di concessione deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell'inerbimento efficace del suolo, e, successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;
 - e) all'interno dell'area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all'interno della miniera.
5. Per miniere di materiali da taglio, le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) l'effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD, in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della miniera ed allo stato delle loro superfici;
 - b) l'oggettiva realizzabilità delle opere, anche in relazione alla posizione dell'area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommale, fondovalle, mezza costa, pianura);
 - c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisori in relazioni alle condizioni di coltivazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.

Art. 40 ter

Disposizioni sui cantieri (61)

1. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive nell'autorizzazione le modalità di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni. (216)
2. Nell'autorizzazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente (217) può stabilire specifiche prescrizioni per la gestione delle aliquote AMC, ulteriori rispetto alle AMPP, qualora risulti comunque necessario a garantire il conseguimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo.
3. In caso di cantieri connessi alla realizzazione di opere, infrastrutture e impianti soggetti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), la struttura regionale competente (217) in materia di acque meteoriche, come individuato ai sensi del Capo II della l.r. 20/2006, esprime le proprie determinazioni in ordine alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, (120) nell'ambito del relativo procedimento di VIA. Restano comunque fermi i poteri di vigilanza e controllo dell'ente competente.
4. Dalle attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento, sono esclusi:
 - a) i cantieri per l'ordinaria manutenzione stradale e delle infrastrutture a rete;
 - b) i cantieri che ospitano i soli alloggiamenti degli addetti e le connesse strutture assistenziali ed uffici.
5. Sono altresì escluse dall'attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento le aree operative permeabili, utilizzate limitatamente al tempo necessario all'esecuzione di singole lavorazioni o alla realizzazione di manufatti costituenti parti di opere, infrastrutture od impianti, tra i quali costruzione di rilevati, scavi di trincee e fondazioni, costruzioni di piste e viabilità di area operativa, ivi compresi gli spazi provvisoriamente occupati da mezzi operativi o apprestamenti occorrenti a tali esecuzioni e realizzazioni.
6. I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate nella richiesta di autorizzazione dell'opera, infrastruttura, impianto alla cui realizzazione concorrono o, comunque, nell'eventuale integrazione documentale all'uopo presentata dal proponente in sede di approvazione dei relativi progetti e delle loro varianti in corso d'opera nonché, in caso di opera, infrastruttura, impianto, progetto o variante in corso d'opera soggetti alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale. (121)
- 6 bis. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto già autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori può comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 alla struttura regionale competente, che si esprime entro il termine di sessanta giorni. (122)
7. Nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 6 e 6 bis (123), la struttura regionale competente (217) si esprime in ordine:
 - a) alla corretta individuazione dei cantieri e delle aree da escludere dalle attività di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento;
 - b) all'applicabilità delle ipotesi di esclusione di cui al comma 4, nei casi in cui sia evidenziato il rischio di compromissione del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo.
8. In tutte le aree del cantiere, ivi comprese quelle escluse ai sensi dei commi 4 e 5:
 - a) l'avanzamento dei lavori deve essere condotto, compatibilmente con lo stato dei luoghi, in modo da limitare l'ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso;
 - b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori.
9. All'interno del cantiere, con esclusione dei cantieri e delle aree operative di cui ai commi 4 e 5, deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso.

Art. 41

Indicazioni per il recapito delle AMPP di cui all'articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale (62)

1. Lo scarico di AMPP, derivanti dalle attività indicate all'articolo 39, comma 1 (63), deve recapitare in ordine preferenziale:
 - a) se presente o disponibile nella rete fognaria mista o, per le reti separate, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere;
 - b) previo idoneo trattamento, in corpo d'acqua superficiale, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale o nella condotta bianca delle reti separate per le zone non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali;(100)
 - c) previo idoneo trattamento, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo limitatamente alle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali alle distanze dettate dall'allegato 5 al decreto legislativo, e accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità del recapito in questi ultimi.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di aree caratterizzate da elevata densità di insediamenti produttivi, è ammessa la raccolta e il trasferimento delle AMPP verso un sistema depurativo unico per il loro trattamento centralizzato. (64)

Art. 42

Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all'articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale (65)

1. Per le AMPP assimilate alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore del SII, dopo aver valutato l'ammissibilità di tale scarico in termini di compatibilità con il sistema fognario depurativo, può richiedere alla struttura regionale competente (218) di prescrivere al titolare dello scarico il conferimento delle stesse in tempi differenziati rispetto al momento della loro formazione per garantire:
 - a) l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente;
 - b) il rispetto della qualità dello scarico finale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale. (66)
2. La struttura regionale competente, avvalendosi della collaborazione tecnica del gestore del SII o altro gestore, se presente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale, (218) nel definire le modalità del conferimento differenziato di cui al comma 1, deve tenere conto:
 - a) dei vincoli posti nelle aree urbane dagli strumenti urbanistici nonché dell'effettiva disponibilità nello stabilimento degli spazi necessari alla realizzazione delle opere necessarie senza compromissione dell'attività produttiva;
 - b) del miglior rapporto tra costo da sostenere e gli effettivi benefici ambientali conseguibili, in relazione all'impatto delle AMDNC derivanti dallo stabilimento sul sistema fognario e depurativo al quale è allacciato. (66)

Art. 43

Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5 (67)

1. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cui all'allegato 5, tabella 5 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo.
2. La struttura regionale competente (219) al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, valuta il piano di gestione ed individua le modalità gestionali delle AMC necessarie per garantire l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente o la tutela delle acque dei corpi recettori finali, ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici recettori e, in particolare, può disporre nell'autorizzazione:
 - a) l'estensione dei trattamenti previsti per le AMPP anche ad ulteriori aliquote di AMC, oltre le AMPP stesse comunque formati nello stabilimento;
 - b) ulteriori e specifici trattamenti per le AMC;
 - c) il trattamento delle AMPP come rifiuti ai sensi della normativa vigente in specifiche e dimostrate situazioni di pericolo per l'ambiente, le risorse idropotabili e la salute.
3. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente (219) stabilisce un termine, non superiore a quattro anni, in relazione alla complessità dell'intervento, per l'esecuzione degli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle prescrizioni.
4. Fino alla scadenza dei termini previsti nelle disposizioni autorizzative di cui al comma 3, lo scarico delle acque prosegue nel rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione vigente.
5. Ai fini della verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), il titolare dell'attività presenta istanza alla struttura regionale competente (219). Nel caso di esito positivo della verifica, le AMPP derivanti da dette attività sono assimilate alle AMDNC e non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le modalità di trattamento delle AMD di cui al presente articolo, derivanti da stabilimenti sottoposti alla normativa relativa all'autorizzazione ambientale integrata di cui alla parte II del decreto legislativo, sono valutate e disciplinate nell'ambito delle procedure e degli atti di autorizzazione ambientale integrata che dispone anche in merito agli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle previsioni di cui al presente titolo.
7. La struttura regionale competente (219) al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, per le attività che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già attuano un trattamento delle AMC, valuta la possibilità di confermare la quantità di AMC già individuata ed il sistema di convogliamento e di trattamento esistente, sempreché siano garantite le condizioni di cui al comma 2.
- 7 bis. Con riferimento alle autorizzazioni allo scarico di AMD in essere, la struttura regionale competente può definire, in sede di rinnovo o modificazione dell'autorizzazione, o in caso di altre specifiche esigenze gestionali, apposite prescrizioni di carattere tecnico operativo al fine di adeguare i contenuti delle autorizzazioni alle disposizioni della legge regionale e del presente regolamento. (220)

Art. 44

Indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena

1. L'adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale ed al presente regolamento è disciplinato, per gli scaricatori di piena, dagli strumenti, dalle procedure e secondo i tempi previsti dall'articolo 25 della legge regionale.
2. Nei sistemi fognari misti se non già effettuato nello stabilimento o nell'insediamento il trattamento delle AMPP coltivate dalla pubblica fognatura deve essere garantito prima dello scarico nel corpo recettore attraverso il rispetto delle caratteristiche delle reti fognarie previste all'articolo 16 della legge regionale secondo le scelte tecniche del gestore del SII.
3. Come parte utile del volume delle vasche di prima pioggia può prevedersi l'utilizzazione della capacità di invaso delle canalizzazioni fognarie sempreché, con le opportune tecnologie di controllo dei flussi, sia possibile trattenerne temporaneamente e poi immettere verso il trattamento le ulteriori portate di AMPP, evitandone lo scarico non trattato.
4. Qualora sia necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione l'integrazione del trattamento delle AMPP di cui al comma 2, il gestore del SII attiva ulteriori misure di trattamento, quali la predisposizione di eventuali vasche di prima pioggia poste, in linea o fuori linea, rispetto alla condotta fognaria o all'impianto di depurazione, secondo le caratteristiche degli stessi.
5. Le vasche di prima pioggia devono essere costruite in modo tale che a riempimento avvenuto la portata eccedente di acque meteoriche non possa miscelarsi con quella già invasata. Le acque invasate nelle vasche devono essere reimmesse nella rete fognaria o nel depuratore nelle ventiquattro ore successive all'ultimo evento piovoso.
6. Le AMD risultanti da agglomerati ed eccedenti i coefficienti di diluizione di cui all'articolo 16, comma 2 e comma 3 della legge regionale possono essere recapitate attraverso la pubblica fognatura senza ulteriore trattamento direttamente nei corpi recettori.
7. Le aliquote di AMD eccedenti le AMPP possono essere recapitate direttamente nei corpi recettori fatto salvo il loro eventuale riuso.

Art. 45

Norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche

1. L'identificazione dello scaricatore di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche è costituita dagli elementi tecnici riportati nell'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
2. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche avviene per ogni singola bocca di scarico in relazione alle caratteristiche della rete, o porzione di rete, servita dagli stessi.
3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla struttura regionale competente o dagli allacci concessi dal gestore del SII o da altro gestore, se presente. La struttura regionale competente e l'ARPAT forniscono al gestore del SII o ad altro gestore, se presente, le informazioni in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione. (68) (221)
4. Il gestore del SII nel compiere la classificazione degli scaricatori di piena si attiene ai seguenti criteri:
 - a) la classificazione di una porzione di rete non si riflette sulla classificazione delle porzioni di rete a valle della sezione di distacco dello scaricatore;
 - b) ai fini dell'attribuzione della classificazione B2, sono prese in considerazione le sostanze inserite nel ciclo produttivo come materia prima e addotte allo scarico o presenti nello scarico come risultante del ciclo produttivo; per la classificazione non sono considerate le sostanze per le quali è dimostrato, già al momento dello scarico in fognatura, il rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali. (68)
5. La comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3 della legge regionale è effettuata dal gestore del SII entro trenta giorni dall'attribuzione delle classi. Tale classificazione è corredata dagli elementi tecnici di cui all'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
6. Per ogni scaricatore di piena il gestore del SII deve assicurare una regolare manutenzione finalizzata al mantenimento di adeguate condizioni igienico ambientali, con le seguenti modalità:
 - a) effettuazione di controlli periodici con registrazione delle modalità e frequenza di verifica del corretto funzionamento e rendicontazione delle attività di manutenzione effettuate;
 - b) effettuazione degli interventi gestionali e tecnico-funzionali necessari per garantire il corretto esercizio degli scolmatori e per il superamento delle criticità derivate dalla loro attivazione.
7. I by-pass idraulici presenti sugli impianti di depurazione sono scaricatori di piena e fanno parte integrante dell'impianto di depurazione cui sono asserviti ed il loro funzionamento è regolamentato in sede di autorizzazione allo scarico.
8. I contenuti delle schede tecniche previste dall'articolo 10, comma 8 della legge regionale sono indicate nell'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.

TITOLO VI

Scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale

CAPO I

Disciplina degli scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale

Art. 46

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano ai sistemi di depurazione a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione di cui alla legge regionale ai fini del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici stabiliti nel piano di tutela delle acque (222).
2. Qualora il carico inquinante stagionale in ingresso all'impianto di depurazione sia maggiore di 2.000 AE se recapitanti in acque dolci e di transizione o di 10.000 AE se recapitanti in acque marino costiere, a detto impianto non possono essere applicate le disposizioni relative ai trattamenti appropriati.

Art. 47

Criteri generali

1. La determinazione degli AE ai soli fini del calcolo del carico inquinante stagionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge regionale deve essere riferita al carico medio dei quattro mesi di massimo afflusso, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri abitante giorno.
2. Ai fini di una corretta gestione dell'impianto di depurazione il gestore definisce l'andamento settimanale del carico idraulico in ingresso all'impianto ed identifica gli agglomerati o loro parti che contribuiscono a tale carico valutandone il contributo relativo al carico totale.
3. Nella domanda di autorizzazione il gestore del SII indica:
 - a) le informazioni di cui al comma 1;
 - b) le modalità con cui il gestore del SII affronta le variazioni di carico nei diversi periodi dell'anno.
4. Nei nuovi impianti, od in caso di adeguamenti funzionali di impianti esistenti, la realizzazione di sezioni in parallelo, ai fini dell'abbattimento del carico, deve essere presa in considerazione solo dopo aver escluso la possibilità di gestire il sovraccarico con altre soluzioni gestionali e/o impiantistiche.
5. Per i periodi di avviamento degli impianti, o di loro sezioni, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo, la struttura regionale competente (223) dispone le opportune prescrizioni ivi compresi gli eventuali scostamenti possibili dalle condizioni ordinarie allo scarico, limitatamente ai parametri possibili ai sensi della vigente normativa, e comunque per un periodo limitato a far data dall'inizio della fase di avvio come dichiarata nella documentazione di cui al comma 2. Sono fatte salve le esigenze di tutela igienico-sanitaria ed il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.
6. Gli scostamenti di cui al comma 5 nel periodo 1 aprile -30 settembre non possono riguardare i parametri utili per la definizione della idoneità alla balneazione sulla base della vigente normativa.

TITOLO VII

Acque di restituzione

CAPO I

Ambito di applicazione

Art. 48

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle acque di restituzione come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale.
2. Sono escluse dall'applicazione delle norme di cui al presente titolo:
 - a) le acque di cui all'articolo 2, comma 1 bis (69) della legge regionale;
 - b) le attività di cui all'articolo 114, comma 2 e seguenti del decreto legislativo che restano soggette alla loro specifica disciplina;
 - c) le acque rilasciate, al fine di permettere il normale deflusso fluviale, nei diversi regimi idrologici, direttamente dal complesso delle opere di ritenuta delle acque invasate in dighe;
 - d) le acque derivanti dai lavaggi chimici attuati, periodicamente negli impianti di potabilizzazione per il mantenimento dell'efficienza del sistema di filtrazione, con acque diverse da quelle in corso di potabilizzazione o già potabilizzate, o con quest'ultime se addizionate con sostanze necessarie all'effettuazione dei lavaggi che contengono sostanze di cui allegato 5, tabella 5 della parte III del decreto legislativo, o che comunque compromettono il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore. (70)
3. Si considerano assimilate ad acque di restituzione da impianto di potabilizzazione i rilasci di acque da impianti di captazione di acque sotterranee, pozzi e sorgenti, per uso idropotabile e facenti parte del SII.

CAPO II

Disciplina delle acque di restituzione

Art. 49

Norme generali

1. La struttura regionale competente (224) nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito il parere dell'AIT per i rilasci di cui agli articoli 50, 51, e 52, le condizioni di restituzione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale e di quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all'ARPAT. (71)
- 1 bis. Il comune stabilisce, per i rilasci di cui all'articolo 52 bis, le condizioni di restituzione in conformità a quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, e 6, nonché dall'articolo 11 bis della legge regionale. (72)
2. Abrogato. (225)
3. La struttura regionale competente (73) (224) può ritenere, oltre al corpo idrico di prelievo, corpo idrico al quale sarebbero stati naturalmente destinate le acque di restituzione anche i seguenti corpi idrici:
 - a) i corpi idrici contigui e/o prossimali a quello di prelievo;
 - b) i corpi idrici appartenenti allo stesso bacino idrografico, prendendo a riferimento quelli individuati dal piano di tutela delle acque della Toscana sempreché sia garantito l'equilibrio del bilancio idrico e le condizioni idrologiche necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del sottobacino di provenienza e di quello ricevente.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione, l'acqua restituita non può contenere sostanze o gruppi di sostanze in quantità superiore a quanto stabilito dall'ente competente ai sensi dei commi 1 e 1 bis, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 50, 51, 52 e 52 bis e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al comma 5. (71)
5. In ogni caso le condizioni di rilascio delle acque di restituzione non devono determinare rischi di tipo igienico - sanitario derivanti dagli usi delle acque presenti, o previsti, a valle del punto di rilascio e problemi alle concessioni esistenti a valle del punto di restituzione (74) in merito alla continuazione degli usi assentiti.
6. Il titolare della concessione alla derivazione presenta alla struttura regionale competente (224) una relazione tecnica dettagliata dalla quale risultino:
 - a) localizzazione delle opere di presa e di restituzione;
 - b) descrizione degli impianti e dei trattamenti eventualmente effettuati sulle acque nelle diverse condizioni idrologiche di prelievo;
 - c) andamento temporale e quali - quantitativo dei volumi di acque del (73) corpo idrico, di acque derivate e restituite. Per gli impianti di produzione idroelettrica le condizioni qualitative non sono richieste se la potenza installata sia inferiore a 3 MW;
 - d) la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e, per i corpi idrici fluenti, delle acque a valle del punto di restituzione per una lunghezza, di norma, di almeno un chilometro. Per gli impianti di produzione idroelettrica la caratterizzazione non è necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW; (75)
 - e) una proposta di piano di regolazione quali-quantitativa del rilascio delle acque di restituzione corredata di:
 - 1) andamento temporale dei rilasci ai diversi regimi idrologici e per gli impianti di potabilizzazione delle condizioni di torbida nel punto di presa;
 - 2) individuazione della parte del corpo idrico interessata (73) dagli effetti della restituzione delle acque;
 - 3) valutazione degli impatti delle proposte sul corpo idrico (73) nel suo complesso e sul mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione con specifico riferimento ai livelli nelle acque delle sostanze elencate nell'allegato 1, tabelle 1A e 1B al decreto legislativo.
7. Per gli impianti di potabilizzazione e per quelli di cui all'articolo 48, comma 3 il gestore dei SII allega alla relazione di cui al comma 7 il piano di emergenza di cui all'articolo 2 lettera o).
8. Per gli impianti di produzione idroelettrica con potenza installata inferiore a 3MW la documentazione di cui al comma 6, lettera e) non è dovuta.
9. Ai fini del comma 6, il titolare della concessione può fare riferimento alla documentazione già presentata alla struttura regionale competente ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) qualora in detta documentazione siano contenute le informazioni richieste al presente articolo. (226)

Art. 50

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti di potabilizzazione

1. Nelle acque di restituzione rilasciate da impianti di potabilizzazione ad uso del SII in corsi d'acqua (76) è ammessa la presenza di agenti potabilizzanti di cui all'allegato 7 al presente regolamento, secondo le disposizioni e le condizioni dello stesso.
2. Il rilascio da impianti di potabilizzazione di acque di restituzione in acque lacuali resta comunque soggetto ai limiti definiti dall'allegato 5, tabella 3 del decreto legislativo.
3. I rilasci provenienti dagli impianti di potabilizzazione del SII immessi nella pubblica fognatura recapitante in impianto di depurazione sono sempre consentiti.
4. Il rilascio di acque di restituzione dai serbatoi di accumulo delle opere di captazione di acque di sorgente o pozzo del SII, si intendono sempre consentiti trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione all'ARPAT. Gli sfiori per troppo pieno sono sempre ammessi. (77)

Art. 51**Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica**

1. Il rilascio di acque dagli impianti di produzione idroelettrica è sempre ammesso qualora risulti presentata la documentazione di cui all' articolo 49, comma 6 e qualora le acque siano sottoposte a prelievo, trattamenti fisico-meccanici, adduzione alla centrale, turbinamento, rilascio nel corpo idrico senza l'aggiunta di nessun tipo di sostanza.
2. La struttura regionale competente (227) adegua il disciplinare di concessione vigente in relazione alle necessità di tutela delle acque qualora valuti che il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione previste per il corpo idrico interessato dalla restituzione.

Art. 52**Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale (78)**

1. Le acque sotterranee naturali intercettate durante l'esecuzione delle perforazioni e non miscelate con le acque di cui all'articolo 52 ter o altre acque, sono considerate acque di restituzione e devono essere in via principale ricondotte al reticolo idrico di provenienza, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.
2. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. All'atto della richiesta, alla struttura regionale competente, del permesso di ricerca di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al d.p.g.r. 61/R/2016, (228) il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 52 ter, al fine di non arrecare danno al corpo idrico ricevente.
4. La struttura regionale competente, (228) vista la documentazione di cui al comma 3, provvede a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente.

Art. 52 bis**Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 2 della legge regionale (79)**

1. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. All'atto della richiesta del permesso di ricerca di cui alla l.r. 38/2004 al comune, il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui al comma 1 e di cui all'articolo 52 ter.
3. Il comune, vista la documentazione di cui al comma 2 ed acquisito il parere dell'ARPAT, provvede nel permesso di ricerca a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente. Copia del permesso è trasmessa all'ARPAT a cura del comune.

Art. 52 ter**Acque da sondaggi e perforazioni escluse dalla disciplina delle acque di restituzione (80)**

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, lettera c) della legge regionale, le disposizioni di cui agli articoli 52 e 52 bis non si applicano alle acque utilizzate nei processi di perforazione al fine di permettere l'esecuzione della perforazione stessa o di altre operazioni funzionali alla sua esecuzione, in quanto acque di processo che restano conseguentemente assoggettate alla disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali o dei rifiuti in relazione alla modalità di gestione attuata.

Art. 53**Criteri tecnici per l' identificazione di corpi idrici superficiali (81)**

1. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati corpi idrici superficiali:
 - a) tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale, alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco, collegati ad un reticolo di flusso idrico che adduca ad un corpo idrico chiaramente identificato nella carta tecnica regionale (CTR) consultabile presso gli enti locali o sul sito internet della Regione Toscana;
 - b) altri elementi del reticolo idrografico non rappresentati nella CTR, che siano collegati in modo permanente a quelli rappresentati nella stessa.
2. Ai fini dell'autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali solo quelli di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Ai fini dell'autorizzazione di scarichi in essere, se ricompresi tra quelli inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 26 della legge regionale, sono considerati corpi idrici superficiali quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

TITOLO VIII**Disposizioni transitorie e finali****CAPO I**

Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Art. 54

Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Per la violazione delle norme previste al titolo IV, capo III relative alle modalità di svolgimento dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 5 della legge regionale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 della l. 574/1996.
2. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 34 entro un anno dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono due anni.

CAPO I bis

Norme finali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari (82)

Art. 54 bis

Norme finali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari (83)

1. Per quanto non previsto dai titoli IV e IV bis del presente regolamento valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152).
2. Nelle zone vulnerabili da nitrati istituite successivamente all'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") le disposizioni del titolo IV bis si applicano trascorsi trecentosessantacinque giorni dalla loro perimetrazione.

CAPO II

Ulteriori norme transitorie (84)

Art. 55

Norma transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche ed urbane

1. Ai sensi dell' articolo 170, comma 5 del decreto legislativo gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alle prescrizioni del presente regolamento sono adeguati sulla base delle disposizioni dettate dagli enti autorizzanti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 26 comma 2 della legge regionale per la stipula degli accordi e contratti di programma è autorizzata la prosecuzione dello scarico delle acque reflue urbane da parte dei sistemi impiantistici a servizio degli agglomerati di cui all'articolo 26, comma 1 della legge regionale. (85)

Art 55 bis

Norma transitoria in materia di classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali (86)

1. A far data dal 31 dicembre 2015, per la definizione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera p) del decreto legislativo, deve prendersi a riferimento la classificazione definita dalla Regione sulla base del monitoraggio effettuato da ARPAT ai sensi delle disposizioni regionali di attuazione degli allegati 1 e 3 al decreto legislativo.
2. Fino alla data di cui al comma 1, per la definizione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali si prende a riferimento la classificazione contenuta nel piano di gestione di cui all'articolo 117 del decreto legislativo.

Art 55 ter

Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche nei cantieri (87)

1. Fermi restando gli esiti della VIA, le disposizioni di esclusione dall'attività di cantiere di cui all'articolo 40 ter, commi 4 e 5, si applicano ai progetti e alle loro varianti in corso d'opera, o ai relativi lotti funzionali già approvati o in corso di realizzazione all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2015, n. 10/R "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"),(124) previa specifica richiesta inoltrata dal soggetto proponente del progetto o della variante, o, nel caso di lavori già in corso, dall'esecutore degli stessi.
 2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del d.p.g.r. 10/R/2015 all'ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni in ordine ai profili di cui all'articolo 40 ter, comma 7. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l'acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione. (124)
- 2bis. Alle aree escluse dall'attività di cantiere ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 ter, comma 8. (125)

Art. 55 quater

Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche delle miniere coltivate in superficie (88)

1. I titolari degli stabilimenti esistenti di cui all'articolo 40 bis presentano la richiesta di autorizzazione allo scarico ed il contestuale piano di gestione delle AMD, ai sensi del medesimo articolo con le seguenti modalità:
 - a) contestualmente alla prima richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento;
 - b) ove non esistano autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 76/R/2012.
2. Si ritengono autorizzati, fino al rinnovo di cui al comma 1, lettera a), gli scarichi di AMD esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento.

Art. 55 quinquies

Disposizioni transitorie per le attività di cui al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5 (127)

1. Le domande di autorizzazione relative alle acque meteoriche dilavanti provenienti dai centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5, sono presentate, entro un anno dall'entrata in vigore del d.p.g.r. 10/R/2015, all'ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni.

Art. 55 sexies

Disposizioni finali (229)

1. Per favorire una più efficace gestione delle attività oggetto del presente regolamento la Giunta regionale, con deliberazione, può predisporre apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico o ricognitivo delle normative applicabili.
2. Sono ritenuti validi i protocolli di controllo in essere tra i Dipartimenti ARPAT provinciali e i soggetti gestori del SII e sottoscritti tra le parti fino alla loro revisione da parte della competente struttura regionale.

CAPO III

Cessazione di efficacia, abrogazione e entrata in vigore

Art. 56

Cessazione di efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i seguenti atti amministrativi:
 - a) l'allegato 3 della delibera di Giunta regionale toscana 10 marzo 2003, n. 225;
 - b) il decreto dirigenziale 13 dicembre 2004, n. 8229, di cui restano salvi gli effetti finanziari disposti dallo stesso nei confronti di ARPAT.

Art. 57

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'art.6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88").
2. Dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 ottobre 2006, n. 45/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari).

Art. 58

Entrata in vigore

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e 3 il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
2. Il titolo IV, capo II, entra in vigore trecentosessantacinque giorni dopo la pubblicazione sul BURT.
3. Il titolo IV, capo III, entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul BURT.

Note

1. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R, art. 1.
2. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R, art. 2.
3. Lettera abrogata con d.p.g.r. 10 febbraio 2011 n. 5/R, art. 3.
4. Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
5. Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
6. Lettere abrogate con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
7. Lettera abrogata con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
8. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
9. Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 2.
10. Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 3.
11. Rubrica prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 4; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 4.

- 12-23. Note soppresse.
24. Comma abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.
25. Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.
26. Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.
- 26 bis. Comma prima inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11; poi è così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
27. Parola prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 12; poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 14.
28. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 13.
29. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 14.
30. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 15.
31. Articolo abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 16.
32. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 17.
33. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 18.
34. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 19.
35. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 20.
36. Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 21.
37. Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 22.
38. Comma aggiunto con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 22.
39. Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 23.
40. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 24.
41. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 25.
42. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 26.
43. Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 27.
44. Titolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 28.
45. Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 29.
46. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 30.
47. Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 31.
48. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 32.
49. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 33.
50. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 34.
51. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 35.
52. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 36.
53. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 37.
54. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 38.
55. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 39.
56. Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 40.
57. Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 40.
58. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 41.
59. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 42.
60. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 43.
61. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 44.
62. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.
63. Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.
64. Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.
65. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 46.
66. Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 46.
67. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 47.
68. Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 48.
69. Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 49.
70. Parole inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 49.
71. Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
72. Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
73. Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
74. Parola così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
75. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
76. Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 51.
77. Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 51.
78. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 52.
79. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 53.
80. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 54.
81. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 55.
82. Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 56.
83. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 57.
84. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 58.
85. Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 59.
86. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 60.
87. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 61.
88. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 62.
89. Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 63.

90. Nota soppressa.
91. Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 2.
92. Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.
93. Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.
94. Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
95. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
96. Lettera abrogata con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
97. Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
98. Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
99. Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
100. Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 5.
101. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 6.
102. Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 6.
103. Riga così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 6.
104. Tabella così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 7.
105. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 7.
106. Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 1.
107. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 2.
108. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.
109. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.
110. Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.
111. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 4.
112. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 4.
113. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 5.
114. Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 6.
115. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 7.
116. Il comma del capo 1 dell'Allegato 4 è così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 8.
117. Comma aggiunto all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 8.
118. Parole aggiunte all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 8.
119. Parola aggiunta all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 8.
120. Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.
121. Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.
122. Comma prima inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1; poi così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.
123. Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.
124. Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 2.
125. Comma inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 2.
126. Parole aggiunte con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 3.
127. Articolo inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 4.
128. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
129. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
130. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
131. Numero aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
132. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
133. Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
134. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 2.
135. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 2.
136. Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 3.
137. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 5.
138. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 6.
139. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 7.
140. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 8.
141. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 8.
142. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 9.
143. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
144. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
145. Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
146. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
147. Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
148. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 11.
149. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 12.
150. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 12.
151. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
152. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
153. Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
154. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
155. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 14.
156. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.
157. Alinea così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.
158. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 16.

159. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 16.
160. Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 16.
161. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 17.
162. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
163. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
164. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
165. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
166. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
167. Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
168. Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
169. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
170. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
171. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
172. Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
173. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
174. Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
175. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
176. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
177. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
178. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 20.
179. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.
180. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.
181. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 22.
182. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 22.
183. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.
184. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.
185. Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.
186. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 24.
187. Comma prima sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 23; e poi abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 24.
188. Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 24.
189. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 24.
190. Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 25.
191. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 25.
192. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 25.
193. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
194. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
195. Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
196. Parola aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
197. Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
198. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
199. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 27.
200. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 28.
201. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 29.
202. Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 29.
203. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.
204. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.
205. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.
206. Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.
207. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.
208. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 31.
209. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 32.
210. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 32.
211. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 33.
212. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 34.
213. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 35.
214. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 36.
215. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 37.
216. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.
217. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.
218. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 39.
219. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.
220. Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.
221. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 41.
222. Parole abrogate con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 42.
223. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 43.
224. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.
225. Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.
226. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.
227. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 45.

228. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 46.
229. Articolo aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 47.
230. Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 48.
231. Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 49.
232. *Capo inserito con d.p.g.r. 4 giugno 2024, n. 20, art. 1.*
233. *Allegato inserito con d.p.g.r. 4 giugno 2024, n. 20, art. 2.*

Allegati

Allegato 1 – Monitoraggio delle acque, controllo degli scarichi e gestione dei flussi dati.

Allegato 2 – Disposizioni relative alle acque reflue domestiche.

Allegato 3 – Trattamenti appropriati.

Allegato 4 – Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque reflue agroalimentari e delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

Allegato 5 – Acque meteoriche dilavanti.

Allegato 6 – Scaricatori di piena e fognature bianche.

Allegato 7 – Condizioni per il rilascio da impianti di potabilizzazione e ad uso del SII.

Allegato 7 bis – Indicazioni operative finalizzate all'individuazione di limiti di emissione diversi, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

ALLEGATO 1

MONITORAGGIO DELLE ACQUE, CONTROLLO DEGLI SCARICHI E GESTIONE DEI FLUSSI DATI. (89)

CAPO 1 - BANCHE DATI DELLE AUTORIZZAZIONI.

Nelle banche dati di cui all'art. 4, comma 1 sono inserite almeno le seguenti informazioni riportate nello schema sottostante :

1.1 ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA: non è necessario l'inserimento di alcuna informazione.

1.2 ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Per le autorizzazioni rilasciate a persone fisiche inerenti lo scarico da insediamenti adibiti a solo civile abitazione non è necessario l' inserimento di alcuna informazione.

Per le autorizzazioni rilasciate a persone giuridiche è necessario l' inserimento delle le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale;
- b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
- c) agglomerato (facendo riferimento ai centri e nuclei individuati dai censimenti ISTAT);
- d) comune; data di rilascio autorizzazione,
- e) tipologia di corpo recettore: (corpo idrico, suolo),
- f) bacino idrografico significativo prossimale,
- g) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato.

1.3 ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA. E' necessario l' inserimento delle seguenti informazioni:

- a) ragione sociale;
- b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
- c) agglomerato (facendo riferimento ai centri e nuclei individuati dai censimenti ISTAT);
- d) comune, data di rilascio autorizzazione;
- e) sostanze pericolose: si/no;
- f) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato.

1.4 ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA - E' necessario l' inserimento delle seguenti informazioni :

- a) ragione sociale;
- b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
- c) data di rilascio autorizzazione;
- d) tipologia di corpo recettore: (corpo idrico, suolo);
- e) denominazione corpo idrico;
- f) bacino idrografico significativo prossimale;
- g) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato;
- h) tipo di trattamento: (uno o più dei seguenti codici, 1=chimico fisico, 2=biologico, 3= altro, 4= riuso);
- i) sostanze pericolose: si/no;
- j) destinazione fanghi di depurazione per i soli scarichi di acque reflue urbane (espressi come tonnellate di materia secca per anno) per ognuna delle seguenti destinazioni: fanghi riutilizzati: in agricoltura, altri riutilizzi; fanghi smaltiti: in discarica, incenerimento, altri smaltimenti.

CAPO 2. FLUSSI DATI DI MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DELLE ACQUE

2.1. DISPOSIZIONI GENERALI SUI FLUSSI DATI

1. L'ARPAT inserisce i risultati del monitoraggio sul SIRA. La competente struttura della Giunta Regionale mette a disposizione di ARPAT, con le modalità con questa concordate, i dati risultanti dall'attività di rilevamento quantitativo.

2. L'ARPAT, nell'ambito del SIRA, rende disponibili i dati in modo tale da permettere una lettura congiunta del quadro quali-quantitativo integralmente rispondente alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 e 2 alla parte III del decreto legislativo.

3. I risultati del monitoraggio di cui al presente allegato sono resi disponibili sul SIRA, entro i primi 30 gg. del mese successivo alla chiusura del referto analitico, ed altresì annualmente trasmessi con un unico formato dati, ai competenti uffici della Giunta Regionale. Tale trasmissione deve rispondere a quanto stabilito dalla Giunta regionale negli atti di definizione della rete, dei criteri e delle procedure di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei adottati ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo.

4. I risultati delle analisi delle acque di balneazione devono essere trasmessi al Ministero della Sanità entro 10 gg. lavorativi dal campionamento. In caso si verificassero condizioni tali da rendere impossibile il collegamento, ARPAT avverte immediatamente la competente struttura della Giunta regionale, oltre ai tecnici gestori del Sistema Informativo del Ministero della Salute competente in materia di acque di balneazione

5. Dopo le opportune verifiche ed approfondimenti l'ARPAT trasmette direttamente, agli enti competenti, quegli esiti analitici, derivati dall'attività di monitoraggio di cui all'allegato 1 e 2 della parte III del decreto legislativo, dai cui risultati emerge la necessità dell'attivazioni di procedure amministrative previste a tutela della salute e/o dell'ambiente dalla normativa vigente.

6. I flussi dati dovranno contenere le informazioni necessarie a rispondere alle richieste informative stabilite dai decreti del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare emanati ai sensi dell'art. 75, comma 5 del decreto legislativo, e del decreto Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 17 luglio 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 203 del 2/9/2009).

7. Fatto salvo quanto previsto al punto 4, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano al monitoraggio delle acque di balneazione che resta soggetto al d.lgs. 116/2008 e al Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.

2.2 TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALL' ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

1. L' ARPAT trasmette annualmente alla Regione Toscana ed agli enti competenti al controllo gli esiti dei controlli sugli scarichi finali delle:
a) acque reflue urbane eseguiti direttamente dall' ARPAT e i controlli delegati eseguiti dal gestore nell' ambito del protocollo di controllo per tutti gli impianti con oltre 2.000 AE;
b) acque reflue industriali.

CAPO 3 -DIRETTIVE PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI

3.1 CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE E INDIRIZZI PER I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

3.1.1 Norme generali

1. Il controllo di conformità viene effettuato eseguendo almeno il numero minimo annuo di campioni, per i parametri delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo, che sono eseguiti dall'ARPAT oppure, per quota parte, dal gestore dell'impianto qualora quest' ultimo:

a) garantisca un sistema di rilevamento e trasmissione dei dati all'ARPAT ritenuto idoneo dalla stessa,

b) esegua il campionamento e le analisi attraverso un laboratorio che risponda almeno ad una delle seguenti condizioni:

- sia accreditato ISO-IEC 17025:2005;

- sia certificato ISO 9001:2008 e garantisca un idoneo programma di controllo della qualità dei risultati analitici attraverso l' adesione ad un circuito interlaboratorio di verifica dei risultati individuato e definito dalle parti, che garantisca gli stessi livelli di qualità dei risultati analitici. Detto circuito deve rispondere ai requisiti qualitativi definiti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010.

c) sottoscriva con l'ARPAT un protocollo di controllo che rispetti, per ogni impianto, gli indirizzi di cui al 3.1.2.

2. Qualora il gestore dell'impianto non aderisca al protocollo di controllo, i controlli degli scarichi sono eseguiti dall'ARPAT con le frequenze richieste all'allegato 5 della parte III del decreto legislativo.

3. Resta in capo ad ARPAT il controllo degli scarichi degli impianti di depurazione per i parametri di tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo secondo le frequenze ivi richieste.

4. Resta in capo al Gestore degli impianti di depurazione:

a) l' esecuzione degli autocontrolli, almeno nel numero minimo richiesto (uguale al numero dei controlli di cui al punto 1) da effettuarsi all' ingresso e all' uscita dell' impianto;

b) la trasmissione degli esiti di detti autocontrolli all' ARPAT nei modi disciplinati dal protocollo di controllo;

c) rendere disponibili le misure di portata in ingresso ed in uscita necessarie al controllo delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo.

5. La sottoscrizione dei protocolli di controllo non limita in alcun modo l'attività di ARPAT e le sue funzioni di controllo, che esercita senza alcuna limitazione nelle forme previste dalla normativa.

6. I protocolli di controllo attivi alla data dell'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") sono adeguati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del suddetto regolamento.

3.1.2 - Indirizzi per la definizione dei protocolli di controllo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

1. I protocolli di controllo devono prevedere, oltre alle indicazioni definite dalle province ai sensi dell' art. 3 comma 3 del presente regolamento ed alle norme generali del punto 3.1.1, quanto segue:

a) il piano di campionamento annuale rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto, comprensivo:

- della ripartizione dei campionamenti tra gestore ed ARPAT,
- dell'indicazione dell'opzione abbattimento e concentrazione, per la valutazione di conformità rispetto ai parametri delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo, e della delibera della giunta regionale di cui all' art. 21 ter comma 3,
- dell'indicazione dei parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo da controllare come risultanti dall'atto autorizzativo,
- degli estremi dell'atto autorizzativi;
- b) le metodiche di riferimento per il campionamento e l'analisi dei parametri della tabella 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo e le procedure di controllo e di verifica della qualità analitica del risultato;
- c) le modalità con cui le parti si rendono reciprocamente disponibili, ed archiviano i risultati dei controlli analitici, che sono resi disponibili senza ritardo dopo la validazione del risultato analitico;
- d) la durata e la validità del protocollo, le condizioni di rinnovo, aggiornamento e di risoluzione;
- e) i criteri e le modalità per la valutazione periodica della conformità degli scarichi. Tali criteri devono prevedere che tale valutazione sia eseguita su base annuale (gennaio – dicembre) per la tabella 1 sulla base dei campionamenti effettuati e previsti dal piano di campionamento nell'ultimo anno e per la tabella 2 sulla base della media annua;
- f) gli obblighi del gestore tra i quali in particolare:
 - effettuare i controlli delegati a proprio carico attraverso campionamenti ed analisi condotte con le modalità definite nel protocollo con riguardo ai parametri della tabella 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo,
 - trasmettere ad ARPAT del calendario dei controlli delegati, definito d' intesa, secondo la periodicità concordata,
 - comunicare preventivamente ad ARPAT la variazione delle date di campionamento,
 - vincolare contrattualmente al rispetto degli obblighi previsti per il gestore dal protocollo di controllo i soggetti terzi dei quali il gestore medesimo eventualmente si avvalga per l'esecuzione dei campionamenti e analisi;
- g) gli obblighi di ARPAT tra i quali in particolare:
 - effettuare i dei controlli a proprio carico riguardo ai parametri della tabella 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo e di quanto stabilito dalla giunta regionale ai sensi dell' art. 21 ter comma 3 della legge regionale;
 - effettuare i controlli a proprio carico relativamente ai parametri di cui tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo specificati nell' atto di autorizzazione dello scarico e ritenuti più significativi in base alle attività produttive allacciate alla fognatura servita dal depuratore;
 - valutare periodicamente la conformità dello scarico sulla base degli esiti dei controlli delegati e dei controlli ARPAT, considerati complessivamente e sulla base di quanto disposto alla precedente lettera e).

2. Copia dei protocolli di autocontrollo stipulati dall' ARPAT con i gestori e' trasmessa alla provincia competente al controllo ed alla Regione Toscana.

3.2 . IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI,

1. L'ARPAT esegue i controlli degli scarichi di acque reflue industriali sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a) sono considerati prioritari i controlli degli scarichi diretti nelle acque superficiali;
- b) tra gli scarichi di cui alla precedente lettera a) sono da considerare prioritari rispettivamente:
 - i controlli degli scarichi provenienti da insediamenti nei quali si eseguono i cicli produttivi di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;

- i controlli degli scarichi contenenti, in quantità tale da determinare problemi per lo stato di qualità ambientale o la conformità ad eventuale specifica destinazione funzionale del corpo idrico recettore, le sostanze pericolose:
- di cui alla tabella 5 dell' allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
- e quelle contenute negli elenchi di cui alle tabelle 1A ed 1B dell'allegato 1 della parte III del decreto legislativo sempreché la loro presenza sia presumibile in relazione ai cicli produttivi che confluiscono nello scarico.

2. I controlli relativi agli scarichi di acque reflue industriali di cui al precedente punto 1 lettera b) in acque superficiali devono:

- a) essere comunque non inferiori a sei per anno;
- b) rendere disponibile la portata dello scarico.

CAPO 4. FLUSSI INFORMATIVI AI SENSI DELL' ALLEGATO N. 1 ALLA PARTE III DEL D.LGS 152/2006, PUNTO A. 2.8. TER, DEI DECRETI DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 18 OTTOBRE 2002, E DEL 17 LUGLIO 2009, .

4.1. - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'ARPAT trasmette alle competenti strutture della Giunta regionale i dati conoscitivi e le informazioni al fine di ottemperare alle richieste previste: dall' allegato 1 della parte III del d.lgs.152/2006, punto a. 2.8. ter, dal DM 18/10/2002 e dal DM 17 luglio 2009, come dettagliate nella successiva tabella A, con le seguenti modalità:

- a) i dati di cui sopra sono trasmessi su supporto informatico secondo i formati e gli standard definiti dall' ISPRA,;
- b) l' ARPAT garantisce il proprio supporto tecnico nell' elaborazione delle informazioni finalizzate alla stesura delle relazioni periodiche previste per ogni sezione tematica degli allegati ai decreti ministeriali.

2. Per la compilazione delle schede l' ARPAT si attiene ai riferimenti metodologici previsti nella sezione "Criteri Generali" degli allegati ai DM sopraccitati, e delle eventuali disposizioni ISPRA e tiene conto:

- a) di quanto stabilito dalla Giunta regionale negli atti di definizione della rete, dei criteri e delle procedure di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei adottati ai sensi dell' art. 120 del decreto legislativo;
- b) dei sistemi di codifica definiti nei decreti di cui al punto 1, nonché da ISPRA;
- c) di quanto indicato dalla vigente normativa per l'attribuzione dello stato di qualità dei corpi idrici;
- d) dei dati resi disponibili dall'AIT e dai gestori per la raccolta dei dati concernenti la qualità delle acque reflue urbane e le caratteristiche delle infrastrutture relative ai sistemi di collettamento e depurazione, richiesti per la compilazione delle schede descritte al " Settore 2 - Disciplina degli scarichi – parte A –Trattamento delle acque reflue urbane" della successiva tabella A .

3. L'ARPAT provvede autonomamente alla compilazione dei report e delle schede per l' ISPRA e le trasmette, unitamente alle proposte di relazioni periodiche di cui al punto 1, lettera b), alle strutture competenti della Giunta regionale almeno 30 giorni prima delle scadenze temporali previste dai decreti per l'invio delle schede e dettagliate nella tabella A, da parte della Regione Toscana, alle competenti strutture statali.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente allegato, l'ARPAT concorda le modalità di raccolta e trasmissione delle informazioni direttamente con le competenti strutture della Giunta regionale.

Tab. A - FLUSSI E SCADENZARIO.

n°.	OGGETTO	PRIMO INVIO	PERIO
-----	---------	-------------	-------

			DICITÀ
Settore 1 – Acque a specifica destinazione			
1	Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile -censimento e classificazione	30.04.2005	triennale
2	Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile -programmi di miglioramento	30.04.2005	triennale
3	Acque di balneazione - individuazione del corpo idrico e programmi di miglioramento	31.03.2003	annuale
3.1	Acque di balneazione - Relazione di sintesi ed elenco dei siti non idonei	31.03.2003	annuale
4	Vita dei Pesci-individuazione del corpo idrico e programmi di miglioramento -fiumi	30.04.2003	annuale
4.1	Vita dei Pesci -individuazione del corpo idrico e programmi di miglioramento -laghi	30.04.2003	annuale
4.2	Vita dei Pesci - Relazione di conformità	30.04.2005	triennale
5	Acque destinate alla vita dei molluschi- individuazione del corpo idrico e programmi di miglioramento	30.04.2003	annuale
5.1	Acque destinate alla vita dei molluschi-relazione triennale	30.04.2005	triennale
Settore 2 - Disciplina degli scarichi - parte A - Trattamento acque reflue urbane			
1	Acque reflue urbane- Area_ricevente	31.03.2003	biennale
2	Acque reflue urbane– Agglomerati		
3	Acque reflue urbane – Impianti		
4	Acque reflue urbane– Agglomerati - Impianti		
5	Acque reflue urbane – Punti di scarico		
6	Acque reflue urbane– Fanghi di depurazione e riutilizzo delle acque reflue		
7	Acque reflue urbane– Industri agroalimentari		
8	Acque reflue urbane– Informazioni su agglomerati – impianti per questionario EUROSTAT-OECD		
Settore 3 - Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite delle sostanze di cui al punto A. 2.8 ter dell' all. 1 parte III del D.Lgs n. 152/2006			
1	1.1 - Informazioni per singoli scarichi	30/11/2011	23/12/2013 ed in seguito con cadenza sessennale
2	1.2 - Informazioni per le altre fonti (rilascio da fonti diffuse o perdite)		
3	1.3 Informazioni sui corpi idrici superficiali		
4	1.4 informazioni per l'analisi di tendenza		
Settore 4 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola			
1	Lista delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee	30.06.2003	quadriennale
2	Concentrazione dei nitrati nelle acque sotterranee		
3	Lista delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali interne e marine		
4	Concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali interne e marine		
5	Parametri descrittivi dell' eutrofizzazione nelle acque superficiali interne e marine		
6	Stato trofico delle acque superficiali interne e marine		
7	Previsioni sull' evoluzione della qualità dei corpi idrici		
8	Dati concernenti il territorio regionale (1)e		
9	Rilascio di azoto nell' ambiente (1)		
10	Codice di Buona Pratica Agricola (1)		
11	Elenco delle Zone Vulnerabili (1)		
12	Azoto rilasciato dalle attività agricole – Datti attuali e di tendenza (1)		
13	Programma di azione per ogni zona vulnerabile o gruppo di zone vulnerabili (1)		
14	Valutazione dello stato di attuazione e dell' efficacia dei programmi di azione (1)		
15	Dati relative ai controlli sull' applicazione dei programmi di azione presso le aziende (1)		
16	Criteri per valutare l' impatto dei programmi d' azione sulle pratiche agronomiche (1)		
17	Differenze tra apporti/emissioni di azoto (minerale + organico) per le aziende agricole nella zona vulnerabile (1)		
18	Analisi costi efficacia effettuati sulle pratiche agronomiche (1)		
NOTE. (1) Le informazioni di cui ai punti da 8 a 18 del Settore 4 sono a carico della Regione Toscana che può avvalersi della collaborazione dell' ARPAT			
Settore 5 - DM 17 luglio 2009 - Trasmissione dati per il Sistema Informativo Europeo sulle Acque (WISE)			

ALLEGATO A – Acque superficiali			
A1	Individuazione dei tipi di acque superficiali	30/11/2009	sessennale
A2	Individuazione dei corpi idrici superficiali	30/11/2009 e 30/11/2012	sessennale
A4	Programmi di monitoraggio	30/11/2009*	sessennale
A5	Siti di monitoraggio delle acque superficiali	30/11/2009*	sessennale
A6	Stato dei corpi idrici superficiali	30/11/2009 e 30/04/2010	sessennale
ALLEGATO B – Acque sotterranee			
B1	Identificazione e delimitazione dei corpi idrici sotterranei	30/11/2009 e 30/11/2012	sessennale
B3	Programmi di monitoraggio	30/11/2009*	sessennale
B4	Siti di monitoraggio delle acque sotterranee	30/11/2009*	sessennale
B5	Stato dei corpi idrici sotterranei	30/11/2009	sessennale
C	ALLEGATO C – Registro delle Aree Protette (1)	30/11/2009	sessennale
D	ALLEGATO D – Programmi di misure (1)	30/11/2009 e 31/10/2012	sessennale
G	ALLEGATO G – Dati territoriali e strati informativi GIS (1)	30/11/2009	sessennale

NOTE:

(1) Le informazioni di cui ai punti da C, D e G del Settore 5 sono a carico della Regione Toscana che può avvalersi della collaborazione dell' ARPAT

(2) Il DM Prevede anche le seguenti schede: SCHEDA A3 - Analisi delle pressioni e degli impatti, SCHEDA B2 - Analisi delle pressioni e degli impatti, SCHEDA E – Esenzioni, SCHEDA F – Analisi economica, Scheda H – Piani di gestione dei distretti idrografici il cui invio è a carico dell' Autorità di Bacino nazionale competente

Note

89. Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 63.

ALLEGATO 2

Disposizioni relative alle acque reflue domestiche (89) (101)

CAPO 1 - ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

- a) Le attività incluse nella tabella 1, colonna B) scaricano acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente sempreché rispettino integralmente le condizioni poste nelle colonne C) e D).
- b) I limiti in AE di cui alle colonne C) e D) rappresentano il limite massimo entro cui gli scarichi delle attività elencate nella colonna B) sono da considerarsi assimilati ad acque reflue domestiche. Ai fini del presente capo per la valutazione del carico in AE, 1 AE può corrispondere ad un richiesta chimica di ossigeno (COD) pari a 130 g al giorno od ad un volume di scarico pari a 200 l/giorno facendo riferimento al valore più alto.
- c) I limiti di cui alla lettera b) sono da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività. In assenza di altri dati si può far riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del SII e di eventuali altre fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte. Il carico deve essere riferito a quello in ingresso all'impianto di depurazione.
- d) Per i nuovi impianti di depurazione si deve far riferimento ai dati di carico di progetto; le modalità di calcolo ed i criteri assunti sono riportati nella documentazione sottoposta all'ente autorizzante.
- e) L'Autorità competente può motivatamente abbassare i limiti di cui alle colonne C) e D) in relazione alle condizioni specifiche del sistema di collettamento e depurazione e/o del recettore finale.
- f) Per lo scarico in pubblica fognatura è comunque necessario il rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dal gestore del SII ed approvati dall'AIT. Nel caso lo scarico conferisca in rete fognaria servita da impianto di depurazione con potenzialità superiore a 15.000 AE, previo parere positivo del gestore del SII, il limite di 100 AE, di cui alla colonna C della tabella 1,(102) può essere elevato a 200 AE.

CAPO 2 - DISPOSIZIONI PER LO SCARICO SUL SUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA IMPIANTI CON CARICO MINORE OD UGUALE A 100 AE

2.1 - GENERALITÀ.

- a) Fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera b), per il trattamento degli scarichi di acque reflue domestiche, con carico minore od uguale a 100 AE, sono ritenuti idonei ,ai sensi dell' art. 100 comma 3 del decreto legislativo, per lo scarico sul suolo, i trattamenti di cui al presente capo.
- b) Il comune su specifica richiesta del titolare dello scarico può ritenere, caso per caso, idonei anche trattamenti diversi dalle tipologie impiantistica elencate al presente capo, rimanendo comunque confermate anche per queste tipologie di impianto tutte le altre disposizioni del presente regolamento.
- c) Le acque reflue devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno degli edifici o abitazioni, con esclusione di immissione di acque meteoriche.
- d) Fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera b) lo smaltimento avviene mediante chiarificazione per sedimentazione ed ossidazione. Con chiarificazione in vasca settica bicamerale o tricamerale, o di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante subirrigazione o per percolazione nel terreno mediante sub- irrigazione con

drenaggio (per terreni impermeabili), o con altro soluzione tecnica che sia ritenuta idonea dal comune, a parità del livello di tutela ambientale ed igienico sanitaria.

e) Le sezioni dell' impianto che, attuano la dispersione nel suolo del refluo, garantendone la richiesta fase di ossidazione sono parte integrante dell'impianto stesso e non si costituiscono come apparato di scarico.

TABELLA 1. – Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche			
Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo.			
A	B	C	D
N°.	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA	Condizioni vincolanti per lo scarico	
		in pubblica fognatura (2)	fuori dalla pubblica fognatura
1	Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche		
2	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicapri, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate (art. 101 comma 7 lettera b- e tabella 6-allegato 5 del decreto legislativo)		(1h)
3	<i>Custodia di animali non ai fini di allevamento, ivi inclusi i giardini zoologici- Toilette per animali domestici (103)</i>		(1h)
4	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione		(1a) (1b) - Carico <= a 100 AE
5	Lavorazione e conservazione di pesce carni e/o vegetali e di prodotti a base di carne e/o vegetali (carne, essiccata, salata, o affumicata, insaccati, sughi, piatti di carne preparati, confetture, conserve)	Carico <= a 100 AE	(1b) - Carico <= a 100 AE
6	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini	Carico <= a 100 AE	(1b) (1i) Carico <= a 100 AE
7	Produzione di prodotti di panetteria	Carico <= a 100 AE	(1b) - Carico <= a 100 AE
8	Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti, e pasticceria conservata	Carico <= a 100 AE	(1b) - Carico <= a 100 AE
9	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	Carico <= a 100 AE	(1b) - Carico <= a 100 AE
10	Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, te e caffè', acque minerali e di sorgente, bevande analcoliche	Carico <= a 100 AE	(1b) - Carico <= a 100 AE
11	Produzione e/o imbottigliamento di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate. Produzione di olio da olive, escluse comunque le acque di vegetazione.	Carico <= a 100 AE	(1b) - Carico <= a 100 AE
12	Grandi magazzini – Supermercati – Ipermercati – Centro commerciali	Carico <= a 100 AE	Carico <= a 100 AE
13	Alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, residence, case per ferie, ostelli della gioventù, aree di sosta camper	Carico <= a 200 AE	Carico <= a 200 AE
14	Rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi fissi, agriturismo affittacamere, case e appartamenti di vacanza, residence d' epoca		
15	Case di riposo (senza cure mediche)		
16	Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina		
17	Bar, caffè', gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche-bottiglierie con somministrazione		
18	Mense e fornitura di pasti preparati		Carico <= a 100 AE
19	Servizi all' infanzia, Asili nido, Istruzione primaria e		

TABELLA 1. – Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche			
Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo.			
A	B	C	D
N°.	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA	Condizioni vincolanti per lo scarico	
		in pubblica fognatura (2)	fuori dalla pubblica fognatura
	secondaria di primo grado		
20	Istruzione secondaria di secondo grado. Istruzione universitaria	(1c)	(1c)
21	Laboratori di analisi e studi odontoiatrici ed odontotecnici e laboratori connessi	(1c)	(1c) - Carico <= a 100 AE
22	Discoteche, sale da ballo, night, pubs, sale giochi e biliardi e simili		
23	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)		
24	Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100 Kg.	(1d)	(1d)
25	Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza		
26	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	(1e)	(1e)
27	Stabilimenti idropinici ed idrotermali		
27 bis	Piscine ad uso natatorio fino a 300 mc	(1e)	(1e)
27 ter	Piscine ad uso natatorio oltre i 300 mc	(1e) (1f)	(1e) (1g)
28	Attività di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da almeno due delle tipologie di attività precedenti .	Carico <= a 100 AE nel rispetto dei limiti di ciascun punto	Carico <= a 100 AE nel rispetto dei limiti di ciascun punto
NOTE ALLE CONDIZIONI VINCOLANTI DI ASSIMILAZIONE DI CUI ALLE COLONNE C e D			
<p>1. Le attività incluse nella tabella 1, colonna B) scaricano acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente sempre che rispettino integralmente le seguenti condizioni che devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:</p> <p>a) il limite sul livello dei solidi sospesi è determinato a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del corpo recettore finale;</p> <p>b) deve essere presente un opportuno specifico pretrattamento delle acque reflue in relazione alla tipologia di impianto di trattamento depurativo adottato ed alle caratteristiche del corpo recettore finale;</p> <p>c) le sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti, prodotti analizzati, ecc.) sono smaltite non come acque reflue;</p> <p>d) senza lo scarico di sostanze solventi;</p> <p>e) lo scarico per lo svuotamento della piscina deve avvenire almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione;</p> <p>f) l'assimilazione non è concessa in caso di parere negativo del gestore in ordine alla compatibilità dello scarico con la salvaguardia dell'efficienza dell'impianto di depurazione a servizio delle rete fognaria ricevente;</p> <p>g) nel caso di scarico in acque superficiali o sul suolo, connesso al rispetto delle disposizioni di cui all' art. 26, commi 1 e 2, del Regolamento Regionale n. 23/R del 26/2/2010, l'assimilazione è concessa qualora il CI attivo libero nelle acque scaricate, dalle vasche di balneazione, sia inferiore ai limiti della tabella 3 del decreto legislativo;</p> <p>h) in caso di scarico in corpi idrici superficiali è necessaria la predisposizione, quando prevista dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitarie;</p> <p>i) deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta.</p> <p>2. L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi in pubblica fognatura (colonna C).</p>			

2.2 VASCHE SETTICHE BICAMERALI E TRICAMERALI

- a) Le vasche settiche, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono essere costruite a regola d'arte, per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, per permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato. Le vasche settiche devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrate ed devono avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare problemi di sicurezza disturbi igienico sanitari.
- b) Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato.
- c) L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e comunque, conformemente a quanto autorizzato nei titoli edilizi, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio interrato destinato ad acqua potabile. Distanze diverse sono ammesse sempre che sia

comunque garantito che le acque reflue non possano in relazione alla disposizione fisica degli impianti o alle caratteristiche impiantistiche contaminare le acque destinate al consumo umano.

d) Salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali il dimensionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, con aggiunta di capacità per sedimentazione che si accumula al fondo (5÷10 litri per AE); la capacità media è per 10÷15 persone, con dotazione di 150 ÷200 litri pro capite al giorno (che può essere notevolmente inferiore nel caso di scuole, uffici, officine).

e) L'estrazione del fango viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell' impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento) .

2.3. VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF

a) Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrato, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere un'ideale raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.

b) Le vasche settiche di tipo Imhoff devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.

c) Salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali nel dimensionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti. Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40-50 litri per AE; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250-300 litri complessivi;

d) Per l'ubicazione delle vasche settiche di tipo Imhoff valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche bicamerali o tricamerali.

e) Salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali per il compartimento del fango si hanno 100-120 litri per AE, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180-200 litri per AE , con una estrazione all'anno;

f) L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell' impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento);

2.4 . DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE.

a) Il liquame è addotto alla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, nella condotta o rete disperdente. Le modalità di immissione nella condotta disperdente devono essere tali da garantire un' alimentazione uniforme e regolare sulla rete disperdente. La condotta disperdente è in genere costituita da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati di idoneo materiale ed idonea struttura, coperti superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento.

b) La condotta viene posta in trincea profonda circa 60-70 cm e larga almeno 40 cm, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando opportuni accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento della trincea. La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

c) Le trincee con condotte disperdenti sono poste fuori da strutture che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere < 1 metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri qualora queste siano esposte al rischio di percolamento dei reflui.

d) Lo sviluppo della condotta disperdente, deve essere in funzione della natura del terreno. L' argilla compatta è da ritenersi materiale non adatto alla dispersione; di seguito si riportano

comunque elementi di riferimento:

<i>sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per AE</i>	<i>sabbia grossa e pietrisco: 3 m AE</i>	<i>sabbia sottile con argilla: 5 m AE</i>	<i>argilla con un po' di sabbia: 10 m AE</i>
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------

- e) La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due sistemi disperdenti deve essere di circa 30 metri.
- f) Per l'esercizio si controllerà che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che l'alimentazione sia regolare ed uniforme, che non aumenti il numero degli AE ed il volume di liquame giornaliero disperso.

2.5. PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO (per terreni impermeabili).

- a) Il liquame è addotto nella condotta disperdente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1 -1,5 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente;
- b) Le due condotte, aventi pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati, di idonea sezione e materiale (del diametro di circa 10-12 centimetri, aventi lunghezza di circa 30-50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 centimetri), coperti superiormente da tegole o da elementi di pietrame. Devono essere adottati opportuni accorgimenti affinché il terreno dello scavo che ricoprirà la trincea non penetri nei vuoti del sottostante pietrisco. Deve essere predisposto un idoneo sovrassetto al fine di evitare qualsiasi avvallamento della trincea. La condotta può essere ramificata o svilupparsi su più file.
- c) Tubi di aerazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati 2-4 metri l'uno dall'altro. La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.
- d) La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.
- e) Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in 2-4 metri per AE. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione.
- f) Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo per garantirne la protezione.

CAPO 3 – ULTERIORI INDICAZIONI

1. Qualora non sia possibile identificare il carico in AE in modo diretto riconducendosi ai criteri ed alle procedure definiti dal presente regolamento e/o dalla legge regionale (quali BOD, COD, consumi idrici), per i soli insediamenti, è possibile determinare il carico in AE sulla base delle dimensioni volumetriche dell' insediamento e sul suo numero dei vani, e la loro destinazione, valutati sulla base dei criteri tecnici utilizzati per la progettazione degli stessi e dettati dalla buona norma tecnica dell' edilizia residenziale.

Note

89. Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 63.

101. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 6.

102. Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 6.

103. Riga così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 6.

ALLEGATO 3

TRATTAMENTI APPROPRIATI ⁽⁸⁹⁾

CAPO 1. TRATTAMENTI APPROPRIATI PER LE ACQUE SUPERFICIALI

1. I trattamenti elencati nella tabella 2 sono da ritenersi i trattamenti appropriati per le acque superficiali interne, di cui all'art. 19 comma 2 del presente regolamento, sempreché rispondano alle disposizioni di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6, e ne sia garantito il perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative.

2. I trattamenti elencati nella tabella 3 sono da ritenersi i trattamenti appropriati per le acque superficiali marino costiere, di cui 19 comma 3 del presente regolamento, sempreché rispondano alle disposizioni di cui all'art. 19 commi 4, 5, 6 e sia garantito il perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative.

3. Su specifica richiesta del titolare dello scarico l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, può ritenere, caso per caso, idoneo il trattamento appropriato proposto anche se la tipologia impiantistica non rientra tra quelle elencate nelle tabelle 2 e 3 del presente allegato, ovvero non corrisponde alla taglia dimensionale per la quale è raccomandato, rimanendo comunque confermate anche per questo impianto tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

TABELLA N. 2 **(104)** - Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati per le acque superficiali interne

DIMENSIONI DELL' INSEDIAMENTO OD AGGLOMERATO		≤ 200 AE	200 < AE ≤ 500	500 < AE < 2000
SISTEMI IMPIANTISTICI (c)		A	B	C
1	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e subirrigazione e drenaggio	(b)	X	X
2	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e trincea drenante		X	
3	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale)		X	X
4	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione sub superficiale VF (flusso verticale)		X	X
5	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e stagno o stagni in serie	(a)	X	X
6	Stagno facoltativo e fitodepurazione a flusso superficiale (FWS - free water surface)	(a)	X	X
7	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione combinata (combinazione di HF/HV/FWS)	(a)	X	X
8	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione combinata e filtro a sabbia	(a)		X
9	Stagno anaerobico e fitodepurazione combinata	(a)		X
10	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e filtro a sabbia intermittente		X	X
11	Fossa tricamerale e stagno	(a)	X	X
12	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e filtro percolatore aerobio o anaerobio		X	X
13	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fanghi attivi, o biodischi		X	X
14	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e impianto ad areazione prolungata			X
15	Chiariflocculazione			X
16	Impianto biologico e fitodepurazione			X

NOTE

(a) L'utilizzo di stagni o lagunaggi è da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell'ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purchè rispettino le disposizioni urbanistiche del comune;

(b) La subirrigazione (realizzata e effettuata nel rispetto delle buona norma tecnica negli strati superficiali del suolo) costituisce parte del trattamento di affinamento del refluo per mezzo dell'ossidazione e digestione garantita dal suolo stesso, e non si configura quindi come organo di scarico sul suolo. ((c) Ai sensi dell' art. 19, comma 10, sono utili alla formazione del sistema tutte le sezioni presenti dal piede d' utenza incluso e lo scarico nel corpo idrico

TABELLA N. 3 - Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati per le acque marino costiere					
CORPO IDRICO RECETTORE LO SCARICO			normali	sensibili	
DIMENSIONI DELL' INSEDIAMENTO OD AGGLOMERATO			≤10.000 AE		
SISTEMI IMPIANTISTICI (b)			note	A	B
1	Fossa bicamerale , tricamerale o Imhoff + grigliatura fine + condotta sottomarina conforme alle disposizioni di cui all' art. 18 comma 2 della LR 20/2006.			X	
2	Fossa bicamerale , tricamerale o Imhoff e filtro percolatore, fanghi attivi, o biodischi			X	
3	Fossa bicamerale , tricamerale e impianti ad areazione prolungata			X	
4	Trattamento primario + impianto ANOX-OX				X
5	Impianto biologico + fitodepurazione				X
6	Impianto biologico + stagno di finissaggio o chiariflocculazione	(a)			X
7	Impianto a cicli alternati spaziali o temporali			X	X

NOTE

(a) l'utilizzo di stagni o lagunaggi e' da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell'ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purchè rispettino le disposizioni urbanistiche del comune.

(b) ai sensi dell' art. 19, comma 7, sono utili alla formazione del sistema tutte le sezioni presenti dal piede d' utenza incluso e lo scarico nel corpo idrico

CAPO 2. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO O SISTEMA DI SMALTIMENTO PER IL TRATTAMENTO APPROPRIATO

1. Il programma di manutenzione e gestione del processo o sistema di smaltimento (PMG) è costituito dal complesso delle attività necessarie:

- a) ad un controllo regolare, efficace e tempestivo dei rendimenti del processo o sistema di smaltimento;
- b) ad assicurare nel tempo l' integrità, la funzionalità ed efficienza del processo o sistema di smaltimento attraverso le necessarie azioni di verifica e manutenzione ordinaria e straordinaria,

2. Detto programma è predisposto dal gestore nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo per ogni processo o sistema di smaltimento in ragione delle seguenti caratteristiche:

- a) potenzialità nominale del processo o sistema di smaltimento come risultante dall'autorizzazione allo scarico;
- b) strutturazione impiantistica e tipologia dei trattamenti attuati nell' impianto;
- c) caratteristiche dei sistemi di controllo e di funzionamento del processo o sistema di smaltimento;
- d) stato di conservazione delle strutture e degli impianti.

3. Per ogni trattamento appropriato deve essere reso disponibile un registro d' impianto che riporti:

- a) le caratteristiche generali del processo o sistema di smaltimento ivi compresa una sua planimetria;
- b) una sintesi del PMG;
- c) la registrazione delle operazioni di attuazione del PMG con l'indicazione della data, dell'impresa e degli operatori che hanno effettuato le stesse.

I dati tecnici risultanti dall'effettuazione delle attività previste dal programma di manutenzione e gestione sono conservati per almeno 4 anni a cura del gestore e restano disponibili a richiesta alle autorità di controllo ed ai soggetti incaricati della vigilanza.

4. Il gestore può presentare all'ente autorizzante un PMG diverso da quello di cui alla tabella 4. Detto piano deve comunque rispettare quanto disposto al punto 3 ed è sostitutivo della tabella 4 solo successivamente alla sua approvazione da parte dell'ente autorizzante.

5. L'ente autorizzante in relazione alla situazione locale del processo o sistema di smaltimento e del corpo ricettore:

a) può integrare quanto disposto alla tabella 4 o quanto proposto dal gestore, sia in merito alle tipologie di operazione che alla frequenza,

b) prescrive le modalità e l'ambito di esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 19 bis, comma 2, lettera b) ed all'articolo 19 ter, comma 4, lettera b) (105)

2.2. TIPOLOGIA E NUMERO ANNUO DI OPERAZIONI

TABELLA. 4 . Tipologia e numero annuo minimo di operazioni previste dal PMG (104)

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E AUTOCONTROLLO (numero di operazioni annue)													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
AE (a)	Ispezioni e strutture (c)	Rimozioni fanghi	Verifica sistemi controllo, allarme ed emergenza (f)	Organismi meccanici o elettromeccanici (f)	Controlli e verifiche di processo (f)	Verifica sistemi rilevazione portate trattate e strumenti di campionamento-(f)	Operazioni di cui all' art. 19 bis lett. b) e 19 ter comma 4 lett. b)	ANALISI ACQUE INGRESSO ED USCITA					
								BOD	COD	SS	E. Coli (b)	Azoto totale (d)	Fosforo Totale (d)
< 200	2	PMG	2	2	PMG	PMG	1	--	--	--	--	--	--
da 201 a 500	4	PMG	4	4	PMG	PMG	1	2	2	2	2	--	--
da 501 a 2000	4	PMG	4	4	PMG	PMG	1	4	4	4	4	2	2
da 2001 a 10000 (g)	12	PMG	12	12	PMG	PMG	----	12 (e)	12 (e)	12 (e)	12 (e)		

NOTE

(a) come riportati sul provvedimento autorizzativi
 (b) in caso di scarico in acque destinate alla balneazione, comunque nel periodo, 1 marzo – 15 settembre
 (c) per le condotte a mare l'ispezione dell'integrità della condotta deve essere annuale
 (d) solo per gli impianti che scaricano in aree sensibili
 (e) se conforme dopo il primo anno la frequenza scende a 4 - Se uno dei campioni non è conforme l' anno successivo la frequenza torna a 6, per E.Coli, o 12 per gli altri parametri.
 (f) se presente la tipologia
 (g) solo trattamenti appropriati di cui alla tabella 3 del presente allegato

Note

89. Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 63.

104. Tabella così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 7.

105. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 7.

ALLEGATO 4

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque reflue agroalimentari e delle acque di vegetazione e delle sanse umide ⁽⁸⁹⁾ (230)

CAPO 1 - PUA e Piano di Concimazione

1. Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e piano di concimazione

1. Gli strumenti per determinare le quantità di azoto da somministrare alle colture sono il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e il Piano di concimazione:

- il PUA si utilizza per determinare il fabbisogno di azoto delle colture e giustificare le pratiche di fertilizzazione adottate nel caso di impiego di effluenti di allevamento e di digestato (per quantità di azoto superiori a 41500 Kg al campo per anno nelle zone ordinarie e di 3000 Kg al campo per anno nelle Zone vulnerabili ai nitrati);

- il piano di concimazione si utilizza per determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture sia nel caso di impiego di fertilizzanti di sintesi che di impiego di effluenti di allevamento e di digestato, quando non sia previsto il PUA.

2. Piano di Utilizzazione Agronomica

2.1 La procedura del PUA contempla la determinazione di alcuni parametri idonei alla formulazione del bilancio dell'azoto relativo al sistema suolo - pianta, in particolare:

1) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture;

2) l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione.

I fabbisogni d'azoto delle colture sono calcolati, attraverso l'impiego di un bilancio dell'azoto che, ai fini applicativi aziendali, può fare riferimento all'equazione sotto riportata:

$$N_c + N_f + A_n + (F_c \times K_c) + (F_o \times K_o) = (Y \times B)$$

2.2 Per ciascuna coltura, gli elementi indicati al primo membro dell'equazione rappresentano le diverse fonti di azoto (apporti naturali e fertilizzanti), da determinare nel modo seguente;

N_c = disponibilità/sottrazione di azoto (N) connessa dalle precessioni colturali.

Quantità significative di azoto assimilabile possono essere apportate al terreno dall'esecuzione di colture di leguminose in precessione. Nell'ambito dell'equazione, devono essere considerate le quantità rese disponibili dalle seguenti colture:

- 80 kg per medicai di tre anni in buone condizioni e prati di oltre 5 anni;

- 60 kg per medicai diradati;

- 50 kg per colture leguminose da sovescio;

- 30-40 kg per prati di trifoglio e prati di breve durata.

L'interramento di residui colturali con rapporto Carbonio/Azoto superiore a 30 determina fenomeni di immobilizzazione dell'azoto, riducendo la disponibilità dell'elemento per la coltura successiva. In questi casi, N_c assume i seguenti valori negativi:

- 30 Kg/ha, nel caso di interrimento di paglie di cereali;
- 40 Kg/ha, nel caso di interrimento di stocchi di mais e girasole, dei sarmenti di vite e delle ramaglie di olivo trinciati e dei residui di potature dei fruttiferi.

N_f = disponibilità di azoto (N) derivante da fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente. In questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall'apporto di letame effettuato l'anno precedente, pari ad una percentuale minima del 30% dell'azoto apportato.

A_n = apporti naturali, consistenti in:

- Azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica nel suolo.

L'azoto disponibile nel suolo va valutato nei termini di 30 kg di azoto assimilabile (così come stimato dal Codice di Buona Pratica Agricola) per ogni unità percentuale di materia organica nel suolo e deve essere proporzionata alla durata del ciclo colturale, attraverso l'utilizzo dei seguenti indici:

- cereali autunno-vernini: 3/5 dell'azoto mineralizzato;
- bietola e girasole: 2/3 dell'azoto mineralizzato;
- sorgo: 3/4 dell'azoto mineralizzato;
- mais: l'intero ammontare;
- ortive annuali: 3/5 dell'azoto mineralizzato;
- colture poliennali: l'intero ammontare. In ogni caso l'azoto disponibile nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica è valutato per una quota massima di 60 kg/ha.
- Fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche.

L'apporto di azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (piogge e pulviscolo atmosferico) può essere stimato pari a circa 10-20 kg per ettaro e per anno, in relazione all'entità delle precipitazioni.

F_c = quantità di azoto (N) apportata con il concime minerale.

K_c = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime minerale (F_c). In genere si considera il 100% del titolo del concime azotato.

F_o = quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico (effluenti di allevamento, digestato, fanghi di depurazione, compost, acque reflue agroalimentari, ecc...).

La quantità di azoto al campo apportata con gli effluenti di allevamento è calcolata secondo i valori di cui alla tabella 2.

La quantità di azoto al campo apportata con il digestato si determina come somma dell'azoto contenuto negli effluenti di allevamento, calcolato secondo i valori di cui alla tabella 2, e dell'azoto

contenuto nelle matrici diverse dagli effluenti di allevamento, ridotto del venti per cento, per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio, secondo il seguente schema:

$N_{\text{campo_digestato}} = N_{\text{zootecnico}} + N_{\text{altre matrici}} \times 0,80$

dove:

$N_{\text{campo_digestato}}$ = azoto al campo da digestato

$N_{\text{zootecnico}}$ = azoto al campo da effluenti di allevamento

$N_{\text{altre matrici}}$ = azoto contenuto nelle matrici diverse dagli effluenti di allevamento.

Il valore specifico del contenuto in N delle matrici diverse dagli effluenti di allevamento deve essere espressamente indicato.

Nel caso di digestato agroindustriale che non prevede l'utilizzo di effluenti di allevamento in ingresso all'impianto di digestione, la quantità di azoto totale al campo è rilevata dall'analisi del contenuto in azoto eseguita sul digestato.

K_o = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico (F_o).

Per efficienza di fertilizzazione si intende il rapporto tra l'azoto assimilato nei tessuti vegetali e quello applicato.

Per ottimizzare gli apporti dei diversi tipi di fertilizzanti è opportuno individuare coefficienti di efficienza specifici, a scala aziendale o territoriale.

Il coefficiente di efficienza varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle strutture del suolo.

Per i liquami i valori di riferimento di K_o si ottengono secondo le indicazioni contenute negli schemi 1 e 2; qualora i valori di K_o vengano determinati su scala aziendale e/o territoriale, questi non devono comunque essere inferiori a quelli di media efficienza riportati nello schema n. 2.

Per i letami il coefficiente di efficienza si considera pari ad almeno al 40%.

Per i digestati il livello di efficienza va valutato in funzione delle modalità e delle epoche di distribuzione, nonché delle colture oggetto di fertilizzazione di cui allo schema 1. I coefficienti di efficienza dei diversi digestati in funzione delle matrici di ingresso all'impianto sono riportati nello schema 2.1.

Per gli altri ammendanti organici (fanghi di depurazione, compost e acque reflue agroalimentari) il K_o utilizzato dovrà essere documentato da analisi chimica delle sostanze che ne evidenziano il contenuto in azoto organico e minerale e da bibliografia scientifica relativa alla percentuale di azoto totale disponibile per le colture.

2.3 Gli elementi indicati al secondo membro dell'equazione rappresentano le asportazioni della coltura e sono da determinare nel modo seguente:

$(Y \times B)$ = fabbisogno in azoto della coltura

Il fabbisogno in azoto della coltura deve essere stimato in relazione alla resa prevedibile e al

contenuto in azoto presente sia nel prodotto utile sia negli altri organi della pianta (radici e fusto per le specie erbacee ed ortive, strutture permanenti e legno di potatura per le specie arboree).

Metodologia di calcolo del fabbisogno d'azoto per le colture erbacee ed ortive

Y= produzione attesa della coltura

B= contenuto di azoto della coltura per unità di prodotto

Metodologia di calcolo per le colture arboree

$Y \times B = (\text{produzione attesa della coltura} \times N1) + N2 + N3$

Dove:

N1 = contenuto in azoto per unità di prodotto

N2 = Asportazione di azoto del legno di potatura

N3 = Asportazione di azoto delle strutture permanenti.

I valori di riferimento sono riportati nella tabella " ASPORTAZIONE DI AZOTO " sotto riportata.

ASPORTAZIONE DI AZOTO							
ERBACEE		ORTIVE		ARBOREE			
Coltura	N complessivo	Coltura	N complessivo	Specie	Azoto produzione	Azoto legno di potatura	Azoto strutture permanenti
	Kg/q		Kg/q				
avena granella	2,7	Aglio e scalogno	0,78	actinidia	0,15	50	30
avena insilato	1,5	Anguria	0,2	albicocco	0,12	20	50
barbabietola da zucchero	2,5	Asparago	2,4	castagno	0,68	0	20
brassica carinata	5,3	Basilico	0,52	ciliegio	0,2	10	30
brassica juncea	5,3	Bietola rossa e da coste	0,43	cotogno	0,06	20	20

ASPORTAZIONE DI AZOTO							
ERBACEE		ORTIVE		ARBOREE			
Coltura	N complessivo	Coltura	N complessivo	Specie	Azoto produzione	Azoto legno di potatura	Azoto strutture permanenti
canapa	1,2	Carciofo rifiorante	0,99	kaki	0,09	65	65
colza granella	5,5	Carciofo non rifiorante	1,75	mandorlo	0,45	20	50
colza insilato	2,6	Carota	0,33	melo	0,06	10	55
dactylis glomerata	2,6	Cavolfiore e cavolo broccolo	0,45	nocciolo	2,39	0	20
farro granella	2,8	Cavolo verza e cavolo cappuccio	0,35	noce da frutto	1,35	0	80
farro insilato	1,6	Cavolo nero	0,42	olivo	0,88	15	15
festuca arundinacea	2,7	Cetriolo	0,19	pero	0,08	13	27
fleolo	2,6	Cipolla	0,35	pesco	0,17	30	50
frumento d. granella	3,5	Fragola	0,9	susino	0,1	10	50
frumento d. insilato	1,6	Finocchio	0,38	vite	0,16	23	12
frumento t. granella	3,0	Indivia	0,22				
frumento t. insilato	1,6	Lattuga	0,25				
girasole	4,3	Melanzana	0,64				
guado	3,7	Melone	0,47				

ASPORTAZIONE DI AZOTO							
ERBACEE		ORTIVE		ARBOREE			
Coltura	N complessivo	Coltura	N complessivo	Specie	Azoto produzione	Azoto legno di potatura	Azoto strutture permanenti
iperico perforato	3,0	Patata	0,64				
lino da seme	2,7	Peperone	0,38				
lino	1,2	Pomodoro da industria	0,25				
loiessa	2,5	Pomodoro da mensa	0,31				
loietto perenne	2,6	Porro	0,31				
mais granella	2,8	Prezzemolo	0,29				
mais insilato	1,6	Radicchio o cicoria	0,24				
orzo granella	2,8	Sedano	0,25				
orzo insilato	1,4	Spinacio	0,47				
riso	1,9	Zucchini	0,39				
segale granella	2,9						
segale insilato	1,4						
sorgo granella	3,2						
sorgo insilato	1,5						

ASPORTAZIONE DI AZOTO							
ERBACEE		ORTIVE		ARBOREE			
Coltura	N complessivo	Coltura	N complessivo	Specie	Azoto produzione	Azoto legno di potatura	Azoto strutture permanenti
tabacco kentucky	5,6						
tabacco virginia bright	5,6						
triticale granella	2,8						
triticale insilato	1,6						

Note :

- per le colture leguminose è consentito un apporto massimo di 30 Kg/ha di Azoto
- per le colture non indicate nella tabella possono essere utilizzati i valori di asportazione di azoto di colture similari presenti nella tabella stessa o valori di asportazione di azoto specifici per la coltura, documentati a livello bibliografico.

2.4 Il PUA ha validità per un periodo di durata non superiore a cinque anni. Durante il periodo di validità il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP del comune nel quale ricade il centro aziendale le eventuali modifiche intervenute negli elementi di cui all'allegato 4, capo 1, comma 2.

Le modalità di fertilizzazione effettivamente adottate e le modalità secondo cui vengono adeguati i piani di fertilizzazione alle condizioni particolari della specifica annata agraria devono essere registrate annualmente e comunicate al momento del rinnovo della comunicazione.

2.5 Il PUA deve essere predisposto dalle aziende come parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

3. Piano di concimazione.

3.1 Il piano di concimazione azotata deve essere elaborato facendo riferimento all'equazione sotto riportata:

$$Nc + Nf + An + (Fc \times Kc) + (Fo \times Ko) = Y \times B$$

Dove:

N_c = disponibilità di N derivante da precessioni colturali;

N_f = disponibilità di N derivante dalle eventuali fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente;

A_n = apporti naturali;

F_c = quantità di N apportate col concime chimico o minerale;

K_c = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime chimico o minerale. In genere è uguale a 1.

$Y \times B$ = asportazioni colturali

F_o = quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico

K_o = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico (F_o).

3.2 Le modalità di calcolo per le singole componenti dell'equazione sono le stesse previste per il PUA.

3.3 Il piano di concimazione, elaborato per ciascuna coltura, ha validità annuale. Oltre alla coltura il piano di concimazione deve riportare il nominativo dell'impresa agricola e l'indicazione del comune del sito della coltura.

CAPO 2. CRITERI E MODALITÀ PER LO STOCCAGGIO DEI LETAMI E DEI MATERIALI ASSIMILATI, CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI

1. Salvo quanto previsto ai punti 1.1 e 1.2, lo stoccaggio dei letami e dei materiali assimilati deve avvenire su platea impermeabilizzata, la cui superficie è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 e con le seguenti caratteristiche:

- a) avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
- b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;
- c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

1.1 Per gli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 chilogrammi l'anno in zone non vulnerabili e 600 chilogrammi in zone vulnerabili da nitrati, lo stoccaggio dei materiali palabili può avvenire anche su una platea non impermeabilizzata a condizione che il materiale accumulato sia provvisto di copertura impermeabile.

1.2 La superficie della platea non impermeabilizzata di cui al punto 1.1 è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 e deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
- b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di

muro perimetrale oppure essere collocata in uno spazio che permetta un idoneo contenimento dei materiali palabili, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;

c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato e al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in novanta giorni.

3. Per il dimensionamento della capacità di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 3 e al capo 3.

4. Nelle ZVN, le deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale stoccato in centoventi giorni. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dall'emanazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006 che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali sull'utilizzazione agronomica.

5. Per gli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle falde del sottosuolo.

6. La collocazione dell'accumulo di cui ai commi 5 non è ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corpi idrici superficiali interni di cui alla lettera p) art. 2 legge 20/2006 e non può essere ripetuta nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

7. Le disposizioni dei punti 1, 1.1 e 3 si applicano alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica con caratteristiche di palabilità.

CAPO 3. DIMENSIONAMENTO DELLO STOCCAGGIO E DELL'ACCUMULO DEI LETAMI E DEI MATERIALI ASSIMILATI

1. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei letami e dei materiali assimilati deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato, in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di stabulazione di cui alla tabella 3 del presente allegato. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metri quadri della platea:

a) 2 per il letame;

b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;

c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;

d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;

e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;

f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico; g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di

compostaggio;

g) 1,5 per le frazioni e/o materiali ad essi assimilati sottoposti processo di compostaggio;

h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

2. Salvo quanto previsto al punto 2.2, sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1;

b) le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

2.2 Per gli allevamenti ovini, in ambiente coperto, sono considerate utili, ai fini della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente in materiale assorbente.

3. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.

4. Le disposizioni del punto 1 si applicano alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica con caratteristiche di palabilità.

CAPO 4. CRITERI E MODALITÀ PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI DEI LIQUAMI E DEI MATERIALI ASSIMILATI, CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI

1. Per il dimensionamento dei volumi stoccati dei liquami e dei materiali assimilati, si fa riferimento alla tabella 3 del presente allegato.

2. Nel caso che i contenitori per lo stoccaggio, risultino scoperti, alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche calcolate tenendo conto della piovosità media della zona.

3. I contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono prevedere un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

4. Lo stoccaggio deve prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento.

5. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

6. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K < 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al

piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

7. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

a) novanta giorni nelle zone ordinarie, centoventi giorni per le ZVN, per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e media durata e cereali autunno-vernini;

b) centoventi giorni nelle zone ordinarie, centocinquanta giorni per le ZVN, per gli allevamenti di cui alla lettera a) in assenza degli assetti colturali citati e per tutti gli altri allevamenti.

8. Ai nuovi contenitori di stoccaggio destinati ai liquami e ai materiali assimilati si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

a) deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due frazioni ed il prelievo, ai fini agronomici deve avvenire dal bacino contenete il liquame stoccato da più tempo;

b) è vietata la localizzazione nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio.

8.1 La disposizione di cui alla lettera a) del punto 8 non si applica ai contenitori utilizzati per il digestato.

9. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio del contenitore le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

10. Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

11. Ai contenitori già esistenti, sia nelle ZVN che nelle zone ordinarie, si applicano le seguenti disposizioni:

- in presenza di un contenitore già esistente il nuovo può non essere frazionato;

- non devono essere frazionati gli stoccaggi già esistenti, che non subiscono modifiche strutturali.

12. Le disposizioni dei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) si applicano alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica con caratteristiche di non palabilità.

CAPO 5. COMUNICAZIONE

La comunicazione di cui all'articolo 29 comma 1, lettere a) e b) nelle zone ordinarie e di cui all'art. 36 nonies comma 2, lettera a) nelle ZVN, è il documento che deve essere presentato dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento o del digestato. La comunicazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;

b) per le attività relative alla produzione di effluenti di allevamento:

- 1) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella 3 del presente allegato;
- 2) quantità e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;
- 3) volume degli effluenti di allevamento da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la tabella 4 del presente allegato e tenendo conto degli apporti meteorici;
- 4) tipo di alimentazione e consumi idrici;
- 5) tipo di stabulazione e sistema adottato per la rimozione delle deiezioni.

c) per le attività relative alla produzione di digestato:

- 1) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica: agrozootecnico o agroindustriale;
- 2) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- 3) nel caso del digestato agroindustriale le informazioni che dimostrano che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 29 del d.m. 25 febbraio 2016;
- 4) i risultati delle analisi del digestato eseguite per la verifica dei valori limite dei parametri di cui al capo 6.1;

d) per le attività relative allo stoccaggio di effluenti di allevamento e di digestato:

- 1) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento o di digestato, delle acque di lavaggio di strutture attrezzature ed impianti zootecnici;
- 2) volume degli effluenti di allevamento assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento o del digestato;
- 3) valori dell'azoto al campo nel liquame, nel letame e nei relativi materiali assimilati nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;

e) per le attività relative allo spandimento degli effluenti di allevamento e del digestato:

- 1) superficie agricola utilizzata aziendale (SAU), attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato;
- 2) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
- 3) ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;
- 4) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli

effluenti di allevamento e del digestato;

5) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.

2. La comunicazione semplificata di cui all'articolo 29 comma 1, lettere c) nelle zone ordinarie e di cui all'articolo 36 nonies comma 1, lettera b) nelle ZVN, è il documento che deve essere presentato dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento e del digestato. La comunicazione semplificata deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentate legale nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali centri di attività ad essa connessi;

b) la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato;

c) la consistenza dell'allevamento, la specie e la categoria degli animali allevati;

d) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature e impianti zootecnici;

e) l'indicazioni relative alle rotazioni effettuate in azienda e alle produzione medie ottenute nel corso dell'ultimo triennio/rotazione.

3. La comunicazione semplificata ai fini dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentate legale, nonché l'ubicazione dell'azienda agroalimentare dalla quale provengono le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica e degli eventuali centri di attività a essa connessi;

b) la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, la attestazione del relativo titolo d'uso, l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo delle acque reflue;

c) la descrizione delle attività aziendali di trasformazione che producono acque reflue, comprendente l'indicazione delle quantità annue di materia prima lavorata e l'indicazione dei quantitativi di acque reflue prodotte annualmente;

d) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue prodotte;

e) le indicazioni relative alle rotazioni colturali effettuate in azienda;

f) le tecniche, i volumi e le epoche di spandimento delle acque reflue in relazione alle colture e/o ai terreni ai quali vengono applicate.

CAPO 6. DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO DELLE ACQUE REFLUE AGROALIMENTARI E FABBISOGNI IRRIGUI DELLE COLTURE.

1. Le acque reflue agroalimentari destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a

contenere le acque reflue agroalimentari nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate nel presente regolamento.

2. I contenitori devono:

a) essere tali da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire l'omogeneizzazione delle acque reflue agroalimentari stesse;

b) essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno;

c) essere dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in considerazione del volume di acque reflue prodotte in rapporto al fabbisogno idrico delle colture e alla durata della stagione irrigua, prevedendo un periodo minimo di stoccaggio pari a novanta giorni;

d) garantire l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

3. I contenitori delle acque reflue agroalimentari possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque, come gli effluenti zootecnici, o con eventuali rifiuti.

4. Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue agroalimentari si fa riferimento a quanto previsto al capo 4, punti 2, 3, 4, 5 e 6 per gli effluenti non palabili.

5. I fabbisogni irrigui di riferimento delle principali colture irrigate, ai fini della distribuzione delle acque reflue agroalimentari, di cui all'articolo 28 comma 8, sono riportati nella tabella sottostante.

I FABBISOGNI IRRIGUI DI RIFERIMENTO DELLE PRINCIPALI COLTURE IRRIGATE	
COLTURA	FABBISOGNI IRRIGUI
	(m ³ /ha)
mais	3.500
sorgo	2.100
Colture industriali (media)	2.100
barbabietola	1.200
tabacco	3.000
ortive (media)	2.500
patata	1.200
altre solanacee	3.000
cucurbitacee	2.500
foraggiere	2.500
vite	1.200

olivo	1.000
fruttiferi	2.400

TABELLA 1 - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:

- 129,8 kg/t pv /anno nel caso di sole scrofe con suinetti fino a 6 kg di peso vivo/capo;
- 140,3 kg/t pv / anno nel caso di sole scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo/capo;
- 154,4 kg/t pv /anno nel caso di soli suinetti di peso vivo fino a 30 kg/capo;
- 152,7 kg/t pv /anno nel caso di suini in accrescimento/ingrasso.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate		
		%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale				
- efficienza media	28			100
- efficienza massima				
2. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio				
- efficienza media	28	6		94
- efficienza massima	31	13		87
2. Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio				
- efficienza media	42	7		93
- efficienza massima	48	17		83
2. Separazione frazioni solide (separatore a				

compressione elicoidale) + stoccaggio			
- efficienza media	28	10	90
- efficienza massima	31	20	80
2. Separazione frazioni solide (separatore a compressione elicoidale) + ossigenazione del liquame + stoccaggio			
- efficienza media	42	15	85
- efficienza massima	48	25	75
2. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + stoccaggio			
- efficienza media	28	30	70
- efficienza massima	38	30	70
2. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	42	37	63
- efficienza massima	46	34	66
2. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	71	75	25
- efficienza massima	77	65	35

NOTE ALLA TABELLA 1

I valori della tabella possono essere applicati anche ai liquami di altre specie animali.

Lo stoccaggio in tutte le linee è stato considerato pari a 90 giorni per le frazioni solide e a 120-180 giorni per quelle liquide.

Per la riduzione dell'azoto ottenibile nelle diverse linee di trattamento vengono indicati due livelli di efficienza.

Quella massima viene raggiunta grazie al processo di compostaggio su platea cui le frazioni solide separate possono essere sottoposte, e grazie ad elevate potenze specifiche e a prolungati periodi di aerazione cui possono essere sottoposte le frazioni liquide.

L'abbattimento dell'Azoto nella frazione liquida chiarificata della linea 8 avviene per nitrificazione durante il trattamento a fanghi attivi.

Le linee di trattamento di cui alla presente tabella relativa ai suini e le linee di trattamento analoghe relative ai bovini Tabella 3.b e ad altre specie animali, possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che, pur non determinando di per sé riduzioni significative del carico di azoto, consente tuttavia, soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio (colture energetiche, prodotti residuali delle produzioni vegetali), di ottenere un digestato a miglior valore agronomico ed una significativa produzione energetica in grado di sostenere maggiormente le stesse linee di trattamento elencate.

I valori della tabella possono essere applicati anche ai liquami di altre specie animali, eccetto che i bovini.

Tabella 1.1 - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami bovini

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:

- 191,6 kg/t pv /anno nel caso di vacche da latte;
- 166,6 kg/t pv / anno nel caso di rimonta vacche da latte;
- 101,4 kg/t pv /anno nel caso di vacche nutrici;
- 116,6 kg/t pv /anno nel caso di bovini all'ingrasso.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
	%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale			
- efficienza media	28		100
- efficienza massima			
2. Separazione meccanica frazioni solide (separatori a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) + stoccaggio			
- efficienza media			

- efficienza massima	28	25	75
2. Separazione meccanica frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio	31	35	65
- efficienza media			
- efficienza massima			
2. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + stoccaggio	42	35	65
	46	45	55
- efficienza media			
- efficienza massima			
2. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + ossigenazione frazione chiarificata + stoccaggio	28	30	70
	38	40	60
- efficienza media			
- efficienza massima			
	42	35	65
	48	45	55

Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno

al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)		
	Totale	nel liquame	nel letame

	kg/capo/anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v.	26,4	101		
• stabulazione senza lettiera			101	
• stabulazione su lettiera				101
Suini: accrescimento/ingrasso	9,8	110		
• stabulazione senza lettiera			110	
• stabulazione su lettiera				110
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo)	83	138		
• fissa o libera senza lettiera			138	
• libera su lettiera permanente			62	76
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
Vacche nutrici (peso vivo: 590 kg/capo)	44	73		
• fissa o libera senza lettiera			73	
• libera su lettiera			32	41

permanente				
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			20	53
• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			45	28
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)			28	45
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo)	36,0	120		
• libera in box su pavimento fessurato			120	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
• fissa con lettiera			26	94
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			61	59
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17	103
• vitelli su pavimento fessurato			120	
• vitelli su lettiera			20	100
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 350 kg/capo)	33,6	84		
• libera in box su pavimento fessurato			84	

• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
• fissa con lettiera			18	66
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			43	41
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			12	72
• vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo) (f)			67	
• vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo) (f)			12	55
Bufale in produzione (latte) (peso vivo: 650 kg/capo)	53,0	81,5		
• fissa o libera senza lettiera			81,5	
• libera su lettiera permanente			23,5	58
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			23,5	58
• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			50	31,5
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)			50	31,5
Rimonta bufale da latte (peso	31,0	103		

vivo: 300 kg/capo)				
• libera in box su pavimento fessurato			103	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			103	
• fissa con lettiera			22,3	80,7
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			52,3	50,7
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			14,6	88,4
• vitelli su pavimento fessurato			104	
• vitelli su lettiera			18	86
Bufali all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo)	30	75		
• libera in box su pavimento fessurato			75	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			75	
• fissa con lettiera			11	64
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			38,5	36,5

<ul style="list-style-type: none"> libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata 			10,8	64,2
<ul style="list-style-type: none"> vitelli bufalini a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo) 	8,6	67	67	
<ul style="list-style-type: none"> vitelli bufalini a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo) 	8,6	67	12	55
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo)	0,46	230		
<ul style="list-style-type: none"> ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina 			230	
<ul style="list-style-type: none"> ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda) 				230
<ul style="list-style-type: none"> ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio) 				230
Pollastre (peso vivo: 0.8 kg/capo)	0,23	288		
<ul style="list-style-type: none"> pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina 			288	
<ul style="list-style-type: none"> pollastre in gabbia con essiccazione della 				288

pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				
• pollastre a terra su lettiera				288
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo)	0,25	250		
• a terra con uso di lettiera				250
Tacchini				
• Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)	1,06	118		118
• Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,53	118		118
Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,19	240		
• a terra con uso di lettiera				240
Cunicoli				
• fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo)		143		143
• capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143		143
Ovicaprini		99		

• con stabulazione in recinti individuali o collettivi			44	55
• su pavimento grigliato o fessurato			99	
Equini		69		
• con stabulazione in recinti individuali o collettivi			21	48

Nota: I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla)

Tabella 3 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio	liquame	letame o materiale palabile		Quantità di paglia
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v./anno)	(t/t p.v. / anno)	(m ³ /t p.v./anno)	(kg/t p.v./giorno)
SUINI					
RIPRODUZIONE					
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di		44			

larghezza)					
<ul style="list-style-type: none"> pavimento totalmente fessurato 		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180				
<ul style="list-style-type: none"> pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento 		73			
<ul style="list-style-type: none"> pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione 		55			
<ul style="list-style-type: none"> pavimento pieno e corsia esterna fessurata 		55			
<ul style="list-style-type: none"> pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata 		44			
<ul style="list-style-type: none"> pavimento totalmente fessurato 		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180				
<ul style="list-style-type: none"> pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione) 		55			
<ul style="list-style-type: none"> pavimento fessurato 		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:					
<ul style="list-style-type: none"> zona di alimentazione e zona di riposo fessurate 		37			

<ul style="list-style-type: none"> • zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera 		22			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
<ul style="list-style-type: none"> • gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante 		73			
<ul style="list-style-type: none"> • sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo 		55			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2	
Verri	250				
<ul style="list-style-type: none"> • con lettiera 		0,4	22,0	31,2	
<ul style="list-style-type: none"> • senza lettiera 		37			
SVEZZAMENTO					
Lattonzoli (7-30 kg)	18				
<ul style="list-style-type: none"> • box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione 		73			
<ul style="list-style-type: none"> • box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna 		44			

<ul style="list-style-type: none"> • box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna 		37			
<ul style="list-style-type: none"> • gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante 		55			
<ul style="list-style-type: none"> • gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo 		37			
<ul style="list-style-type: none"> • box su lettiera 		0,4	22,0	31,2	
ACCRESCIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90				
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna					
<ul style="list-style-type: none"> • pavimento pieno, lavaggio ad alta 		73			

pressione					
<ul style="list-style-type: none"> pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) 		44			
<ul style="list-style-type: none"> pavimento totalmente fessurato 		37			
in box multiplo con corsia di defecazione esterna					
<ul style="list-style-type: none"> pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento 		73			
<ul style="list-style-type: none"> pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione 		55			
<ul style="list-style-type: none"> pavimento pieno e corsia esterna fessurata 		55			
<ul style="list-style-type: none"> pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata 		44			
<ul style="list-style-type: none"> pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna) 		37			
su lettiera					
<ul style="list-style-type: none"> su lettiera limitata alla corsia di defecazione 		6	18,0	25,2	
<ul style="list-style-type: none"> su lettiera integrale (estesa a tutto il box) 		0,4	22,0	31,2	

BOVINI					
VACCHE DA LATTE IN PRODUZIONE					
• Stabulazione fissa con paglia	600	9,0	26	34,8	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia		33			
• Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45,0	1,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		20	15	19,0	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	22	26,3	5,0
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9,0	26	30,6	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		9,0	26	37,1	5,0
RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI ALL'INGRASSO, VACCHE NUTRICI					
• Stabulazione fissa con lettiera	300-350-590(1)	1.5-3.2(2)	17,5	23.5	5,0
• Stabulazione libera su fessurato	300-350-590(1)	26,0			

• Stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350-590(1)	13,0	16	27,4	10
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350-590(1)	26,0			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350-590(1)	16,0	11,0	13,9	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350-590(1)	9,0	18,0	21,5	5,0
• Stabulazione libera con paglia totale	300-350-590(1)	1.5-2.8 (2)	20.0	24.0	10
• Stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350-590(1)	1.5-2.8 (2)	20.0	24.0	10
• Svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	1.5	20.0	24.0	10
• Svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0			
VITELLI A CARNE BIANCA					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
• stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0

BUFALI					
BUFALI DA LATTE IN PRODUZIONE					
• Stabulazione fissa con paglia	650	6,3	18	24,3	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia		23			
• Stabulazione libera su lettiera permanente		10,3	15,4	31,5	1,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		23			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		14	10,5	13,2	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		9,1	15,3	18,5	5,0
• Stabulazione libera con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		6,3	18	21,5	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		6,3	18	21,5	5,0
RIMONTA BUFALI DA LATTE FINO AL 1° PARTO E BUFALI ALL'INGRASSO					
• Stabulazione fissa con lettiera	300	4,3	19	25,7	5,0
• Stabulazione libera su fessurato	300	22			
• Stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300	11,3	13,7	23,7	10

• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300	22,3			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300	13,7	9,3	12	5,0
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300	7,7	15,3	18,7	5,0
• stabulazione libera con paglia totale	300	3,3	22,3	26,3	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300	3,3	22,3	33	10
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	3	19	38	10
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	19			10
AVICOLI					
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8)	1,8-2,0-0,7(3)	0,05	9,5	19,0	
• ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0(3)	0,1	7,0	17,0	
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8-2,0-0,7(3)	22,0			
• ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e	1,8-2,0(3)	0,15	9,0	18,0	

disidratazione della pollina nella fossa sottostante					
• pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8)	0,7	0,6	14,0	18,7	
• polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	1,0	0,6	6,2	9,5	
• faraone a terra con uso di lettiera	0,8	0,8	8,0	13,0	
• tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5(4)				
CUNICOLI					
• cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5-16,6(5)	20,0			
• cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7-3,5 – 16,6(5)		8,0	13,0	
OVINI E CAPRINI					
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50(6)	7,0	15	24,4	
• ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35-50(6)	16,0			
EQUINI					
• equini con stabulazione	170-	5,0	15	24,4	

in recinti individuali o collettivi	550(7)				
-------------------------------------	--------	--	--	--	--

(1) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all'ingrasso, il 3° valore è riferito alle vacche nutrici

(2) il primo valore è riferito alle vacche nutrici. Il secondo valore è riferito al capo da rimonta ed al capo all'ingrasso e deve essere considerato come media nazionale di situazioni localmente anche molto diversificate, essendo stati riscontrati in alcune regioni valori medi

più bassi, fino a 1.5 m³/t pv/anno.

(3) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;

(4) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;

(5) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice

con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso;

(6) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra;

(7) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.

Schema 1 - Definizione dell'efficienza dell'azoto da liquami in funzione delle colture, delle modalità e delle epoche di distribuzione (1)

Colture	Epoche	Modalità	Efficienza
Mais, Sorgo da granella ed erbai primaverili-estivi	Preparatura primaverile	Su terreno nudo o stoppie	Alta
	Preparatura estiva o autunnale	Su paglie o stocchi	Media
		Su terreno nudo o stoppie	Bassa
	Copertura	Con interrimento	Alta

		Senza interrimento	Media
Cereali autunno - vernini ed erbai autunno - primaverili	Prearatura estiva	Su paglie o stocchi	Media
		Su terreno nudo o stoppie	Bassa
	Fine inverno primavera	Copertura	Media
Colture di secondo raccolto	Estiva	Preparazione del terreno	Alta
	Estiva in copertura	Con interrimento	Alta
	Copertura	Senza interrimento	Media
	Fertirrigazione	Copertura	Media
Prati di graminacee misti o medicaì	Prearatura primaverile	Su paglie o stocchi	Alta
		Su terreno nudo o stoppie	Media
	Prearatura estiva o autunnale	Su paglie o stocchi	Media
		Su terreno nudo o stoppie	Bassa
	Dopo i tagli primaverili	Con interrimento	Alta
		Senza interrimento	Media
	Dopo i tagli estivi	Con interrimento	Alta
		Senza interrimento	Media

	Autunno precoce	Con interrimento	Media
		Senza interrimento	Bassa
Pioppeti ed arboree	Pre-impianto		Bassa
	Maggio - Settembre	Con terreno inerbito	Alta
		Con terreno lavorato	Media

1) I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili ed ammendanti, ovviamente per quelle epoche e modalità che ne permettano l'incorporamento al terreno

Schema 2 - Coefficienti di efficienza dei liquami provenienti da allevamenti di avicoli, suini e bovini

Interazione tra epoche di applicazione e tipo di terreno

Efficienza (1)	Tessitura grossolana			Tessitura media			Tessitura fine		
	Avicoli	Suini	Bovini (2)	Avicoli	Suini	Bovini	Avicoli	Suini	Bovini
Alta efficienza	0,84	0,73	0,62	0,75	0,65	0,55	0,66	0,57	0,48
Media efficienza	0,61	0,53	0,45	0,55	0,48	0,41	0,48	0,42	0,36
Bassa efficienza	0,38	0,33	0,28	0,36	0,31	0,26	0,32	0,28	0,24

1. La scelta del livello di efficienza (alta, media o bassa) deve avvenire in relazione alle epoche di distribuzione

2. I coefficienti di efficienza indicati per i liquami bovini possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio

Schema 2.2 - Coefficienti di efficienza dei digestati in funzione delle matrici in ingresso all'impianto

	1	2	3	4	5	6	7
Livello di efficienza	Digestato da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse vegetali	Digestato da liquami suini	Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse	Digestato da effluenti avicoli (relative frazioni chiarificate)	Frazioni chiarificate diverse da quelle al punto 4	Digestato da sole biomasse vegetali	Frazioni separate palabili
Alta	55	65	Da rapporto ponderale tra le colonne 2 e 6	75	65	55	55
Media	41	48		55	48	41	41
Bassa	26	31		36	31	26	26

CAPO 6.1 - CARATTERISTICHE DEI DIGESTATI E CONDIZIONI PER IL LORO UTILIZZO

Il digestato può essere oggetto di utilizzo agronomico rispettando i fabbisogni delle colture secondo le indicazioni di cui al capo 1 del presente Allegato.

Il calcolo del peso, del volume e del contenuto di azoto dei digestati è effettuato come di seguito specificato.

Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle matrici caricate, comprese le eventuali acque di diluizione, quello del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue:

$$P_{\text{digestato}} = P_{\text{matrici}} - V_{\text{biogas}} \times D_{\text{biogas}} \text{ [t]}$$

dove:

$P_{\text{digestato}}$: peso del digestato

P_{matrici} : peso delle matrici caricate al digestore (inclusi effluenti di allevamento)

Vbiogas : volume di biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione

Dbiogas : densità del biogas calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densità dei due maggiori gas che lo compongono (0,718 per il metano; 1,98 per l'anidride carbonica)

Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio necessari si considera il volume del digestato non sottoposto a separazione solido/liquido assimilabile al suo peso (1 t → 1 m³), in ragione delle comuni densità dei digestati.

La quantità di azoto al campo del digestato si determina secondo quanto indicato al Capo 1 punto 2.1 del presente Allegato.

A) DIGESTATO AGROZOOTECNICO

Il digestato agrozootecnico rispetta i valori limite di seguito indicati:

Parametro	Valore (min)/(max)	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	1,5	% in peso di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

*n=numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

B) DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Il digestato agroindustriale rispetta i valori limite di seguito indicati:

Parametro	Valore (min)/(max)	Unità di misura
-----------	--------------------	-----------------

Contenuto di sostanza organica	20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	1,5	% in peso di sostanza secca
Piombo totale	140	mg/kg di sostanza secca
Cadmio totale	1,5	mg/kg di sostanza secca
Nichel totale*	100	mg/kg di sostanza secca
Zinco totale	600	mg/kg di sostanza secca
Rame totale	230	mg/kg di sostanza secca
Mercurio totale	1,5	mg/kg di sostanza secca
Cromo esavalente totale	0,5	mg/kg di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0

*n=numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

I residui dell'agroindustria che possono essere impiegati per la produzione di digestato agroindustriale sono i seguenti :

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura,

pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);

- sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.)
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, pressate fresche, pressate insilate ecc...)
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc...)
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso ecc.)
- sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di granturco, lino, vinacciolo, ecc.)

CAPO 7. ACQUE DI VEGETAZIONE

Sezione 7.1 - A. Dati contenuti nella comunicazione

La comunicazione presentata ai sensi dell'art. 31, comma 3 del presente regolamento deve contenere:

A. Dati del legale rappresentante, dati e caratteristiche del frantoio:

- nominativo del legale rappresentante;
- denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;
- tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
- tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva);
- produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espressa in metri cubi;
- giorni di durata prevedibile della campagna oleicola;
- produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in metri cubi.

B. Dati relativi ai siti di spandimento:

- periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
- quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in metri cubi che si prevede di spandere nel sito;
- nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
- superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso;

- numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito.

C. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio:

- titolare del contenitore di stoccaggio;
- volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili espresso in metri cubi;
- localizzazione (indirizzo, comune, provincia);
- tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).

D. Allegati alla comunicazione:

Devono essere allegati alla comunicazione:

a) la dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:

1. i contenuti della l. 574/1996;
2. le disposizioni di cui al presente regolamento;
3. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal comune;
4. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

b) la relazione tecnica riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.

c) la dichiarazione, nella quale il titolare del sito di spandimento si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:

1. i contenuti della l. 574/1996;
2. le disposizioni di cui al presente regolamento;
3. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali; e le eventuali prescrizioni impartite dal comune;
4. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

Sezione 7.2 - Dati contenuti nella relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 3

I dati della presente sezione costituiscono parte integrante della comunicazione della sezione 7.1.

A. SITO OGGETTO DI SPANDIMENTO

1. Identificazione del sito

Titolare del sito di spandimento;

Identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (Comune foglio di mappa particelle);

Superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento.

2. Pedologia

pH del terreno;

Stima della capacità di accettazione delle piogge (fare riferimento alla "Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità" dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi "bassa" e "molto bassa").

Stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente).

3. Geomorfologia

Specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti.

4. Idrologia

Ove presente la falda temporanea specificare la sua profondità;

Profondità della prima falda permanente;

Ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicare la loro denominazione;

Bacino idrografico di riferimento.

5. Agroambiente

Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali;

Nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni.

B. TRASPORTO E SPANDIMENTO

Denominazione, indirizzo, telefono, fax della ditta che esegue il trasporto.

Denominazione, indirizzo, telefono, fax della ditta che esegue lo spandimento per l'utilizzo agronomico.

Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto.

Modalità di spandimento.

Specifiche delle caratteristiche tecniche dei mezzi a disposizione per lo spandimento/interramento.

C. CARTOGRAFIA

a. Corografia scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio riportante:

- 1) l'indicazione dei siti di spandimento evidenziati in rosso o altro colore idoneo;
- 2) l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;
- 3) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto.

b. Estratto di mappa catastale riportante:

- 1) l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito circolate in rosso;
- 2) le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione". "

Note

89. Allegati 1-2-3-4-5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 63.

116. Il comma 2.4 del capo 1 dell'Allegato 4 è così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 8.

117. Comma aggiunto dopo il comma 3.3. del capo 1 dell'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 8.

118. Parole aggiunte al comma 1 del capo 2 dell'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 8.

119. Parola aggiunta al comma 1 del capo 2 dell'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 8.

230. Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 48.

ALLEGATO 5

ACQUE METEORICHE DILAVANTI (89)

CAPO -1 - DEFINIZIONE E CALCOLO DELLA SUPERFICIE SCOLANTE

1. La superficie scolante da utilizzarsi per il calcolo del volume dei diversi tipi di AMD è da riferirsi all' insieme delle superfici impermeabili o parzialmente permeabili dalle quali si originano AMD a potenziale rischio di trascinarsi di inquinanti.
2. Ai fini del calcolo della superficie scolante non sono presi in considerazione i tetti delle attività di cui alle tabelle 5 e 6, ed i suoli dotati di un inerbimento e/o una copertura vegetale permanente e continua tali da non determinare ruscellamento delle acque meteoriche.

CAPO 2. PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE AMD

Il Piano deve contenere almeno la seguente documentazione:

1. la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:

- 1.1. l'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso;
- 1.2. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo riceettore delle AMD e delle AMPP provenienti dalle superfici scolanti;
- 1.3. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia;
- 1.4. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia;
- 1.5. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo riceettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell'immissione;

2. una relazione tecnica che illustri:

- 2.1. le attività svolte nell'insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del presente regolamento
- 2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti
- 2.3. la potenziale caratterizzazione delle diverse tipologie di AMD risultanti dalle superfici dilavanti;
- 2.4. il volume presunto di acque di prima pioggia da raccogliere ed allontanare,
- 2.5. il volume presunto di ulteriori aliquote di AMC successive alle AMPP da raccogliere ed allontanare
- 2.6. le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste per le acque di cui al punto 2.3
- 2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata
- 2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati
- 2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto

3. un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:

- 3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti
- 3.2. procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle AMD
- 3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali
- 3.4. nel caso di stabilimenti esistenti il termine entro il quale saranno realizzati gli interventi di adeguamento eventualmente descritti nel piano di gestione

Tab. 5 . Elenco delle attività di cui di cui all' art. 39 comma 1 lett. a)	
A	B
Le attività di seguito indicate che soddisfano le condizioni esclusione di cui all'art. 39 comma 1 lett. a) sono considerate non incluse nella presente tabella	
Tipo di attività svolta in via principale	
1	Le attività di cui all'allegato 8 alla parte II del decreto legislativo 152/2006 sottoposte all' autorizzazione ambientale integrata.
2	Le attività stradali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti. Impianti di stoccaggio di idrocarburi.
3	Gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 1 ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia

4	I centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
5	I depositi e le attività soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui al punto 1, nonché i centri di raccolta dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche). (126)
6	Le attività industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; e/o di carta e cartoni
7	Le attività di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) e/o di tintura di fibre o di tessuti.
8	Le attività di concia delle pelli
9	Le attività di lavorazione di inerti attuate al di fuori delle aree di cava o di miniera di cui alla tabella 6 punti 2 e 3
10	Aziende in cui si svolgono le produzioni di cui alla tabella 3A dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo

Tab. 6 . Elenco delle attività di cui di cui all'articolo 39 comma 1 lett. b)	
A	B
	Tipo di attività svolta in via principale
1	I cantieri con una superficie superiore ai 5.000 metri quadrati utilizzati per la realizzazione di un'opera, infrastruttura od impianto, ivi compresi gli spazi in cui sono collocati gli apprestamenti, gli impianti di tipo stabile e permanente (tra i quali: gruppi elettrogeni, serbatoi, impianti di betonaggio, ventilazione e frantumazione, magazzini, officine, uffici e servizi) nonché i mezzi operativi necessari a tale realizzazione
2	Le aree di cava di cui alla l.r. 3 novembre 1998, n. 78 " Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo dei residui recuperabili"
3	Le miniere coltivate in superficie di cui all'articolo 2 lettere da a) a d) del Regio Decreto 29 luglio 1924 n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno "

Note

89. Allegati 1-2-3-4-5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 63.

126. Parole aggiunte con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 3.

ALLEGATO 6

SCARICATORI DI PIENA E FOGNATURE BIANCHE

CAPO 1. INFORMAZIONI CARATTERIZZANTI GLI SCARICATORI DI PIENA ED TERMINALI DI SCARICO DELLE CONDOTTE BIANCHE DELLE FOGNATURE SEPARATE

1. Le informazioni richieste ai sensi dell' articolo 45 del presente regolamento sono riportate nella tabella 6.

Tab. 6 . Identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate					
A		B	C	D	E
TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI		CLASSI			
		A1	A2	B1	B2
1	codice di identificazione	X	X	X	X
2	coordinate topografiche del punto di scarico (sistema Gauss-Boaga)	X	X	X	X
3	comune	X	X	X	X
4	denominazione dell' agglomerato o sua parte servita	X	X	X	X
5	diametro o dimensioni della condotta di scarico		X	X	X
6	diametro o dimensioni della fognatura a valle della sezione di distacco dello scaricatore		X	X	X
7	presenza e tipologia di trattamento delle AMPP	X	X	X	X
8	per le fognature separate presenza di scolmo delle AMPP verso la condotta di nera	X			
9	tipologia ed eventuale denominazione del corpo recettore	X	X	X	X
10	denominazione bacino idrografico prossimale e distale di destinazione	X	X	X	X
11	elenco degli scarichi di acque reflue industriali allacciati nella parte di rete servita a monte della sezione di distacco dello scolmatore			X	X
12	per ogni singolo scarico del punto 11 elenco del sostanze pericolose addotte nello scarico come risultante del ciclo produttivo; e volume di annuale di acque di scarico;				X
13	impianto di depurazione a servizio della rete o della porzione di rete servita dallo scolmatore		X	X	X
14	Indicare se lo scolmatore è a servizio della rete o è di un by – pass da impianto di depurazione		X	X	X

ALLEGATO 7

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DA IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E AD USO DEL SII

CAPO 1. DEFINIZIONI

1. Ai fini dell' applicazione delle disposizioni di al presente allegato sono vincolanti le seguenti definizioni:

a) agenti potabilizzanti: sostanze utilizzate nel processo di potabilizzazione nella concentrazioni minime necessarie alla migliore gestione del processo stesso in base alla buona norma tecnica.

b) condizioni di torbida del corpo idrico: ai fini del presente regolamento condizioni di portata caratterizzate da una presenza di materiali solidi sospesi presenti, espressi come torbidità (FTU), superiori a 100 FTU e comunque superiori 30 per cento rispetto alle condizioni di torbidità tipiche della portata di morbida.

CAPO 2. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fatte salve le disposizioni di cui all' art. 49 commi 4 e 5, le caratteristiche delle quali quantitative delle acque rilasciate; e le modalità spazio temporali della loro restituzione e poste in relazione con le caratteristiche delle acque riceventi devono comunque garantire il raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e/o per specifica destinazione del corpo idrico recettore ed inoltre rispettare le condizioni indicate al capo 3

CAPO 3. CONDIZIONI DI RILASCIO

1. Gli agenti potabilizzanti rilasciati sottoforma di solidi sospesi sono ammessi, unitamente al carico di solidi sospesi di origine naturale, nelle acque rilasciate nella misura massima complessiva come definita al punto 2.

2. Nelle acque di restituzione rilasciate, da impianti di potabilizzazione di acque superficiali ad uso del servizio idrico integrato, in corpi idrici fluenti in condizione di torbida non deve essere incrementato il trasporto solido del corpo idrico secondo la relazione

$$Q_{ri} \times SST_{ri} \leq Q_i \times SST_{fp}$$

Q_{ri} = portata (l/sec) del rilascio;

SST_{ri} = solidi sospesi totali delle acque di rilascio (espressi come mg/l);

Q_i = portata (l/sec) prelevata dall'impianto,

SST_{fp} = solidi sospesi totali del corpo idrico fluente dove le portate sono intese in l/sec e i SST in mg/l

e comunque si fissa un valore massimo di solidi sospesi totali nel rilascio in caso di acqua non torbida che non deve essere superiore a 50 mg/l .

3. Le singole sostanze o elementi, presenti o risultanti nei composti potabilizzanti come sopra definiti, restano quando valutate singolarmente sottoposte alle disposizioni di cui all' art. 48, comma 4 del presente regolamento.

Allegato 7 bis (d.p.g.r. 46/R/2008) (233)

Indicazioni operative finalizzate all'individuazione di limiti di emissione diversi, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del d.lgs.152/2006

1. Premessa.

Le presenti indicazioni operative hanno la finalità di strutturare, da un punto di vista tecnico, gli studi e le eventuali attività scientifiche necessarie, quali elementi decisionali utili a supportare eventuali richieste di limiti diversi ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del d. lgs. 152/2006.

Il contesto normativo nel quale si inserisce il presente documento, come appena indicato, è l'articolo 101, comma 2 del d. lgs. 152/2006, a sua volta connesso con la sezione 1.2 dell'allegato 5 alla parte III del medesimo decreto ed all'articolo 21 della l.r. 20/2006.

L'articolo 101, comma 1, del d.lgs.152/2006 indica espressamente che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i limiti previsti nell'Allegato 5; il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che le Regioni, nell'ambito dell'esercizio della loro autonomia (in tal senso, anche l'articolo 21, comma 2, della l.r. 20/2006) possono individuare valori limite di emissione "diversi" da quelli dell'allegato 5, tenuto conto:

- a) dei carichi massimi ammissibili;*
- b) delle migliori tecnologie disponibili;*
- c) del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (secondo la finalità indicata dall'articolo 101, comma 1 del d.lgs.152/2006);*

Tali valori limite massimi possono essere definiti sia in concentrazione, che in flusso di massa (in tal senso, dispone anche la sezione 1.2 dell'allegato 5 parte III del d.lgs 152/2006) e devono essere riferiti ad un periodo temporalmente definito individuato sulla base di tutti gli elementi di seguito indicati:

- a) capacità del corpo idrico recettore di mantenere il proprio stato di qualità ambientale (di seguito indicato come "SQA");*
- b) disponibilità di tecniche di abbattimento;*
- c) costi ambientalmente ed economicamente sostenibili che consentano il rientro nei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs 152/2006;*
- d) eventuali altre considerazioni che si rivelino necessarie in relazione al caso.*

*L'articolo 101, comma 2 del d.lgs.152/2006 disciplina, inoltre, le casistiche per le quali **non è possibile** attribuire valori limite di emissione meno restrittivi rispetto a quelli contenuti nella Parte III dell'allegato 5 del d.lgs.152/2006:*

- 1. previsti dalle tabelle 1, 2;*
- 2. previsti dalle tabelle 3 e 4, limitatamente alle sostanze disciplinate nella tabella 5.*

*Esistono pertanto delle **condizioni escludenti** previste dal d.lgs. 152/2006, ma è necessario, ai fini della tutela ambientale dei corpi idrici recettori, individuare **ulteriori cause escludenti** che non consentono l'accoglimento della domanda di applicazione di "diversi limiti". In particolare, sono cause escludenti la mancata applicazione delle migliori tecniche disponibili ormai consolidate a costi sostenibili e/o la mancata sostituzione di prodotti inquinanti a favore di altri meno inquinanti.*

*Inoltre, la richiesta di valori limite di emissione diversi dall'allegato 5 **per lo scarico in acque superficiali** deve dimostrare l'insostenibilità economica del raggiungimento dei limiti tabellari in **maniera oggettiva e verificabile**.*

Con riferimento a quelle sostanze per le quali il legislatore ha differenziato limiti in acqua superficiale da limiti in fognatura, i “limiti diversi” non possono superare i valori limite di emissione previsti dalla colonna “Scarico in rete fognaria” di cui alla Tabella 3 dell’ allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006, fermo restando il caso di cui al paragrafo 3, punto 8 delle presenti indicazioni operative.

Ai fini dell’ autorizzazione, costituiscono oggetto di valutazioni specifiche e puntuali quelle richieste nelle quali, pur con l’ applicazione delle migliori tecniche disponibili (definite come “Best Available Techniques” da ora in poi, indicate con l’ acronimo “BAT”) e mediante valutazioni sulla sostituzione di reagenti e/o intermedi, non si riesca comunque a raggiungere uno dei limiti previsti per lo scarico nella Tabella 3 dell’ allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006.

La Tabella 3 dell’ allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006 individua, inoltre, alcuni parametri per i quali non esiste differenziazione tra limiti allo scarico in acqua superficiale e limiti di scarico in fognatura. Per tali parametri si può individuare un “limite diverso” anche superiore al limite di scarico in fognatura, valutando la compatibilità di tale limite con il mantenimento dello stato di qualità ambientale del recettore.

2. Metodologia e approccio dello studio.

La richiesta di autorizzazione di “limiti diversi” deve essere valutata sotto vari aspetti, di ordine normativo, ambientale, scientifico e impiantistico, tutti utili alla verifica della sostenibilità del valore limite di emissione diverso e del non raggiungimento della capacità di carico del recettore.

In particolare, il proponente deve verificare la procedibilità della propria richiesta in relazione alle condizioni escludenti dettate dalla normativa in materia; a tale scopo, deve eseguire uno studio multidisciplinare sui 4 “determinanti” fondamentali che risultano essere:

- *Il contaminante, individuandone le caratteristiche chimico-fisiche-tossicologiche, il destino ambientale, le sue capacità di impatto sui recettori ambientali e l’ eventuale presenza di valori di fondo naturale;*
- *Il tempo per il quale il richiedente propone di utilizzare diversi limiti, in funzione di eventuali adeguamenti impiantistici, gestionali, o di altra natura;*
- *l’ impianto, individuandone le caratteristiche di funzionamento in termini di processi unitari, la presenza di BAT, il divario tecnologico tra l’ impianto e le BAT, la possibilità/impossibilità di cambiare reagenti e/o intermedi, la possibilità/impossibilità di modificare (del tutto o in parte) il ciclo di lavorazione e tutte le altre informazioni che possono essere dirimenti, a supporto della richiesta di altri valori limite di emissione rispetto a quelli previsti dall’ allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006;*
- *il corpo idrico recettore (o recettore), partendo - dove tale classificazione esiste ed è operativa - dallo stato di qualità ambientale (chimico ed ecologico), dalla sua attuale capacità autodepurativa, tenendo conto di eventuali effetti cumulativi per compresenza di altri scarichi, dal regime idrologico e tutte le altre informazioni utili a qualificarlo. Nei casi in cui il corpo idrico recettore non sia classificato, il proponente deve presentare una proposta tecnica di classificazione ambientale del corpo idrico recettore, basata sui dati previsti dalle linee guida sui monitoraggi ISPRA, al fine di verificarne lo stato di qualità iniziale. La classificazione del primo recettore ove riversa lo scarico non si applica ai casi in cui lo stesso non sia identificato come corpo idrico, ai sensi dell’ articolo 22, comma 2, lettera e) della l.r.79/2012 (quali, ad esempio, canali tombati, artificiali); in tal caso, è considerato recettore quello immediatamente successivo in cui si immette il primo.*

Tutte le informazioni fornite devono essere supportate da elementi tecnico-scientifici, avendo cura di indicare nel dettaglio eventuali referenze di studi, trattati, relazioni, programmi e piani. Infine, a tali studi deve essere allegata una proposta tecnica di miglioramento continuo, anche per stadi successivi definiti temporalmente, dei processi di trattamento, finalizzata a ricondurre lo scarico ai limiti tabellari.

3. Condizioni escludenti.

Si riportano di seguito le condizioni escludenti che, se presenti, danno luogo al diniego dell'istanza diretta ad ottenere valori limite di emissione diversi:

- 1) gli inquinanti per cui si richiede il valore limite emissivo diverso rientrano fra quelli fissati dall'allegato 5 della parte III del d.lgs.152/2006 e sono indicati:
 - a) nella Tabella 1 (nel caso di scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali);*
 - b) nella Tabella 2 (per scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili);*
 - c) nella Tabella 3/A;*
 - d) nella Tabella 3, limitatamente a quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo allegato;**
- 2) l'inquinante per cui si richiede un valore limite meno restrittivo è classificato come ecotossico con tossicità acuta e/o cronica per l'ambiente acquatico;*
- 3) il corso d'acqua recettore dello scarico o il suo bacino imbrifero di riferimento ha una classificazione dello stato ecologico di qualità "elevata";*
- 4) il corso d'acqua recettore dello scarico o il suo bacino imbrifero di riferimento ha una classificazione "inferiore a sufficiente" (scarso o pessimo); fanno eccezione a questa causa escludente i casi in cui lo scarico determini un potenziale miglioramento della qualità del corpo idrico recettore. Sono, in ogni caso, rigettate le istanze che coinvolgono parametri responsabili della scarsa qualità del recettore;*
- 5) il corpo idrico recettore rientra fra quelli con obiettivi a specifica destinazione;*
- 6) il corpo idrico recettore rientra fra quelli caratteristici di zone sensibili o vulnerabili e le sostanze per le quali si richiedono valori limite diversi sono le medesime per le quali esiste la criticità dell'area sensibile;*
- 7) l'inquinante di cui si chiede un valore limite di emissione diverso può comportare un rischio sanitario o un'alterazione di destinazione d'uso nel caso in cui il corpo idrico recettore, a valle dello scarico, abbia un utilizzo idropotabile o irriguo;
 - 8) il limite richiesto risulta maggiore del valore previsto per lo scarico in pubblica fognatura (Tabella 3 dell'allegato 5 della parte III d.lgs. 152/2006), per quei contaminanti ove esiste una differenziazione tra il limite per lo scarico in acque superficiali e limite allo scarico in fognatura, fatta salva l'impossibilità di raggiungere tali valori limite, pur con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e valutazioni**

1 Al momento dell'entrata in vigore del presente allegato, sono vigenti i manuali e le linee guida n.116/2014 - Progettazione di reti e programmi di monitoraggio delle acque ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e relativi decreti attuativi – ISPRA .

sulla sostituzione di reagenti e/o intermedi.

4. Studio delle caratteristiche del contaminante.

4.1 Premessa.

Lo studio delle caratteristiche del contaminante deve permettere di comprendere quale determinante ambientale viene alterato dalla presenza di un contaminante con limite diverso.

Pertanto, gli studi e i dati ambientali storici esistenti, comprese le motivazioni dei diversi limiti eventualmente già a suo tempo autorizzati, devono essere reperiti ed analizzati con il suddetto obiettivo, al fine di verificare le condizioni di possibile autorizzazione di diversi limiti richiesti nell'istanza.

4.2 Caratteristiche minime dello studio del contaminante.

Lo studio deve almeno:

1. verificare se il contaminante rientra tra quelli pericolosi ai sensi della Tabella 5 dell'allegato 3 della parte III del d.lgs.152/2006;
2. verificare se il contaminante rientra fra le sostanze di cui alle tabelle 1, 2, 3/A, come riportato dall'articolo 101, comma 2, del d.lgs.152/2006 per le quali non sono ammessi limiti meno restrittivi;
3. verificare se il contaminante rientra tra le sostanze prioritarie pericolose ai sensi della Tabella 1/A o tra quelle di cui alla Tabella 1/B dell'allegato 1 della parte III del d.lgs.152/2006;
4. verificare se il contaminante rientra fra i macrodescrittori monitorati per definire lo SQA dei corsi d'acqua;
5. verificare il quadro regolatorio Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals – secondo il Regolamento CE n. 1907/2006 (di seguito, indicato "REACH") e Classification, Labeling and Packaging secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 (di seguito, indicato come "CLP"), relativo alla sostanza/miscela da cui si origina la presenza del contaminante e relativo al contaminante stesso, con particolare attenzione alle caratteristiche ecotossicologiche;
6. individuare il valore di Predicted No Effect Concentration (di seguito, indicato come "valore PNEC") Specie/Genere/Famiglia/Ordine, specificando i bersagli sui quali sono state verificate/effettuate le prove ecotossicologiche;
7. individuare i potenziali effetti sulle matrici interessate (quali, ad esempio, sedimenti e biota) indicando la variabile di controllo da sottoporre ad accertamenti analitici/strumentali al fine di monitorarne l'andamento nel tempo;
8. calcolare il flusso di massa (mensile ed annuale) del contaminante tenendo conto della portata dello scarico in periodo di magra del corso d'acqua.
9. Nel caso di contaminazione da fondo naturale tenere conto di tale presenza nelle determinazioni di cui sopra, attraverso valutazioni sito-specifiche.

5. Studio delle caratteristiche dell'impianto.

5.1 Premessa.

Lo studio delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dell'impianto deve permettere di individuare il divario tecnologico dello stesso rispetto alle BAT, indipendentemente dalla tipologia autorizzativa, la possibilità/fattibilità di un adeguamento tecnologico e gli eventuali tempi di tale adeguamento. Qualora l'adeguamento tecnologico non fosse attuabile, in quanto scarsamente vantaggioso per l'ambiente e contestualmente economicamente non sostenibile, è da verificare la fattibilità della sostituzione delle materie che portano alla produzione di contaminanti per i quali si richiede un limite diverso.

5.2 Caratteristiche minime dello studio dell'impianto

Lo studio deve almeno:

1. individuare la tipologia di autorizzazione (AIA-AUA);
2. descrivere il ciclo di lavorazione dell'impianto, con particolare riferimento alle materie prime utilizzate, intermedi di lavorazione prodotti e caratteristiche degli effluenti;
3. studiare una eventuale fattibilità tecnica di sostituzione delle materie prime, causa della richiesta del non rispetto dei limiti allo scarico, evidenziandone i vantaggi ambientali, i costi, la sostenibilità dell'operazione e i tempi di sostituzione;
4. effettuare i bilanci di materia dell'impianto, identificando, in particolar modo, la produzione annua e mensile di ogni contaminante per cui viene chiesto un limite diverso;
5. chiarire l'origine del contaminante nello scarico: naturale (presenza nelle acque approvvisionate), o antropica (sostanza/miscela presente nel ciclo produttivo). Nel caso sia di origine antropica, è da individuare da quale materia prima/reattivo deriva e valutarne la possibilità di sostituzione;
6. descrivere i trattamenti effettuati sui reflui a piè di impianto, evidenziando le percentuali di abbattimento di tutti i contaminanti ed, in particolare, di quelli di cui si chiede un limite diverso;
7. indipendentemente dal regime autorizzativo, effettuare un benchmarking delle migliori tecniche disponibili facendo riferimento alle BAT conclusions e ai BAT reference documents (di seguito, indicati come "BREFs"). Una volta individuate le migliori tecniche disponibili, occorre effettuare un confronto con quelle installate nell'impianto, evidenziando il divario tecnologico;
8. studiare una eventuale fattibilità di adeguamento tecnologico evidenziandone i vantaggi ambientali, i costi, la sostenibilità dell'operazione e i tempi di adeguamento.

6. Studio delle caratteristiche del recettore.

6.1 Premessa.

Lo studio delle caratteristiche del recettore deve stabilire le condizioni idrologiche dello stesso al fine di comprendere se lo SQA è destinato a peggiorare a seguito di autorizzazione con limiti diversi per alcuni contaminanti.

6.2 Caratteristiche minime dello studio del recettore.

Lo studio deve almeno:

1. definire lo SQA al momento della richiesta con dati reali, nel caso in cui il corso d'acqua non fosse tra quelli classificati;
2. elencare le problematiche legate alla classificazione attuale dello SQA del recettore;
3. verificare la presenza di connessione della falda di subalveo con le acque sotterranee eventualmente captate;
4. produrre la cartografia e la descrizione nel tratto sia a monte che a valle **per almeno 1 km dall'impianto richiedente** di ulteriori fattori di pressione, quali:
 - a) scarichi concorrenti aventi lo stesso parametro per cui si chiede il "limite diverso";
 - b) scarichi domestici e/o ulteriori scarichi produttivi;
 - c) punti di captazione ad uso irriguo;
 - d) opere di derivazione e/o opere trasversali che modifichino la portata del corso d'acqua;
5. descrivere il regime idrologico del corpo idrico recettore, indicando almeno le seguenti informazioni:
 - a) curva annuale delle portate (con dati recenti), evidenziando in particolare la portata di morbida e di magra e il rapporto di queste portate con la portata dello scarico;
 - b) l'estensione del bacino imbrifero;
 - c) la precipitazione media annua;
 - d) l'evaporazione effettiva;
 - e) la descrizione morfologica (ampiezza e profondità alveo);

6. Calcolare o modellare l'andamento della concentrazione del contaminante nel recettore, individuando la/le distanza/e in corrispondenza della/e quale/i attivare un monitoraggio rappresentativo dello stesso andamento, fino alla massima diluizione. Le distanze possono essere ridotte se sopraggiungono scarichi con lo stesso contaminante. Le modellazioni devono tenere conto del regime idrologico del recettore.

7. Proposta di piano monitoraggio.

7.1 Premessa.

Il piano di monitoraggio deve essere predisposto e modulato in funzione dello stato attuale del recettore, delle caratteristiche del contaminante, delle caratteristiche idrologiche del recettore, delle dinamiche evolutive tecniche dell'impianto. Deve essere altresì finalizzato alla verifica del “ **non peggioramento** ” del livello locale di SQA del recettore.

7.2 Caratteristiche minime piano di monitoraggio.

Di seguito, sono indicati gli elementi da monitorare per tutta la durata dell'autorizzazione dei diversi limiti, salvo indicazioni specifiche.

- 1) deve essere monitorato il contaminante per cui si richiede il “limite diverso” nel recettore a monte dello scarico/immissione alla distanza di 100 metri da questo, con cadenza mensile nel primo anno, trimestrale negli anni successivi;
- 2) deve essere monitorato il contaminante per cui si richiede un “limite diverso” nel recettore, con cadenza mensile nel primo anno e trimestrale negli anni successivi, a valle dello scarico in corrispondenza dell'immissione e di alcuni punti rappresentativi dell'andamento della concentrazione nel recettore, individuati come al punto 6) dello studio (paragrafo 6 – Studio caratteristiche recettore);
- 3) il monitoraggio deve inoltre prevedere parametri biologici riportati nella seguente tabella:

Stato Ecologico Corpo Idrico Recettore	Livello di Tutela	Azioni/Ammissibilità
ELEVATO	Massimo, devono essere evitati interventi/modifiche che possano produrre alterazioni del corpo idrico.	Esclusione da richieste di “valore limite diverso”.
BUONO	Finalizzato al mantenimento di tale stato , da attuarsi attraverso un'attenta valutazione di tutti i parametri ambientali.	Ammissibile alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio completo degli indicatori per la determinazione del SQA (ecologico – si veda sotto) a monte e valle dello scarico per verificare se ci sono effetti sullo stato di almeno un elemento di qualità ambientale, degradandolo di una classe: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Diatomee bentonitiche (2 volte l'anno). ◦ Macrofite acquatiche (2 volte l'anno). ◦ Macro invertebrati bentonitici (2 volte

		<p><i>l'anno).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>Fauna ittica (1 volta l'anno).</i>
<i>SUFFICIENTE</i>	<p><i>Non devono essere generati impatti cumulabili a quelli esistenti, considerando che tali impatti hanno già causato lo scadimento di qualità ambientale del corpo idrico; qualsiasi modifica al corpo idrico non deve impedire il raggiungimento degli obiettivi ambientali.</i></p>	<p><i>Ammissibile alle seguenti condizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Monitoraggio completo degli indicatori per la determinazione del SQA (ecologico) a monte e valle dello scarico per verificare se ci sono effetti sullo stato di almeno un elemento di qualità ambientale, degradandolo di una classe:</i> <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>Diatomee bentonitiche (2 volte l'anno).</i> ◦ <i>Macrofite acquatiche (2 volte l'anno).</i> ◦ <i>Macro invertebrati bentonitici (2 volte l'anno).</i> ◦ <i>Fauna ittica (1 volta l'anno).</i>
<i>INFERIORE A SUFFICIENTE</i>	<p><i>Non devono essere generati impatti cumulabili a quelli esistenti, considerando che tali impatti hanno già causato lo scadimento di qualità ambientale del corpo idrico.</i></p>	<p><i>Esclusione da richieste di "valore limite diverso", fatte salve specifiche e puntuali richieste, che non devono, comunque, riguardare contaminanti responsabili dello stato di qualità ambientale. In questo specifico caso, riferirsi allo stato: SUFFICIENTE.</i></p>

4 deve essere monitorato il **refluo** secondo le seguenti modalità:

- a) monitoraggio giornaliero del contaminante per 4 mesi al fine di individuare il reale flusso medio in uscita dall'impianto. Nei successivi mesi e fino alla scadenza dell'atto autorizzativo campionamento quindicinale;
 - b) monitoraggio del contaminante con frequenza mensile per la durata di un anno dell'acqua in ingresso all'impianto di depurazione a piè di fabbrica, se presente;
 - c) monitoraggio semestrale del contaminante in pozzi captanti la prima falda in comunicazione con il sub-alveo del recettore per tutta la durata dell'autorizzazione dei diversi limiti;
- 5) misura della portata dello scarico e installazione, ove non presente, del contatore. Le letture del contatore devono essere effettuate e registrate giornalmente nei primi 4 mesi e quindicinalmente fino alla scadenza dell'atto autorizzativo;
 - 6) i monitoraggi devono essere trasmessi alle amministrazioni competenti con cadenza annuale con modalità e formato stabiliti da ARPAT e Regione Toscana.

8. Disposizioni finali.

ARPAT provvede a raccogliere in una tabella di riferimento i diversi limiti autorizzati, a seguito delle istanze presentate, secondo le presenti indicazioni operative per la valutazione di casi analoghi successivi.

Le presenti indicazioni operative sono comunque soggette a revisione periodica a seguito di evidenze tecniche, scientifiche o metodologiche, che ne rendano necessario l'aggiornamento o alla successiva adozione da parte del Ministero dell'Ambiente della Sicurezza energetica di indicazioni tecnico-procedurali, anche ai sensi dell'articolo 3-septies del d.lgs 152/2006. ”.

Note

233. Allegato inserito con d.p.g.r. 4 giugno 2024, n. 20, art. 2.

SEZIONE III



**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 53 del 05/06/2024***Oggetto:*

D.C.M. 3 novembre 2023 - O.C.D.P.C. 1037 del 5 novembre 2023 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato nonché Massa Carrara e Lucca - Liquidazione benefici volontariato ex articoli 39 e 40 D.Lgs. 1/2018

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°4**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	elenco beneficiari
2	No	elenco beneficiari modalità di pagamento
3	Si	elenco beneficiari
4	No	elenco beneficiari modalità di pagamento

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 4

- 1 *elenco beneficiari*
f48c60883bd7107811581c1e98df39e7b130edb3219c44983aa686f170692e8d
- 2 *elenco beneficiari modalità di pagamento*
c23406dcf0db9b974891aa1812eb2a5044090015ac9e03e0813d6057df26652a
- 3 *elenco beneficiari*
ffb9d860a0382cb7a4ab8c4a3000771b937b13a415d7c2b3182b999244600fed
- 4 *elenco beneficiari modalità di pagamento*
dcf2c51dd49869a45ea83481b10337d85400f458bff5f631b93f10a5e113afc3

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale:

- è stato dichiarato per dodici mesi dalla deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- sono stati assegnati alla Regione Toscana euro 5.000.000,00 per l’attuazione dei primi interventi urgenti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 c. 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023 con la quale si estendono gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, al territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1037 del 05.11.2023 (G.U. 264 del 11/11/2023) recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che, tra l’altro, dispone:

- al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;
- al comma 2 la possibilità per il Commissario delegato di avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate degli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- al comma 3 la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della OCDPC in Gazzetta Ufficiale, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS – Prot. 255871/2023 del 08/11/2023 (prot. reg. n. 0509232 del 09/11/2023), con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6425, intestata a “COMDEL O. 1037-23 ZN TOSCANA”, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023;

RICHIAMATA l’ordinanza del sottoscritto n. 130 del 22/12/2023 con la quale, in considerazione della nota autorizzativa prot. n. DPC-DPC_Generale-P-UIV-ASE-0062584-04/12/2023 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, conservata agli atti di ufficio, è stato approvato il primo stralcio del Piano degli interventi urgenti, per l’importo complessivo di € 5.000.000,00 così suddiviso:

- a) € 2.516.686,00 per misure/interventi ex art. 25, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018, ivi compreso:
- € 717.108,36 per le prime spese di soccorso e assistenza alla popolazione sostenute dagli enti locali per le prime due settimane dall'evento;
 - € 41.000,00 per le prime spese per l'assistenza alla popolazione e per il sistema dei soccorritori sostenute da Regione Toscana;
 - € 1.016.314,44 quale accantonamento per il contributo di autonoma sistemazione per le prime due settimane dall'evento (art. 2 della OCDPC n. 1037/2023);
 - € 650.000,00 quale accantonamento per i benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018 (art. 13 della OCDPC n. 1037/2023);
 - € 80.263,20 quale accantonamento per oneri di lavoro straordinario (art. 13 della OCDPC n. 1037/2023);
 - € 12.000,00 quale importo stanziato per gli oneri di cui all'art. 12 della OCDPC n. 1037/2023 (Spese funerarie);
- b) € 550.000,00 per interventi ex art. 25, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018;
- c) € 1.933.314,00 quali somme a disposizione;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 6 del 1/02/2024 con la quale in esito alle ulteriori risorse assegnate con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023 il suddetto Piano stralcio è stato integrato e rimodulato per complessivi € 30.000.000,00, tenuto conto della nota autorizzativa nota prot. n. DPC-DPC_Generale-P-UIV-ASE-0004658-26/01/2024 trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile e conservata agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che nell'ambito del suddetto Piano stralcio è individuata la misura codice A2023NOV00036 relativa a "Rimborsi ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.lgs. n. 1/2018" finanziata per € 650.000,00 a valere sul capitolo 1146 della c.s. 6425 sopra citata;

VISTO l'articolo 8 della OCDPC 1037/2023 che prevede a carico del Commissario delegato l'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza, entro il limite massimo dal medesimo individuato all'interno del piano di cui all'art. 1, comma 3;

VISTE le richieste di rimborso pervenute tramite il protocollo elettronico della Regione Toscana per le tipologie previste dalla Direttiva del 24 febbraio 2020 (G.U. n. 127 del 18/05/2020);

VISTO che l'ammontare delle suddette istanze, tutte conservate agli atti d'ufficio, ammissibili a ristoro sulla base dell'istruttoria effettuata dal settore regionale di riferimento, è quantificato in complessivi € 47.243,79, di cui € 22.714,14 relativi ai benefici art. 39 ed € 24.529,65 relativi ai benefici art.40, che potranno essere liquidati con le risorse a valere sul capitolo n. 1146 della c.s. 6425 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO che è stata inserita sul portale Fenix-RT tutta la documentazione prevista dalle disposizioni di cui all'allegato B parte I, dell'ordinanza commissariale n. 130 del 22/12/2023, in relazione alla specifica fase di liquidazione e che la documentazione inserita è coerente da un punto di vista tecnico, procedurale e finanziario;

RITENUTO necessario assumere sul capitolo n. 1146 della contabilità speciale n. 6425 l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 47.243,79 e di procedere alla contestuale liquidazione delle somme spettanti rispettivamente ai beneficiari indicati negli allegati 1 e 3 secondo il riparto e le modalità indicate negli allegati 2 e 4, parti integranti e sostanziali del presente atto;

ORDINA

- 1 sulla base dell'iter istruttorio effettuato dal competente settore regionale, di impegnare e contestualmente liquidare a valere sul capitolo 1146 della contabilità speciale n. 6425, ai sensi dell'art.1 della OCDPC 1037/2023, i benefici di cui all'articolo 39 del D.lgs. 1/2018, per la somma complessiva di € 22.714,14 quale rimborso ai datori di lavoro dei volontari e lavoratori autonomi intervenuti in occasione dell'emergenza, come riportati nell'allegato 1 secondo il riparto e le modalità indicate nell'allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2 sulla base dell'iter istruttorio effettuato dal competente settore regionale, di impegnare e contestualmente liquidare a valere sul capitolo 1146 della contabilità speciale n. 6425, ai sensi dell'art.1 della OCDPC 1037/2023, i benefici di cui all'articolo 40 del D.lgs. 1/2018, per la somma complessiva di euro 24.529,65, quale rimborso alle associazioni di volontariato per le spese o danni sostenuti in occasione dell'emergenza, come riportati nell'allegato 3 secondo il riparto e le modalità indicate nell'allegato 4, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 3 di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti beneficiari indicati negli allegati 1 e 3;
- 4 di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla ai sensi dell'art.42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 2 e 4 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini

EVENTO CRITICITÀ METEO 29/10 - 09/11/2023 - ART. 39 D. LGS. 1/2018				
N.	Codice richiesta	Evento	Datore di lavoro / Lavoratore autonomo	Importo
1	R-2023-00409	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	TINTORIA FIORDI LUCE SRL	€ 311,21
2	R-2023-00408	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	C.D.C. S.R.L.	€ 261,62
3	R-2023-00407	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	COPASS SC ONLUS	€ 380,95
4	R-2023-00406	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	COPASS SC ONLUS	€ 198,25
5	R-2023-00405	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	MODELMECC SRL UNIPERSONALE	€ 92,50
6	R-2023-00404	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AUTORITA IDRICA TOSCANA	€ 254,29
7	R-2023-00398	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	€ 899,78
8	R-2023-00397	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI SPA	€ 371,00
9	R-2023-00396	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A	€ 282,17
10	R-2023-00394	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A	€ 102,99
11	R-2023-00393	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A	€ 122,12
12	R-2023-00392	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ELETTROMECCANICA MISILEO S.R.L	€ 137,89
13	R-2023-00391	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	NOVATEC S.R.L	€ 152,05
14	R-2023-00390	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	NOVATEC S.R.L	€ 124,86
15	R-2023-00389	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A	€ 149,68
16	R-2023-00387	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	SE.T.T. SCARL	€ 107,47
17	R-2023-00386	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	SE.T.T. SCARL	€ 109,42
18	R-2023-00385	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PIESSE IMPIANTI S.R.L	€ 148,78
19	R-2023-00383	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST	€ 187,20
20	R-2023-00382	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST	€ 270,27
21	R-2023-00381	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST	€ 103,21
22	R-2023-00380	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST	€ 171,46
23	R-2023-00378	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST	€ 109,23
24	R-2023-00374	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	€ 235,93
25	R-2023-00373	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	€ 396,89
26	R-2023-00372	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ENEL GREEN POWER ITALIA SRL	€ 563,86
27	R-2023-00371	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	TARGET SINERGIE SRL	€ 159,63
28	R-2023-00370	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	€ 83,21
29	R-2023-00369	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	€ 101,03
30	R-2023-00368	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	€ 87,35
31	R-2023-00365	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	€ 157,44
32	R-2023-00364	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	€ 78,73

33	R-2023-00363	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	LACHI MARCELLO DI LACHI FABRIZIO	€ 259,42
34	R-2023-00359	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	LOSTUDIOESSE DI SILVIA TOZZI	€ 61,49
35	R-2023-00355	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	STUDIO MATTEI SRL	€ 154,70
36	R-2023-00354	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO RIFREDI SCRL	€ 451,85
37	R-2023-00353	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	€ 519,41
38	R-2023-00350	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST	€ 132,39
39	R-2023-00349	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST	€ 78,97
40	R-2023-00348	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	CSO COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMICI SRL	€ 604,83
41	R-2023-00347	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	CSO COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMICI SRL	€ 685,82
42	R-2023-00346	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	EURO STAMPAGGI SPA	€ 834,37
43	R-2023-00342	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PIAGGIO & C. S.P.A.	€ 503,60
44	R-2023-00341	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PIAGGIO & C. S.P.A.	€ 520,93
45	R-2023-00340	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	P.G.C. SRL	€ 260,84
46	R-2023-00339	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	Apice Firenze srl	€ 256,00
47	R-2023-00338	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	€ 281,15
48	R-2023-00337	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	€ 219,32
49	R-2023-00335	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	€ 403,23
50	R-2023-00334	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	LUCART SPA	€ 761,10
51	R-2023-00333	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AXIOM.IT SRL	€ 195,89
52	R-2023-00331	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	BASILICA CAFAGGIO SARL	€ 93,97
53	R-2023-00324	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	€ 210,47
54	R-2023-00323	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	€ 210,47
55	R-2023-00320	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	€ 111,96
56	R-2023-00318	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	€ 108,73
57	R-2023-00317	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	JUST ON BUSINESS SPA	€ 258,83
58	R-2023-00316	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ENEL GREEN POWER ITALIA SRL	€ 459,90
59	R-2023-00315	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ENEL GREEN POWER ITALIA SRL	€ 485,57
60	R-2023-00314	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ENEL GREEN POWER ITALIA SRL	€ 261,29
61	R-2023-00312	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	AEREA EDIL SOLUTIONS S.R.L.	€ 102,53
62	R-2023-00311	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ARCO SPEDIZIONI S.P.A.	€ 88,84
63	R-2023-00310	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ARCO SPEDIZIONI S.P.A.	€ 177,68
64	R-2023-00309	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ARCO SPEDIZIONI S.P.A.	€ 204,14
65	R-2023-00308	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	FAPIM S.P.A.	€ 254,04
66	R-2023-00305	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ENEL GREEN POWER ITALIA SRL	€ 576,19

67	R-2023-00303	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ENEL GREEN POWER ITALIA SRL	€ 415,38
68	R-2023-00302	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	€ 93,15
69	R-2023-00295	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ARPAT AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA	€ 127,91
70	R-2023-00290	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PES ENGINEERING SRL	€ 221,76
71	R-2023-00288	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	TECNOCONSULTING SRL	€ 70,19
72	R-2023-00287	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	TEDI COMMERCIO SRL	€ 365,51
73	R-2023-00285	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	€ 127,81
74	R-2023-00284	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	€ 184,41
75	R-2023-00283	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE	€ 117,17
76	R-2023-00282	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	EUROCAR ITALIA SRL	€ 155,70
77	R-2023-00281	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	IRPLAST S.P.A.	€ 595,74
78	R-2023-00277	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	IRPLAST S.P.A.	€ 118,33
79	R-2023-00275	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	FLORENCE ONE SRL	€ 204,60
80	R-2023-00263	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	Ristorante CASTELLO VICCHIAMAGGIO SRL	€ 79,42
81	R-2023-00255	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ROTO TEX SRL	€ 311,40
82	R-2023-00250	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	GEOM. PERUCCI PIERLUCA	€ 206,60
83	R-2023-00246	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	MICHELE CIOLINI	€ 418,10
84	R-2023-00242	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	LEMBO GIUSEPPE	€ 103,30
85	R-2023-00241	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	CHIGE SRL	€ 236,51
86	R-2023-00235	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	OPTO TEAM SRL	€ 130,14
87	R-2023-00228	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	CASTAF SRL	€ 170,72
88	R-2023-00224	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	OPTO TEAM SRL	€ 211,37
89	R-2023-00223	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA	€ 206,53
90	R-2023-00215	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	OTTICA TILLI DI TILLI GIUSEPPE E ANGELA S.A.S	€ 140,00

€ 22.714,14

EVENTO CRITICITÀ METEO 29/10 – 09/11/2023 – ART. 40 D. LGS. 1/2018				
N°	ID RICHIESTA SOUP RT	DETTAGLIO EVENTO	ENTE/ASSOCIAZIONE DA LIQUIDARE	IMPORTO DA LIQUIDARE
1	Q-2023-00264	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	CRI - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PIONBINO	€ 190,06
2	Q-2023-00293	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ANPAS - P.A. PROTEZIONE CIVILE FORNACETTE	€ 106,43
3	Q-2023-00283	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ANPAS - P.A. DI MONTECATINI TERME	€ 29,10
4	Q-2023-00282	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ANPAS - P.A. DI MONTECATINI TERME	€ 27,90
5	Q-2023-00300	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - ODV	€ 53,53
6	Q-2023-00303	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GROSSETO ODV	€ 538,62
7	Q-2023-00324	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ASSOCIAZIONE CIVILE RADIOAMATORI & C.B."ULCINUS" ODV	€ 187,15
8	Q-2023-00332	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	VEN. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA MONTE SAN SAVINO	€ 92,02
9	Q-2023-00334	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	€ 102,96
10	Q-2023-00320	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	A.N.F.I. TOSCANA	€ 136,86
11	Q-2023-00308	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	FRATERNITA'DI MISERICORDIA S. FRANCESCO'	€ 71,59
12	Q-2023-00311	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	FRATERNITA'DI MISERICORDIA S. FRANCESCO'	€ 284,25
13	Q-2023-00301	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ANPAS - P.A. PROTEZIONE CIVILE FORNACETTE	€ 173,68
14	Q-2024-00026	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PUBBLICA ASSISTENZA DI POGGIBONSI ODV	€ 34,80
15	Q-2024-00032	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA MAMA BOUTURLIN VED. SIN - O.N.L.U.S.	€ 30,00
16	Q-2023-00351	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE - ODV	€ 22,20
17	Q-2023-00353	2023-0048 - FORMAZIONE EMT2 2023	PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE - ODV	€ 16,20
18	Q-2023-00355	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE - ODV	€ 22,80
19	Q-2023-00357	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE - ODV	€ 33,20
20	Q-2023-00358	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE - ODV	€ 30,60
21	Q-2023-00359	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE - ODV	€ 16,30
22	Q-2023-00356	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE - ODV	€ 19,80
23	Q-2024-00023	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ASSOCIAZIONE NAZIONALE SARABINERI PESCA-COLLEI	€ 203,00
24	Q-2024-00038	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA LUCCA	€ 1.781,72
25	Q-2024-00074	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ASSOCIAZIONE DI CARITA' CROCE VERDE	€ 128,10
26	Q-2024-00084	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI LIVORNO	€ 65,38
27	Q-2024-00096	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - ODV	€ 1.650,97
28	Q-2024-00108	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI AREZZO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	€ 155,11
29	Q-2024-00107	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	MISERICORDIA "SIMONE CROCIANI" DI ALBIGNA	€ 282,65
30	Q-2024-00106	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PUBBLICA ASSISTENZA ALTA VAL DI CECINA	€ 1.553,37
31	Q-2024-00120	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	MISERICORDIA DI SAN MINIATO	€ 443,86
32	Q-2024-00121	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	C.I.S.O.M. - CORPO ITALIANO SOCCORSO ORDINE DI MALTA GRUPPO AREZZO	€ 551,06
33	Q-2024-00049	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PROCIV LCS ALPI APUANE ODV	€ 87,90
34	Q-2024-00048	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	ANPAS - P.A. L'AVVENIRE	€ 11.064,17
35	Q-2024-00083	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PROCIV ARCI MUTTLEY'S GROUP VERSILIA	€ 348,00
36	Q-2024-00129	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	CRI - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DONORATICO	€ 1.405,38
37	Q-2024-00125	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	MISERICORDIA DI AREZZO	€ 819,84
38	Q-2024-00143	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	PUBBLICA ASSISTENZA L'AVVENIRE - ODV	€ 113,01
39	Q-2024-00145	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	P.A. CROCE VERDE CHIANGIANO TERME - ODV	€ 634,34
40	Q-2024-00158	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI Bagni di Lucca ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	€ 27,35
41	Q-2024-00159	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI Bagni di Lucca ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	€ 63,30
42	Q-2024-00156	2023-0982 - Criticità meteo del 29/10 - 9/11/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI DONORATICO	€ 950,09

€ 24.529,65

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 54 del 05/06/2024***Oggetto:*

DCM 03/11/2023 - DCM 05/12/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Approvazione elenchi beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione e liquidazione ai soggetti attuatori (I e II tranche).

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°5**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	No	Elenco beneficiari CAS febbr-apr 2024
B_	Si	Elenco beneficiari CAS febbr - apr 2024.
C_	No	Elenco beneficiari CAS nov - apr 2024.
D_	Si	Elenco beneficiari CAS nov - apr 2024.
E	Si	Elenco impegni.

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 5

- A* *Elenco beneficiari CAS febbr-apr 2024*
6f44bd6abbe9042da23114cb7413919c2f1f27cd1a877b755853c07847cc542e
- B_* *Elenco beneficiari CAS febbr - apr 2024.*
31a4a06bb770be5e96349c879cd0de75502f314ad36932952ed48b4df9b0c9db
- C_* *Elenco beneficiari CAS nov - apr 2024.*
5fc88b762def3df893f27adfb93cf4ee59e988a73badc319231ad0e4b4ee0512
- D_* *Elenco beneficiari CAS nov - apr 2024.*
d5770316f047ba7d393b6341aa516ce34ae26db1e71a247694e2cde9cc9753f5
- E* *Elenco impegni.*
8fb97e7c782ca11494d39df080960618a69a5a503a456272cfdcd5b03397f943

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

TENUTO CONTO che con la suddetta delibera sono stati assegnati alla Regione Toscana euro 5.000.000,00 per l’attuazione dei primi interventi urgenti nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che, tra l’altro, dispone:

- al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato;
- al comma 2 la possibilità per il Commissario delegato di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in *house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- al comma 3 la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS - Prot. 255871/2023 del 08/11/2023 (prot. reg. n. 0509232 del 09/11/2023), con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6425, intestata a “COMDEL O. 1037-23 ZN TOSCANA”, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023;

RICHIAMATA la OCDPC n. 1041 del 17 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.276 del 25/11/2023, recante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

RICHIAMATO l’art. 2 della suddetta OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023 in base al quale il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare un contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte in modo da renderla anche temporaneamente inutilizzabile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che dal 2 novembre 2023 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

PRESO ATTO che il medesimo articolo disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di autonoma sistemazione ai nuclei familiari, stabilendo in particolare gli importi concedibili e l'intervallo temporale al quale lo stesso si deve riferire, precisando che lo stesso non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale intervenga con l'assegnazione, a titolo gratuito, di alloggi;

RICHIAMATE:

- l'ordinanza n. 91 del 9 novembre 2023 con la quale il commissario, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della OCDPC n. 1037/2023, ha individuato le strutture di supporto per l'espletamento della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l'ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 con la quale è stata approvata la prima ricognizione dei Comuni ricadenti nel territorio delle Province per le quali, con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, e la successiva ordinanza integrativa n. 108 del 1 dicembre 2023;
- l'ordinanza n. 101 del 18 novembre 2023 con la quale, ai sensi del predetto comma 2, art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 sono stati individuati i soggetti attuatori e sono state approvate le prime disposizioni operative per le somme urgenze;
- l'ordinanza n. 109 del 7 dicembre 2023 con la quale sono stati definiti i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande per il contributo di autonoma sistemazione e per la relativa rendicontazione ed erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati o evacuati dalla propria abitazione in conseguenza alle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- l'ordinanza n. 128 del 22 dicembre 2023 con cui sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, al territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023, ed è stata disposta una prima ricognizione dei Comuni interessati dall'evento e individuazione dei soggetti attuatori;
- l'ordinanza n. 130 del 22 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il I stralcio del Piano dei primi interventi urgenti e delle relative disposizioni attuative ed integrato l'elenco dei soggetti attuatori;
- l'ordinanza n. 4 del 25 gennaio 2024 con cui sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'ordinanza n. 109 del 7 dicembre 2023 e dei moduli di ricognizione danni e richiesta di contributo di immediato sostegno di cui all'ordinanza n. 129 del 22 dicembre 2023;
- l'ordinanza n. 6 del 1° febbraio 2024 con cui è stata approvata la rimodulazione e integrazione del primo stralcio del Piano degli Interventi Urgenti per l'importo complessivo di € 30.000.000,00, che sostituisce il Piano riportato in allegato A all'ordinanza n. 130/2023;
- l'ordinanza n. 21 del 14 marzo 2024 con cui è stato approvato il primo elenco dei beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione e liquidazione ai soggetti attuatori;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS - Prot. 255871/2023 del 08/11/2023 (prot. reg. n. 0509232 del 09/11/2023), con la quale è stata comunicata l'apertura della contabilità speciale n. 6425, intestata a "COMDEL O. 1037-23 ZN TOSCANA", ai sensi dell'art. 9, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023;

DATO ATTO che la misura del contributo di autonoma sistemazione è stata inserita nel Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 della OCDPC n. 1037/2023, approvato con la sopra richiamata ordinanza n. 130/2023, con il codice A2023NOV00035 per € 1.016.314,44 ed è attuato, per conto del Commissario delegato, dai Comuni territorialmente interessati così come individuati dall'ordinanza n. 98/2023 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che l'istruttoria relativa alle istanze di contributo presentate nonché la gestione dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, con riferimento agli eventi in questione, è stata effettuata secondo le modalità descritte e nel rispetto delle scadenze dettagliate nell'allegato "A" dell'ordinanza commissariale n. 109/2023;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 5 e 12 dell'allegato A) della richiamata ordinanza n. 109/2023, tutta la documentazione relativa all'istruttoria effettuata dai Comuni è conservata sulla piattaforma FenixRT e sulla stessa sono stati aggiunti, a cura dei soggetti attuatori che avevano concluso l'istruttoria di cui all'ordinanza n. 21 del 14/3/2024, gli atti attestanti la spesa effettivamente sostenuta per la misura in rassegna (atto di impegno e mandato quietanzato) relativamente al periodo novembre 2023 – gennaio 2024;

DATO ATTO che è stata eseguita l'istruttoria per il periodo febbraio – aprile 2024 da parte di alcuni Comuni di cui all'Allegato C dell'ordinanza n. 21 e la documentazione relativa è conservata sulla piattaforma FenixRT e che gli stessi Comuni dovranno aggiungere sulla piattaforma gli atti attestanti la spesa effettivamente sostenuta per la misura in rassegna (atto di impegno e mandato quietanzato) relativamente al periodo suddetto;

DATO ATTO inoltre che alcuni Comuni hanno eseguito l'istruttoria, in parte o per tutte le domande presentate, solo in questa fase e che quindi il periodo di riferimento è Novembre – Aprile 2024 e tutta la documentazione relativa è conservata sulla piattaforma FenixRT e sulla stessa dovranno essere aggiunti, a cura dei soggetti attuatori gli atti attestanti la spesa effettivamente sostenuta per la misura in rassegna (atto di impegno e mandato quietanzato) relativamente al periodo suddetto;

DATO ATTO pertanto, per tutto quanto sopra riportato dell'inserimento sul portale Fenix-RT della documentazione prevista dalle disposizioni di cui all'allegato B parte I, dell'ordinanza commissariale n. 130 del 22/12/2023, in relazione alla specifica fase di liquidazione e che la documentazione inserita è coerente da un punto di vista tecnico, procedurale e finanziario;

CONSIDERATO che il capitolo 1145 nel quale sono state accantonate le somme relative al contributo di autonoma sistemazione (CAS) non presenta sufficiente disponibilità;

RITENUTO NECESSARIO garantire la copertura finanziaria dei trasferimenti disposti con la presente ordinanza, da erogare ai Comuni per consentire a loro volta il pagamento nel più breve tempo possibile dei contributi di autonoma sistemazione per i trascorsi periodi da novembre 2023 ad aprile 2024 a favore dei cittadini che hanno presentato la richiesta;

DATO ATTO che per il piano degli interventi di cui alla OCDPC n. 1037/2023 è in corso di istruttoria una rimodulazione complessiva la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse di cui alla DCM 30 aprile 2024 recante "Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle Province di Massa- Carrara e di Lucca" pubblicato in GU N. 112 del 15/5/2024;

RITENUTO pertanto di poter procedere nella contabilità speciale 6425 alla variazione per euro 217.369,51 diminuendo il capitolo 1146 A2023NOV0036 Rimborsi ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.lgs. n. 1/2018 e aumentando il capitolo 1145 A2023NOV0035 Contributo autonoma sistemazione (CAS) dello stesso importo;

RAVVISATA altresì la necessità di assumere o integrare sul capitolo 1145 gli impegni di spesa relativi ai Comuni le cui istruttorie sono oggetto di erogazione con il presente atto, disponendo la contestuale liquidazione per complessivi euro 528.014,14 così come riportato nell'allegato E al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base dell'iter istruttorio effettuato con gli enti locali territorialmente interessati, l'elenco di beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'Allegato A (come allegato non soggetto a pubblicazione) e alla copia equivalente dell'Allegato B (come allegato che riporta lo stesso elenco con omessi i dati personali e quindi oggetto di pubblicazione), parti integranti e sostanziali del presente atto, per il periodo febbraio – aprile 2024;
2. di approvare, sulla base dell'iter istruttorio effettuato con gli enti locali territorialmente interessati, l'elenco dei beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'Allegato C (come allegato non soggetto a pubblicazione) e alla copia equivalente dell'Allegato D (come allegato che riporta lo stesso elenco con omessi i dati personali e quindi oggetto di pubblicazione), parti integranti e sostanziali del presente atto, parte integrante e sostanziale del presente atto, per il periodo novembre – aprile 2024;
3. di disporre, sulla base dell'iter istruttorio effettuato in raccordo con gli enti locali territorialmente interessati, l'erogazione della seconda *tranche* del contributo di autonoma sistemazione per il trimestre dal 1 febbraio 2024 al 30 aprile 2024 per un importo complessivo di euro 418.913,18 relativamente all'elenco di beneficiari di cui all'allegato A;
4. di disporre, sulla base dell'iter istruttorio effettuato in raccordo con gli enti locali territorialmente interessati, l'erogazione della prima e della seconda *tranche* del contributo di autonoma sistemazione valevole sia per il trimestre dal 2 novembre 2023 al 31/01/2024 che per il trimestre dal 1 febbraio 2024 al 30 aprile 2024 per un importo complessivo di euro 109.100,96 relativamente all'elenco di beneficiari di cui all'allegato C;
5. di procedere, nella contabilità speciale 6425, alla variazione per euro 217.369,51 diminuendo il capitolo 1146 A2023NOV0036 Rimborsi ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.lgs. n. 1/2018 e aumentando il capitolo 1145 A2023NOV0035 Contributo autonoma sistemazione (CAS) dello stesso importo;
6. di assumere o integrare sulla predetta contabilità speciale n. 6425 gli impegni di spesa sul capitolo di uscita n. 1145, procedendo alla integrazione degli impegni esistenti o alla assunzione di nuovi impegni e di disporre la contestuale liquidazione per un totale di Euro 528.014,14 secondo le modalità riportate nell'allegato E al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
7. di rimandare a successivi atti la definizione degli importi per i trimestri successivi al 30/04/2024, così come l'integrazione della lista dei beneficiari in funzione delle integrazioni istruttorie prodotte dai Comuni interessati;

8. di comunicare la presente ordinanza ai soggetti attuatori affinché possano completare l'istruttoria prevista dall'ordinanza commissariale n. 109/2023;
9. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini

Codice interno istruttoria	Prov.	Comune	Importo	Componenti nucleo familiare	Di cui fragili	Riferimento capofamiglia
S2023NOV0001	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0002	PO	Vaiano	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0003	FI	Campi Bisenzio	€ 825,81	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0004	FI	Campi Bisenzio	€ 877,42	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0005	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0006	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0007	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0008	FI	Campi Bisenzio	€ 3.300,00	5	1	Non pubblicabile
S2023NOV0010	FI	Campi Bisenzio	€ 1.625,81	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0013	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0014	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0015	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0016	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0017	FI	Campi Bisenzio	€ 448,28	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0019	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0021	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0022	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0023	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	5	0	Non pubblicabile
S2023NOV0025	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0027	FI	Campi Bisenzio	€ 1.309,68	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0030	FI	Campi Bisenzio	€ 1.653,33	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0031	PO	Vaiano	€ 3.900,00	5	2	Non pubblicabile
S2023NOV0032	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0035	FI	Campi Bisenzio	€ 258,62	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0036	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0037	FI	Campi Bisenzio	€ 1.423,33	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0039	PO	Vaiano	€ 2.700,00	5	0	Non pubblicabile
S2023NOV0040	FI	Campi Bisenzio	€ 496,55	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0042	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0043	FI	Campi Bisenzio	€ 790,32	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0045	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0047	FI	Campi Bisenzio	€ 144,83	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0049	PO	Prato	€ 503,23	1	0	Non pubblicabile

Allegato B

Pagina 1

Codice interno istruttoria	Prov.	Comune	Importo	Componenti nucleo familiare	Di cui fragili	Riferimento capofamiglia
S2023NOV0050	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0052	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0053	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0055	FI	Campi Bisenzio	€ 1.520,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0057	FI	Campi Bisenzio	€ 754,84	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0058	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0059	PO	Vaiano	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0060	FI	Campi Bisenzio	€ 787,10	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0061	FI	Campi Bisenzio	€ 258,62	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0064	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0065	FI	Campi Bisenzio	€ 1.470,00	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0066	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0068	FI	Campi Bisenzio	€ 800,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0069	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0071	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0072	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0075	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0076	FI	Campi Bisenzio	€ 1.660,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0077	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0081	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0086	FI	Campi Bisenzio	€ 477,42	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0091	PO	Prato	€ 303,45	6	1	Non pubblicabile
S2023NOV0093	FI	Campi Bisenzio	€ 1.423,33	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0095	FI	Campi Bisenzio	€ 935,48	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0096	FI	Campi Bisenzio	€ 1.122,58	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0097	FI	Campi Bisenzio	€ 20,69	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0100	FI	Campi Bisenzio	€ 1.340,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0101	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0102	FI	Campi Bisenzio	€ 1.045,16	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0105	FI	Campi Bisenzio	€ 2.866,67	4	1	Non pubblicabile
S2023NOV0106	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0107	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0109	FI	Campi Bisenzio	€ 3.300,00	3	2	Non pubblicabile

Allegato B

Pagina 2

Codice interno istruttoria	Prov.	Comune	Importo	Componenti nucleo familiare	Di cui fragili	Riferimento capofamiglia
S2023NOV0110	FI	Campi Bisenzio	€ 3.600,00	4	2	Non pubblicabile
S2023NOV0111	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0112	FI	Campi Bisenzio	€ 341,38	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0113	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0114	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0116	FI	Campi Bisenzio	€ 790,32	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0117	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0119	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0120	FI	Campi Bisenzio	€ 1.161,29	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0125	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0126	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0127	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0129	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0131	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0132	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0135	FI	Campi Bisenzio	€ 1.470,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0136	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0137	PO	Prato	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0138	FI	Campi Bisenzio	€ 834,48	3	2	Non pubblicabile
S2023NOV0139	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0140	FI	Campi Bisenzio	€ 1.240,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0141	FI	Campi Bisenzio	€ 1.190,32	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0142	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	6	0	Non pubblicabile
S2023NOV0147	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0148	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0152	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0153	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0155	FI	Campi Bisenzio	€ 787,10	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0156	FI	Campi Bisenzio	€ 248,28	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0157	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0158	FI	Campi Bisenzio	€ 454,84	3	1	Non pubblicabile
S2023NOV0159	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0160	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile

Allegato B

Pagina 3

Codice interno istruttoria	Prov.	Comune	Importo	Componenti nucleo familiare	Di cui fragili	Riferimento capofamiglia
S2023NOV0163	FI	Campi Bisenzio	€ 1.563,33	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0164	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0165	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0166	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0168	FI	Campi Bisenzio	€ 1.423,33	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0171	PT	Montale	€ 1.538,71	5	0	Non pubblicabile
S2023NOV0172	PI	Pisa	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0173	FI	Campi Bisenzio	€ 3.300,00	3	2	Non pubblicabile
S2023NOV0174	FI	Campi Bisenzio	€ 2.010,00	3	1	Non pubblicabile
S2023NOV0175	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0177	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0179	FI	Campi Bisenzio	€ 86,21	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0180	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0183	FI	Campi Bisenzio	€ 341,38	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0184	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0186	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0187	PO	Prato	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0188	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0189	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0191	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0192	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0194	FI	Campi Bisenzio	€ 2.430,00	3	1	Non pubblicabile
S2023NOV0197	FI	Campi Bisenzio	€ 1.423,33	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0198	FI	Campi Bisenzio	€ 958,06	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0199	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0200	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0201	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0202	FI	Campi Bisenzio	€ 1.470,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0203	PO	Vaiano	€ 1.135,48	3	2	Non pubblicabile
S2023NOV0208	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0210	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0215	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0217	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile

Allegato B

Pagina 4

Codice interno istruttoria	Prov.	Comune	Importo	Componenti nucleo familiare	Di cui fragili	Riferimento capofamiglia
S2023NOV0218	FI	Campi Bisenzio	€ 41,38	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0219	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0220	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0221	FI	Campi Bisenzio	€ 516,13	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0222	FI	Campi Bisenzio	€ 3.000,00	4	1	Non pubblicabile
S2023NOV0223	FI	Campi Bisenzio	€ 2.203,34	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0224	PO	Vaiano	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0225	FI	Campi Bisenzio	€ 1.250,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0227	FI	Campi Bisenzio	€ 2.417,24	5	0	Non pubblicabile
S2023NOV0228	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0230	FI	Campi Bisenzio	€ 1.116,67	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0231	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0232	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0237	FI	Campi Bisenzio	€ 1.264,52	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0240	PO	Prato	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0242	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0243	FI	Campi Bisenzio	€ 41,38	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0244	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0245	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0246	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0251	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0256	FI	Campi Bisenzio	€ 20,69	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0259	PO	Vaiano	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0260	PO	Vaiano	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0261	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0266	FI	Campi Bisenzio	€ 17,24	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0270	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0271	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0272	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0275	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0278	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0283	FI	Campi Bisenzio	€ 3.263,33	5	1	Non pubblicabile
S2023NOV0285	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile

Allegato B

Pagina 5

Codice interno istruttoria	Prov.	Comune	Importo	Componenti nucleo familiare	Di cui fragili	Riferimento capofamiglia
S2023NOV0286	FI	Campi Bisenzio	€ 279,31	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0289	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0292	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0293	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0296	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0297	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0298	FI	Campi Bisenzio	€ 1.025,81	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0303	PT	Quarrata	€ 2.340,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0299	FI	Campi Bisenzio	€ 800,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0309	FI	Campi Bisenzio	€ 2.640,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0313	FI	Campi Bisenzio	€ 3.300,00	3	2	Non pubblicabile
S2023NOV0314	FI	Campi Bisenzio	€ 1.011,11	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0316	FI	Campi Bisenzio	€ 1.377,42	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0317	PT	Montale	€ 2.236,67	3	2	Non pubblicabile
S2023NOV0319	FI	Campi Bisenzio	€ 1.098,28	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0323	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0324	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0325	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0327	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0328	FI	Campi Bisenzio	€ 120,69	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0329	FI	Campi Bisenzio	€ 372,41	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0330	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0335	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0336	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0338	PO	Vaiano	€ 17,24	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0343	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0346	PT	Quarrata	€ 120,67	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0347	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0349	PO	Vaiano	€ 289,66	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0350	PT	Montale	€ 3.300,00	3	2	Non pubblicabile
S2023NOV0351	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0354	FI	Campi Bisenzio	€ 3.683,33	5	2	Non pubblicabile
S2023NOV0358	PT	Montale	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile

Allegato B

Pagina 6

Codice interno istruttoria	Prov.	Comune	Importo	Componenti nucleo familiare	Di cui fragili	Riferimento capofamiglia
S2023NOV0359	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	5	0	Non pubblicabile
S2023NOV0360	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0361	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0362	FI	Campi Bisenzio	€ 172,41	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0363	FI	Campi Bisenzio	€ 1.516,67	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0365	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	5	0	Non pubblicabile
S2023NOV0372	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0373	FI	Campi Bisenzio	€ 217,24	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0374	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0381	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0382	FI	Campi Bisenzio	€ 1.543,55	6	1	Non pubblicabile
S2023NOV0383	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0384	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0394	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0395	PO	Vaiano	€ 620,69	4	2	Non pubblicabile
S2023NOV0402	PO	Prato	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0404	PI	Pisa	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0405	PT	Quarrata	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0409	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0414	PO	Prato	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0415	FI	Campi Bisenzio	€ 68,97	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0417	FI	Campi Bisenzio	€ 1.083,87	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0418	FI	Campi Bisenzio	€ 3.300,00	3	2	Non pubblicabile
S2023NOV0423	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0426	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0428	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0429	FI	Campi Bisenzio	€ 55,17	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0433	PT	Montale	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0434	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0436	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0438	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0445	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0450	FI	Campi Bisenzio	€ 393,10	1	1	Non pubblicabile

Allegato B

Pagina 7

Codice interno istruttoria	Prov.	Comune	Importo	Componenti nucleo familiare	Di cui fragili	Riferimento capofamiglia
S2023NOV0458	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0459	FI	Campi Bisenzio	€ 527,59	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0465	FI	Campi Bisenzio	€ 2.700,00	6	0	Non pubblicabile
S2023NOV0471	FI	Campi Bisenzio	€ 1.770,97	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0474	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0475	FI	Campi Bisenzio	€ 137,93	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0477	FI	Campi Bisenzio	€ 310,34	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0478	FI	Campi Bisenzio	€ 986,67	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0480	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0481	FI	Campi Bisenzio	€ 120,69	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0482	FI	Campi Bisenzio	€ 677,42	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0491	PT	Quarrata	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0496	FI	Campi Bisenzio	€ 1.800,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0501	PO	Prato	€ 2.100,00	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0507	FI	Campi Bisenzio	€ 72,41	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0508	FI	Campi Bisenzio	€ 1.500,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0511	FI	Campi Bisenzio	€ 1.750,00	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0512	FI	Campi Bisenzio	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0522	FI	Campi Bisenzio	€ 2.400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0523	FI	Campi Bisenzio	€ 2.100,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0528	FI	Campi Bisenzio	€ 496,55	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0530	FI	Campi Bisenzio	€ 496,55	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0531	FI	Campi Bisenzio	€ 55,17	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0532	FI	Campi Bisenzio	€ 124,14	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0533	FI	Campi Bisenzio	€ 3.600,00	4	2	Non pubblicabile
S2023NOV0534	FI	Campi Bisenzio	€ 227,59	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0554	FI	Campi Bisenzio	€ 1.522,58	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0556	PO	Prato	€ 1.200,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0557	PO	Prato	€ 660,00	5	1	Non pubblicabile
S2023NOV0558	PO	Prato	€ 2.700,00	2	2	Non pubblicabile
			€ 418.913,18			

Codice interno istruttoria	Prov.	Comune	Importo	Componenti nucleo familiare	Di cui fragili	Riferimento capofamiglia
S2023NOV0012	PO	Montemurlo	€ 5.010,00	3	1	Non pubblicabile
S2023NOV0024	PO	Montemurlo	€ 2.360,00	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0029	PO	Montemurlo	€ 1.520,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0034	FI	Cerreto Guidi	€ 280,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0048	FI	Scarperia e San Piero	€ 5.310,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0056	FI	Fucecchio	€ 1.411,03	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0084	FI	Cerreto Guidi	€ 403,33	3	2	Non pubblicabile
S2023NOV0094	PO	Montemurlo	€ 4.720,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0099	FI	Capraia e Limite	€ 400,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0103	PO	Montemurlo	€ 70,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0108	PO	Montemurlo	€ 3.540,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0130	PO	Montemurlo	€ 4.720,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0146	PO	Montemurlo	€ 372,90	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0150	PO	Montemurlo	€ 617,42	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0233	FI	Cerreto Guidi	€ 100,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0234	PO	Carmignano	€ 4.163,10	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0236	PO	Montemurlo	€ 742,90	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0238	PI	Fauglia	€ 849,89	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0254	FI	Capraia e Limite	€ 2.966,67	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0264	PO	Carmignano	€ 1.921,72	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0277	PO	Montemurlo	€ 2.950,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0279	PO	Montemurlo	€ 4.130,00	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0291	FI	Marradi	€ 5.370,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0315	PO	Carmignano	€ 210,00	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0342	FI	Fucecchio	€ 80,00	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0352	PO	Poggio a Caiano	€ 330,00	3	1	Non pubblicabile
S2023NOV0355	PO	Montemurlo	€ 1.261,94	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0356	PO	Montemurlo	€ 253,33	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0368	PO	Montemurlo	€ 1.621,94	4	2	Non pubblicabile
S2023NOV0378	FI	Scarperia e San Piero	€ 2.373,33	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0379	PO	Montemurlo	€ 3.540,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0387	PO	Montemurlo	€ 675,16	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0389	PO	Montemurlo	€ 923,55	2	1	Non pubblicabile

Allegato D

Pagina 1

S2023NOV0396	PO	Montemurlo	€ 4.130,00	2	1	Non pubblicabile
S2023NOV0401	PO	Montemurlo	€ 3.199,66	5	0	Non pubblicabile
S2023NOV0403	PO	Montemurlo	€ 2.340,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0411	PO	Montemurlo	€ 570,00	3	1	Non pubblicabile
S2023NOV0435	PO	Montemurlo	€ 293,33	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0456	FI	Campi Bisenzio	€ 411,61	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0464	FI	Campi Bisenzio	€ 780,00	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0493	PO	Montemurlo	€ 4.061,61	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0495	PO	Carmignano	€ 506,67	3	1	Non pubblicabile
S2023NOV0498	PO	Carmignano	€ 784,67	4	0	Non pubblicabile
S2023NOV0499	PO	Carmignano	€ 792,90	5	1	Non pubblicabile
S2023NOV0500	PO	Montemurlo	€ 2.950,00	1	1	Non pubblicabile
S2023NOV0548	PO	Carmignano	€ 2.240,00	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0559	FI	Cerreto Guidi	€ 563,44	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0560	FI	Cerreto Guidi	€ 73,33	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0561	FI	Cerreto Guidi	€ 93,33	5	1	Non pubblicabile
S2023NOV0563	FI	Prato	€ 4.176,67	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0566	FI	Campi Bisenzio	€ 3.538,97	3	0	Non pubblicabile
S2023NOV0567	FI	Campi Bisenzio	€ 2.386,67	2	2	Non pubblicabile
S2023NOV0568	FI	Campi Bisenzio	€ 966,67	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0569	FI	Campi Bisenzio	€ 1.522,15	2	0	Non pubblicabile
S2023NOV0570	FI	Campi Bisenzio	€ 4.773,33	1	0	Non pubblicabile
S2023NOV0571	FI	Campi Bisenzio	€ 2.747,74	4	0	Non pubblicabile
			€ 109.100,96			

RIEPILOGO IMPEGNI DA ASSUMERE E LIQUIDARE								
CODICE INTERVENTO (DA PIANO)	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE FISCALE ENTE	CODICE CONTSPEC	ENTE BENEFICIARIO	IMPORTO DA IMPEGNARE E LIQUIDARE	N. IMPEGNO DA INTEGRARE/DA ASSUMERE	MODALITA' DI PAGAMENTO	CUP
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	80016750483	8687	Amm. Com. di Campi Bisenzio	€ 381.874,52	430	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0062481	D84F23002770001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	00987710480	8346	Amm. Com. di Capraia e Limite	€ 3.366,67	DA ASSUMERE	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0183590	D14F23002190001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	00146470471	8465	Amm. Com. di Quarrata	€ 5.760,67	438	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0067238	D84F23002780001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	84006890481	8464	Amm. Com. di Prato	€ 21.843,35	437	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0062517	D34F23001790001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	80003370477	8418	Amm. Com. di Montale	€ 10.075,38	435	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0073130	D14F23002160001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	01185740485	8508	Amm. Com. di Vaiano	€ 17.363,07	442	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0183727	D44F23002430001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	00341620508	8450	Amm. Com. di Pisa	€ 3.300,00	436	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0062671	D54F23002110001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	06403950485	8489	Amm. Com. di Scarperia e San Piero	€ 7.683,33	DA ASSUMERE	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0318916	D14F23002200001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	01315320489	8692	Amm. Com. di Marradi	€ 5.370,00	DA ASSUMERE	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0303520	D14F23002210001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	01252100480	8394	Amm. Com. di Fucecchio	€ 1.491,03	DA ASSUMERE	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0068922	D34F23001840001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	01342090485	8348	Amm. Com. di Carmignano	€ 10.619,06	DA ASSUMERE	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0186582	D94F23006110001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	00238520977	8607	Amm. Com. di Poggio a Caiano	€ 330,00	DA ASSUMERE	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0183626	D24F23003670001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	00389450503	8382	Amm. Com. di Fauglia	€ 849,89	432	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0303595	D24F23003650001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	82003650486	8366	Amm. Com. di Cerreto Guidi	€ 1.513,43	DA ASSUMERE	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0070894	D44F23002460001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	00584640486	8424	Amm. Com. di Montemurlo	€ 56.573,74	DA ASSUMERE	Giroconto al conto di tesoreria presso la Banca d'Italia n. 0070918	D14F23002220001
TOTALE					€ 528.914,14			

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**